

dossier

XIX Legislatura

19 novembre 2025

Disposizioni per la semplificazione
e la digitalizzazione dei
procedimenti in materia di attività
economiche e di servizi a favore dei
cittadini e delle imprese

A.C. 2655-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 344/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 344/3

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Servizio:

SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	7
-----------------------	----------

SCHEDA DI LETTURA

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

▪ Articolo 1 (<i>Semplificazioni in materia di autotutela</i>)	11
▪ Articolo 2 (<i>Interscambio di pallet</i>)	13
▪ Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione</i>)	19
▪ Articolo 4 (<i>Misure di semplificazione in materia di immigrazione</i>)	21
▪ Articolo 5 (<i>Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore</i>)	25
▪ Articolo 6 (<i>Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione</i>)	26
▪ Articolo 7 (<i>Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione</i>)	34
▪ Articolo 8 (<i>Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione</i>)	36
▪ Articolo 9 (<i>Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese</i>)	39

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

▪ Articolo 10 (<i>Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina</i>)	41
▪ Articolo 11 (<i>Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere</i>)	51
▪ Articolo 12 (<i>Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo</i>)	52
▪ Articolo 13 (<i>Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati</i>)	56

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI

NAVIGAZIONE

- Articolo 14 (*Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto*).....59
- Articolo 15 (*Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco*)61
- Articolo 16 (*Forma del contratto di arruolamento del comandante per le navi in Italia e all'estero*)65
- Articolo 17 (*Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore*)71
- Articolo 18 (*Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali*).....74
- Articolo 19 (*Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto*)78

CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

- Articolo 20 (*Procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per stranieri*).....82
- Articolo 21 (*Modifiche in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati*)85
- Articolo 22 (*Comunicazioni del lavoratore titolare di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale*).....90
- Articolo 23 (*Lavoro occasionale in agricoltura*).....91
- Articolo 24 (*Incentivi fiscali alla fusione di fondazioni - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*).....94
- Articolo 25 (*Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici*)100
- Articolo 26 (*Semplificazioni in materia di trasporto animali*)101
- Articolo 27 (*Semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifica all'articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE)*)103
- Articolo 28 (*Misure di semplificazione in materia ambientale*)106
- Articolo 29 (*Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche*)108
- Articolo 30 (*Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche*).....109
- Articolo 31 (*Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate*)111

▪ Articolo 32 (<i>Agenzia italiana per la gioventù</i>)	116
▪ Articolo 33 (<i>Codice fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali – filiere agricole</i>).....	117
▪ Articolo 34 (<i>Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche</i>).....	119
▪ Articolo 35 (<i>Riordino dell'Automobile Club d'Italia</i>)	123

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

▪ Articolo 36 (<i>Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri</i>).....	135
▪ Articolo 37 (<i>Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile</i>)	138
▪ Articolo 38 (<i>Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta</i>).....	146
▪ Articolo 39 (<i>Disposizioni in materia di traduzioni giurate</i>)	152
▪ Articolo 40 (<i>Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati</i>)	154
▪ Articolo 41 (<i>Accettazione di eredità</i>)	156
▪ Articolo 42 (<i>Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>).....	159
▪ Articolo 43 (<i>Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia</i>).....	168
▪ Articolo 44 (<i>Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni</i>).....	171
▪ Articolo 45 (<i>Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli</i>)	186
▪ Articolo 46 (<i>Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software</i>).....	188
▪ Articolo 47 (<i>Diritto esclusivo sulle fotografie</i>)	189
▪ Articolo 48 (<i>Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente</i>)	191
▪ Articolo 49 (<i>Semplificazioni in materia di avvisi di</i>	

ricevimento).....	192
▪ Articolo 50 (<i>Ulteriori misure in materia di de hors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati</i>)	195
CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	
▪ Articolo 51 (<i>Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie</i>).....	204
▪ Articolo 52 (<i>Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci</i>).....	214
TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	
CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ	
▪ Articolo 53 (<i>Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università</i>).....	218
▪ Articolo 54 (<i>Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università</i>).....	223
▪ Articolo 55 (<i>Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari</i>).....	228
▪ Articolo 56 (<i>Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie</i>)	231
▪ Articolo 57 (<i>Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM</i>)	233
CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA	
▪ Articolo 58 (<i>Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina</i>).....	238
▪ Articolo 59 (<i>Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288</i>)	241
▪ Articolo 60 (<i>Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia</i>)	245

▪ Articolo 61 (<i>Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali</i>).....	256
▪ Articolo 62 (<i>Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere</i>).....	264
▪ Articolo 63 (<i>Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità</i>)	268

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

▪ Articolo 64 (<i>Misura di semplificazione in materia di armi</i>)	272
▪ Articolo 65 (<i>Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza</i>)	274
▪ Articolo 66 (<i>Disposizioni in materia di oggetti preziosi</i>)	277
▪ Articolo 67 (<i>Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo</i>)	279
▪ Articolo 68 (<i>Disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive</i>)	282

CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

▪ Articolo 69 (<i>Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche</i>).....	298
▪ Articolo 70 (<i>Disposizioni in materia di RAEE</i>)	300
▪ Articolo 71 (<i>Delega al governo in materia di fanghi di depurazione</i>).....	302
▪ Articolo 72, comma 1, lettera a) (<i>Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime</i>)	306
▪ Articolo 72, comma 1, lettera b) (<i>Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</i>)	308
▪ Articolo 72, comma 1, lettera c) (<i>Osservatorio mercato del lavoro</i>)	310
▪ Articolo 72, comma 1, lettera d) (<i>Abrogazione del comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di edilizia scolastica</i>)	312
▪ Articolo 72, comma 1, lettera e) (<i>Abrogazione di una norma in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione</i>).....	314
▪ Articolo 72, comma 1, lettera f) (<i>Abrogazione in materia di</i>	

<i>intercettazioni)</i>	316
▪ Articolo 72, comma 1, lettera <i>g</i>), e comma 2 (<i>Abrogazione di disposizioni in materia di dati personali</i>)	317
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
▪ Articolo 73 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	319
▪ Articolo 74 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	320

PREMESSA

Il disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato dal Governo in Senato (S. 1184) nella seduta del 5 luglio 2024. L'esame in sede referente presso la 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato si è svolto dal 17 settembre 2024 al 2 ottobre 2025; l'Assemblea del Senato ha quindi discusso ed approvato con modificazioni il provvedimento nella seduta dell'8 ottobre 2025.

Alla Camera, l'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali del provvedimento (C. 2655) è stato avviato nella seduta del 29 ottobre 2025 e si è concluso, senza apportare modifiche al testo, nella seduta del 12 novembre 2025.

Nella seduta del 4 novembre 2025, l'Assemblea della Camera ha deliberato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123-*bis* del Regolamento per i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, il termine di conclusione dell'esame del disegno di legge entro il 28 novembre 2025.

Schede di lettura

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

Articolo 1 (*Semplificazioni in materia di autotutela*)

L'**articolo 1** riduce **da dodici a sei mesi** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possano procedere all'**annullamento di ufficio** dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'**annullamento d'ufficio**, con il quale l'amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L'annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.

Secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che ha effetti *ex tunc*, sono:

a) l'illegittimità originaria del provvedimento, *ex art. 21-octies* comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza¹;

b) l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;

c) l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. Ne risulta che l'annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.

L'esercizio di questo potere discrezionale non esime l'amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti.

¹ In un secondo momento è stata infatti esclusa esplicitamente la possibilità di procedere ad annullamento di ufficio nei casi di cui all'articolo 21-octies, co. 2, della legge 241/1990, ossia dei provvedimenti che presentino vizi cd. formali o relativi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (tale modifica è stata introdotta dall'art. 25, co. 1, lett. b-quater, D.L. 133/2014).

Ai sensi dell'art. 21-*nonies*, co. 1, della L. 241 del 1990 l'annullamento d'ufficio va adottato «**entro un termine ragionevole**», decorso il quale l'amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.

Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine **non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione** del provvedimento di primo grado per i casi di **annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici**, anche ove si tratti di provvedimenti formati a seguito di silenzio-assenso.

Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a **dodici mesi**, al fine di "consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico".

Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all'annullamento d'ufficio viene **ulteriormente ridotto a sei mesi**.

In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l'ulteriore riduzione risponde all'esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.

Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-*bis* dell'articolo 21-*nonies* della L. 241/1990 il quale dispone che l'esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

Articolo 2 (Interscambio di pallet)

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l'**interscambio di pallet**. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono “*pallet* interscambiabili” a qualunque titolo - fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito - a restituire un uguale numero di *pallet*, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di **calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili**, affidato, secondo la disciplina novellata, alle **organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento**, che costituiscono i cosiddetti “**Sistemi-pallet**”. Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul **buono pallet** (*voucher* nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla **procedura** da seguire per lo scambio.

Il **comma 2** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'articolo 2, comma 1, riscrive gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* e abroga l'articolo 17-*quater* del [decreto-legge n. 21 del 2022](#) (come convertito dalla legge n. 51 del 2022).

L'articolo 17-*bis* del citato d.l. n. 21 del 2022 fa riferimento ai *pallet* di cui alla norma UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti. Si tratta di piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali mediante carrelli *transpallet* o carrelli elevatori a forche e altre attrezzature di movimentazione, anche costruite o equipaggiate con strutture superiori.

La **lettera a)** del **comma 1** propone modifiche all'art. 17-*bis* del citato d.l. n. 21 del 2022.

La **novella**, in primo luogo, incide sul comma 1 dell'art. 17-*bis* in parola, specificando che il sistema di interscambio si applica ai *pallet* utilizzati nell'ambito del **territorio nazionale e contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione**, che li rendono riconoscibili e identificabile. Si prevede esplicitamente che sono esclusi dalla disciplina in esame i *pallet* non interscambiabili la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione.

Si prevede, altresì, che la presente disciplina sull'interscambio non si applica agli scambi commerciali con destinazione o provenienza **al di fuori del territorio nazionale**.

Sono modificate, in secondo luogo, sulle **definizioni** contenute nel comma 2 dell'art. 17-*bis* medesimo.

Viene introdotta la definizione di “*pallet* riutilizzabile” (destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo) e si definisce “**interscambiabile**” il *pallet* “standardizzato” e “riutilizzabile”.

Il testo vigente già contiene la definizione di “*pallet* standardizzato”, ossia il *pallet* comprendente talune tipologie di tali piattaforme che rispondono alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi. Si demanda la definizione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di *pallet* a specifici capitoli tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale. La **disposizione in esame** propone l'integrazione della definizione di “*pallet* standardizzato”, specificando che esso comprende una serie di tipologie di *pallet* dotati di **capitoli tecnici di produzione e riparazione**, utilizzati per usi specifici.

Inoltre, il *pallet* interscambiabile non è ceduto al destinatario della merce né a titolo di vendita (come previsto nel testo vigente), né a **titolo gratuito** (secondo un'integrazione introdotta dalla novella in esame), ma viene **scambiato con un altro *pallet* della stessa tipologia**.

Viene introdotta, con ulteriore modifica, la nozione di “**Sistemi-*pallet*”**.

Si tratta delle **organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i *pallet* interscambiabili**.

Tali organizzazioni definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione dei *pallet*.

La disposizione richiede che i Sistemi-*pallet* debbano essere **titolari o gestori di marchi registrati**, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC, e altri) e **avere capitoli e regolamenti tecnici di produzione e riparazione** che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio.

I Sistemi-*pallet* devono inoltre essere dotati di **sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità** condotti da enti terzi indipendenti di certificazione.

I **documenti tecnici** di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei *pallet*, devono essere **disponibili sul sito internet ufficiale del sistema-*pallet***.

Il Sistema-*pallet* deve adottare una **metodologia di calcolo del valore medio di mercato** del *pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, e altri). Inoltre, il valore del *pallet* risultante da tale calcolo deve essere reso pubblico e **reperibile sul sito internet ufficiale del medesimo Sistema-*pallet***.

Secondo la **relazione illustrativa**, la proposta di modifica del sistema di interscambio trae origine da talune criticità riscontrate in fase di attuazione anche in relazione alla definizione del valore di mercato del *pallet*.

La norma vigente demanda il calcolo di tale valore ad un **decreto ministeriale**. La disposizione in esame prevede, come detto, che le **organizzazioni di riferimento definiscano una metodologia per il calcolo del valore del *pallet***.

Sono inoltre introdotte le seguenti nuove definizioni:

- **tipologia di *pallet***, che identifica i marchi registrati del Sistema-*pallet* di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);
- **stato di conservazione**, corrispondente al grado di usura del *pallet*;
- **conformità tecnica** inerente al rispetto delle caratteristiche tecniche del *pallet* al capitolato di produzione o riparazione.

La **lettera b)** riscrive l'articolo 17-ter del citato d.l. n. 21 del 2022 che disciplina la **procedura di scambio**.

Il sistema di interscambio (secondo il comma 1 dell'art. 17-ter in parola) pone in capo al soggetto che riceve “*pallet* di cui all'articolo 17-bis” l'obbligo di restituire, al proprietario o al committente nonché, secondo un'integrazione proposta dalla **novella in esame**, al **diverso soggetto da questi indicato**, di un uguale numero di *pallet* aventi caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei *pallet* ricevuti. È fatta salva la compravendita e, secondo ulteriore integrazione proposta dalla **disposizione in esame**, la **cessione a titolo gratuito**.

La disposizione, come **novellata**, specifica che la restituzione dei *pallet* debba avvenire **nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti** e comunque ad una “**distanza ragionevole**”, la cui definizione è demandata alle **linee guida** previste dal nuovo comma 13 dell'articolo 17-ter in commento.

La tipologia, la quantità e - a discrezione del proprietario dei *pallet* - la qualità dei *pallet* interscambiabili sono indicate, secondo il **testo novellato**, nei relativi **documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi**.

La novella mantiene ferme:

- la **disciplina in materia di imballaggi**, contenuta nel Titolo II - parte IV, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (“codice ambientale”);
- le disposizioni su **imballaggi e unità di movimentazione** contenute nell'articolo 11-bis [del decreto legislativo n. 28 del 2005](#) (recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia

di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore").

Il richiamato art. 11-*bis* stabilisce che l'impresa di autotrasporto ("vettore") non è tenuta, al termine delle attività di trasporto, alla restituzione degli imballaggi o unità di movimentazione eventualmente utilizzati. Se il committente e il destinatario si sono accordati per la restituzione dei suddetti materiali, il vettore non è responsabile per il rifiuto da parte del destinatario di adempiere, in tutto o in parte, alla restituzione concordata. Il vettore ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 17-*ter*, l'**obbligo di restituzione dei *pallet*** permane anche quando il soggetto tenuto alla restituzione si avvale di soggetti terzi ed indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi *pallet*.

Il comma 3 dell'art. 17-*ter*, come modificato, dispone circa l'emissione del **"buono *pallet*"** (secondo la nuova dicitura che sostituisce l'espressione *voucher*) quando sia **impossibile procedere immediatamente all'interscambio**.

Come nel testo vigente, si prevede che il buono possa essere digitale o cartaceo e cedibile a terzi senza vincoli di forma. La **novella** stabilisce che per motivate ragioni organizzative e dimensionali (la cui specificazione è demandata alle linee guida previste dal nuovo comma 13 del medesimo art. 17-*ter*), il soggetto obbligato alla restituzione, previa sua richiesta, predispone un buono cartaceo parzialmente precompilato, da completare e sottoscrivere contestualmente alla consegna dei *pallet*, restituendone copia al proprietario o committente. Tale buono è allegato ai documenti di trasporto.

Si stabilisce, tuttavia, che **decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione rimanga valido il solo buono digitale**.

Sono quindi specificati i **contenuti del buono**. Essi sono: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione - compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica - i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei *pallet* da restituire.

Il **possesso del buono dà diritto alla restituzione dei *pallet*** ivi indicati, ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile.

Tale articolo 1996 disciplina i **titoli rappresentativi** di merci, ossia quei titoli che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi

specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporre mediante trasferimento del titolo.

Qualora il buono non riporti tutte le informazioni richieste, il suo possessore ha diritto di richiedere al soggetto obbligato una **somma pari al valore commerciale del *pallet* moltiplicato per il numero di *pallet* da restituire**.

Riprendendo quanto stabilito a legislazione vigente, il comma 4 dell'art. 17-ter stabilisce che la **mancata restituzione dei *pallet* entro sei mesi dalla data di emissione del buono** comporta, per il soggetto obbligato, il pagamento del valore commerciale dei *pallet* non restituiti. Il possessore del buono è comunque tenuto a riconsegnarlo all'emittente, sia in caso di restituzione, sia in caso di pagamento del valore dei *pallet* stessi.

Il pagamento delle somme alla scadenza del buono (nuovo comma 5 dell'art. 17-ter) non può essere richiesto dal suo se questi non abbia dato seguito, entro sei mesi dalla data di emissione del buono medesimo, ad almeno una richiesta di recupero trasmessa dal soggetto obbligato con *e-mail* all'indirizzo ivi specificato, con adeguato preavviso. In tal caso, il possessore del buono procede ad una richiesta di recupero dei *pallet* al soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento del valore dei *pallet*.

Il nuovo comma 6 dell'art. 17-ter prevede il **pagamento immediato del valore commerciale dei *pallet* in caso di mancata riconsegna di uno o più *pallet* o mancata emissione del buono *pallet***.

Il nuovo comma 7 dell'art. 17-ter specifica che i soggetti coinvolti nell'interscambio di *pallet* debbano far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-*pallet*.

Il comma 8, riproducendo il contenuto del comma 5 del medesimo art. 17-ter, stabilisce la **nullità di ogni patto contrario alle presenti disposizioni**.

I commi da 9 a 11 dell'art. 17-ter riguardano taluni **compiti dei Sistemi-*pallet***.

Tali sistemi sono chiamati, come già detto, a **determinare la metodologia per calcolo del valore di mercato dei *pallet* riconducibili al sistema medesimo**. Entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre ogni Sistema *pallet* provvede a **pubblicare** sul proprio sito *internet* ufficiale il valore calcolato. In caso si ometta tale pubblicazione, viene applicato l'ultimo valore pubblicato.

Le disposizioni dell'art. 17-ter in commento **non si applicano ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare il valore medio di mercato del pallet di riferimento entro i 12 mesi successivi all'ultimo dato pubblicato** (nuovo comma 12).

Inoltre, i Sistemi-pallet svolgono **compiti di monitoraggio e controllo**, nonché di **segnalazione** di violazioni alle autorità competenti. Essi sono anche destinatari, come le autorità competenti, di segnalazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti nel mercato dei *pallet*.

Il nuovo comma 13 dell'art. 17-ter demanda alle **associazioni** maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, la redazione di **linee guide operative** per il sistema di interscambio. Tali linee guida sono redatte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che ad esse sia data adeguata **pubblicità** e che siano trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La **lettera c) del comma 1** reca l'abrogazione dell'articolo 17-*quater* del d.l. n. 21 del 2022. Esso stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni sull'interscambio contenute negli articoli 17-*bis* e 17-ter non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale clausola di **invarianza finanziaria** è trasposta nel **comma 2** del presente **articolo 2 del disegno di legge**.

Articolo 3

(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)

L'**articolo 3**, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, abroga la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.

L'**articolo 3** inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche all'[articolo 3](#) del decreto-legge n. 163/1971 che tratta del regime fiscale degli apparecchi di accensione.

L'articolo 3 stabilisce le regole per ottenere una **licenza fiscale** per la fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso e vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e dei loro componenti. Gli **apparecchi di accensione**, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, sono definiti come qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi, con esclusione degli accendigas per uso domestico e degli accenditori di stufe a kerosene.

L'articolo 3 qui in commento dispone la soppressione del primo e secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3, che prevedono che sia vietato fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario e che non costituisca pubblicità l'iscrizione sui medesimi apparecchi del nome della ditta costruttrice.

Ai sensi dell'articolo 3, la **licenza** deve essere rilasciata dall'**Amministrazione finanziaria** e ha validità annuale, rinnovandosi automaticamente con il pagamento dei diritti annuali. Se il pagamento non viene effettuato nei tempi stabiliti, la licenza decade, ma può essere rinnovata pagando entro 15 giorni con una multa che varia tra 10.000 e 100.000 lire (che corrisponde a: da 5,16 euro a 51,65 euro).

I diritti annuali per le licenze sono:

- 100.000 lire (che corrispondono a circa 51,65 euro) per la fabbricazione di apparecchi di accensione e pezzi di ricambio principali, esclusi accendigas e accendisigari per auto;
- 50.000 lire (che corrispondono a circa 25,82 euro) per la fabbricazione di accendisigari per auto;
- 25.000 lire (che corrispondono a circa 12,92 euro) per la distribuzione all'ingrosso dei predetti prodotti;

- 10.000 lire (che corrispondono a circa 5,16 euro) per la vendita al pubblico di questi prodotti.

È previsto altresì che i fabbricanti che vendono direttamente all'ingrosso o al dettaglio non devono pagare i diritti per la distribuzione o la vendita al pubblico e i rivenditori di generi di monopolio non devono pagare per la vendita al pubblico.

Nella formulazione precedente, si prevedeva da un lato il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario, dall'altro che l'iscrizione del nome della ditta costruttrice non fosse considerata pubblicità. Da ultimo, l'articolo dispone che la vendita di accendini tascabili è riservata alle rivendite di generi di monopolio, salvo eccezioni per certi tipi di accendini (e.g., in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi) che possono essere venduti da privati con la licenza di vendita.

Si ricorda che l'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 331/1993 aveva disposto l'abrogazione delle licenze previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 163/1971, ma a sua volta detto comma 5 dell'articolo 35 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 48/2010, riportando in vigore il sistema di licenze appena descritto.

Articolo 4

(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

L'articolo 4 – inserito dal Senato – reca alcune novelle al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#); le novelle concernono alcune disposizioni nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi) –.

La novella di cui al **comma 1, lettera b), numero 1)**, riguarda l'obbligo (a carico del datore di lavoro) di presentare allo sportello unico per l'immigrazione² anche un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; in tale ambito, la novella stabilisce norme specifiche per i casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata.

La novella di cui al successivo **numero 2)** prevede una fattispecie di riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione (nulla osta previsto nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi in oggetto)³. La riduzione concerne i casi di partecipazione, da parte del lavoratore straniero oggetto della richiesta di nulla osta⁴, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, programmi previsti dall'articolo 23 del suddetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

La novella di cui alla **lettera a)** concerne il contenuto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del

² Lo sportello unico per l'immigrazione è istituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo (articolo 22, comma 1, del suddetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

³ Si ricorda che per il nulla osta al lavoro nell'ambito delle procedure di rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale il termine in oggetto è invece pari a venti giorni (articolo 24, comma 2, del suddetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni).

La determinazione del riferimento temporale dal quale inizia a decorrere il termine medesimo è oggetto (con riguardo anche alla procedura inerente al lavoro stagionale) delle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del [D.L. 3 ottobre 2025, n. 146](#), attualmente in fase di conversione alle Camere.

Si ricorda che la disciplina specifica sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale concerne le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero (cfr. l'articolo 24, comma 1, del medesimo testo unico, e successive modificazioni).

⁴ Richiesta (nominativa) presentata dal datore di lavoro.

permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro⁵) e, più in particolare, la garanzia da parte del datore di lavoro, che deve essere contenuta nel contratto, riguardante la disponibilità di un alloggio per il lavoratore; in tale ambito, la novella modifica i parametri minimi dell'alloggio medesimo.

Più in particolare, la novella di cui al **comma 1, lettera b), numero 1)**, prevede che il suddetto obbligo di presentazione di idonea documentazione, di cui all'articolo 22 del Testo unico dell'immigrazione (TUI, decreto legislativo n. 286 del 1998), possa essere adempiuto, in alcune fattispecie, anche nei seguenti termini: nell'ipotesi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantieri temporanei o mobili, il datore di lavoro può presentare un'autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti posti dall'allegato XIII del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni, allegato recante le "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere"⁶; nell'ipotesi in cui l'alloggio sia costituito da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata, al fine dell'attestazione dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della denominazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico dei soggetti della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore applicabile.

Si segnala peraltro che il recente DL 146/2025 in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nel testo risultante al termine dell'esame alla Camera in prima lettura (l'esame si è concluso il 18 novembre 2025, interviene sul medesimo articolo:

- modificando la disciplina sulla decorrenza del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, in modo che tale termine decorra dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro viene imputata all'interno della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso, e non, come precedentemente previsto, dalla data di presentazione della richiesta;
- elevando da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della richiesta di nulla osta;

⁵ Si ricorda che nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il suddetto nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale (cfr. l'articolo 22, comma 6-bis, e il citato articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

⁶ Tali prescrizioni si applicano ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 88 e dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni.

- elevando da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Riguardo alla summenzionata novella di cui al **numero 2)** della stessa **lettera b)** – che, come già sopra segnalato, prevede la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione in caso di partecipazione ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, previsti dall’articolo 23 del TUI – si ricorda altresì che vige il principio⁷ secondo cui, qualora il termine per la decisione sul nulla osta scada senza che siano state acquisite, tramite la questura, informazioni relative ad elementi ostativi, il nulla osta deve essere comunque rilasciato.

Si segnala che il già richiamato D.L. 146/2025, come modificato al termine dell’esame in prima lettura, interviene sulla disciplina relativa all’istruzione e alla formazione nei Paesi di origine:

- eliminando il requisito secondo il quale la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;
- prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro sette giorni dall’inizio dei corsi nei Paesi di origine, le generalità, non solo dei partecipanti ai corsi (come già previsto), ma anche dei datori di lavoro, nonché, al termine dei corsi, le generalità dei datori di lavoro interessati all’assunzione dei partecipanti;
- estendendo da sei a dodici mesi, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027, il termine per presentare la domanda di visto di ingresso allorquando siano state completate le attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

La novella di cui alla **lettera a)**, in primo luogo, pone il riferimento ai parametri minimi dell’alloggio previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975⁸ – relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione – in sostituzione del riferimento vigente ai parametri minimi posti dalla disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In secondo luogo, la novella fa salve – in sostituzione

⁷ Principio di cui al comma 5.01 dell’articolo 22 e al citato comma 2 dell’articolo 24 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998. Riguardo ad una norma di esclusione di tale principio, cfr. l’articolo 3 del [D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187](#).

⁸ Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

dell'obbligo di garanzia in oggetto – le previsioni specifiche introdotte dalla novella di cui al **numero 1)** della **lettera b)**.

Articolo 5
(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

L'**articolo 5** prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore.

L'**articolo 5** composto da un unico comma introduce modifiche all'articolo [185-bis, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (c.d. Codice dell'ambiente).

L'articolo 185-*bis*, nella parte IV in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, rubricato "Deposito temporaneo prima della raccolta" impone **specifiche condizioni** in tema di modalità di raggruppamento dei rifiuti (effettuato come deposito temporaneo) ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

Nello specifico la lettera b) dell'articolo in questione prevede, nella attuale formulazione, che esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Con la **novella in esame** si prevede che il suddetto deposito possa essere effettuato «nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

Articolo 6 ***(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)***

L'**articolo 6** consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di procedere in via sperimentale all'**irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto** presso i centri di saggio o gli enti pubblici di ricerca riconosciuti.

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato**, consiste in un **unico comma** che modifica il [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#) mediante l'inserimento di un **nuovo articolo 13-bis**, a sua volta composto di sette commi. Quest'ultimo reca semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione.

Il [decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#) norma l'attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei **pesticidi**.

La disciplina dei fitosanitari deriva, anzitutto, dal complesso della normativa europea. In particolare, il [regolamento \(CE\) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari](#), più volte modificato, definisce norme per l'autorizzazione alla vendita, all'uso e al controllo dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, secondo il principio di precauzione. All'interno della categoria dei fitosanitari rientrano tutti prodotti utilizzati per proteggere o preservare vegetali, per influenzarne la crescita, per eliminare le vegetali indesiderati o per arrestarne lo sviluppo. La sostanza attiva (qualunque sostanza chimica, estratto vegetale o microrganismo che agisca contro i parassiti o sulla pianta) presente nel prodotto fitosanitario è approvata se:

- i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva:
 - sono efficaci;
 - non hanno alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana;
 - non hanno alcun effetto inaccettabile sull'ambiente;
 - non provocano ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari.
- I residui di questi prodotti non devono avere alcun effetto nocivo sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente.

La Commissione europea o le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro dell'Unione possono applicare criteri e limitazioni relative, ad esempio, al livello minimo di purezza, al tipo di preparazione e al modo e alle condizioni di utilizzo, nell'ambito dell'approvazione di una sostanza attiva o dell'autorizzazione all'uso di un prodotto fitosanitario. La Commissione fornisce

solitamente la prima approvazione di una sostanza attiva per un periodo non superiore a 10 anni. Il rinnovo dell'approvazione non può superare i 15 anni. Le domande di approvazione di sostanze attive, accompagnate dalle informazioni scientifiche necessarie, devono essere presentate alle autorità nazionali. Esse hanno 12 mesi di tempo per esaminare la richiesta, che viene successivamente valutata *inter pares* dagli Stati membri e dall'[Autorità europea per la sicurezza alimentare](#) (EFSA).

Tale disciplina generale è integrata dalla citata [Direttiva 2009/128/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva stabilisce le regole per ridurre i rischi che questi rappresentano per la salute umana e l'ambiente, nonché per promuovere l'impiego di una difesa integrata composta da varie tecniche, quali ad esempio alternative non chimiche. La normativa non impedisce ai paesi dell'UE di limitare o vietare l'impiego dei pesticidi in circostanze o aree specifiche.

L'Italia ha recepito la direttiva in oggetto con il [decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150](#), che ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", tenendo conto del principio di precauzione. Per l'attuazione di tale direttiva è stato definito un Piano d'azione nazionale (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari (art. 6). Il Piano di Azione, adottato in Italia con [Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014](#), promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

Per quanto riguarda i fitosanitari, il [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 540 del 2011](#) stabilisce l'elenco delle sostanze attive approvate (l'elenco viene aggiornato periodicamente, indicando i rinnovi nelle scadenze di approvazione dei fitosanitari). Si rinvia alla [banca dati](#) europea dove è possibile trovare, la lista delle sostanze attive ammesse.

Il **comma 1** dell'articolo 13-*bis*, introdotto dalla disposizione in argomento, prevede che sia consentita, **in deroga alle norme vigenti ed in via sperimentale**, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (*Unmanned Aircraft System*). Tale attività deve compiersi su terreni qualificati come agricoli dai vigenti strumenti urbanistici e deve essere svolta nei limiti e con le modalità stabilita nell'articolo introdotto.

Come ricorda la stessa disposizione, le operazioni UAS (*Unmanned Aircraft System* – “sistema aeromobile senza equipaggio”) e, più in generale, la normativa per l'esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni sono disciplinati dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/947](#) della Commissione, del 24 maggio 2019. In esso si distinguono tra tre diverse categorie di operazioni UAS, distinte in “aperta”, non soggetta ad autorizzazione, “specificata”, soggetta ad un'autorizzazione, e “certificata”, in cui è necessaria una certificazione dell'operatore remoto.

Determinanti, ai fini di dar seguito a tale classificazione, sono requisiti quali la tipologia di mezzo impiegato, le operazioni e il tipo di trasporto (merci, merci pericolose, persone) che compie e se il luogo di sorvolo vede assembramenti di persone (artt. 3-6). Il Regolamento detta quindi norme in relazione alle competenze e all'età minima dei piloti (art. 7-8), valutazione dei rischi (art. 11), autorizzazione e immatricolazione degli operatori (artt. 12, 14) e altre forme di normazione di alcune specifiche tipologie di operazioni, condizioni di sicurezza. Vengono quindi disciplinati i compiti che l'autorità competente, designata dallo Stato, deve adempiere in relazione all'applicazione del Regolamento e la delle norme di sicurezza.

Si rammenta che sono molteplici gli atti normativi emanati dall'Unione Europea in materia di sistemi aeromobili senza equipaggio. Ad alcuni di questi rinvia lo stesso Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, modificato, da ultimo, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110.

Si ricordano:

[Regolamento \(UE\) 2018/1139](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/945](#) della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio;

[Regolamento delegato \(UE\) 2024/1107](#) della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti;

[Regolamento delegato \(UE\) 2024/1108](#) della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio;

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1109](#) della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203;

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/1110](#) della Commissione, del 10 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda le norme e le procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

Quanto, invece, alla materia dell'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari essa è disciplinata dall'art. 13 del citato decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150. Più specificamente, esso prevede che l'irrorazione aerea sia generalmente vietata ma che possa essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero della salute, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo in casi particolari, e ove siano soddisfatte una serie di condizioni:

a) non devono esistere modalità di applicazione alternative oppure l'irrorazione aerea deve presentare evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

b) i prodotti fitosanitari utilizzati devono essere già registrati in seguito ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'impiego nell'irrorazione aerea, a seguito di una valutazione specifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente ivi disciplinata;

c) l'utilizzatore professionale che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso dell'adeguata e specifica formazione, disciplinata all'articolo 7 e obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti;

d) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere certificati secondo le modalità individuate nel Piano d'azione nazionale;

e) se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi. La zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;

f) le attrezzature e gli aeromobili utilizzati per l'irrorazione aerea devono essere equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti irrorati.

Le autorizzazioni in deroga devono inoltre precisare le colture e gli organismi oggetto dell'intervento, i prodotti utilizzabili, le aree da trattare, circostanze e prescrizioni come le condizioni meteorologiche, misure per avvertire la popolazione potenzialmente esposta, le modalità di monitoraggio. Pone inoltre precisi obblighi di valutazione dei rischi, dell'opportunità e degli effetti dell'intervento in capo alle Regioni e alle Province autonome, oltre a richiedere che esse inoltrino specifica informativa al Ministero della salute, a seguito della quale quest'ultimo rende loro un parere.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025 ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione in commento, alla luce del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, secondo cui la disposizione derogatoria deve sempre richiamare la disposizione generale derogata.

Il **comma 2** prevede che l'irrorazione venga effettuata:

a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sopra citato, disciplinato all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;

Si ricorda che la disposizione, nel testo introdotto nel corso dell'esame in 1a commissione al Senato, prevedeva come ulteriore condizione per derogare alla normativa vigente, che l'irrorazione

aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS venisse effettuata presso centri di saggio o Enti pubblici di ricerca riconosciuti dal MASAF per le prove di campo e/o dal Ministero della salute per gli aspetti di conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio (BPL), secondo quanto previsto dalla normativa UE vigente. Tale condizione è stata espunta a seguito dell'esame in Assemblea.

Il **comma 3** prevede che le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 13-*bis* vengano disciplinate attraverso un decreto volto ad assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana ed animale. Questo dovrà essere adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente articolo. Nel corso dell'esame in Assemblea, il Senato è ulteriormente intervenuto sul comma 3 in oggetto, precisando che col decreto di attuazione dovranno essere individuate, inoltre, la tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento di irrorazione, oltreché la tipologia di prodotti utilizzabili.

Il **comma 4** dispone che l'effettuazione della predetta irrorazione, o di cicli di irrorazioni, sia preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono.

Si ricorda che disciplinata l'art. 19 della [legge 241/1990](#) pone un regime generale di comunicazione preventiva a una pubblica amministrazione in merito all'avvio di una specifica attività, denominato Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA). La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce al potere autorizzatorio della pubblica amministrazione, finalizzato all'emanazione di un atto di consenso all'esercizio dell'attività, il diritto ex lege del privato di svolgere un'attività avviandone l'esercizio previa segnalazione. La SCIA sostituisce, infatti, ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente Sull'istituto della SCIA, nell'ottica di una ulteriore semplificazione circa la sua applicazione, sono intervenuti i decreti legislativi attuativi della legge dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore, cioè ogni atto di tipo vincolato (mentre il silenzio assenso opera in procedimenti in cui sono previste autorizzazioni a carattere discrezionale). In secondo luogo, deve trattarsi di attività per le quali non sia previsto alcun limite o contingente complessivo. In tali casi, la disciplina generale consente l'avvio dell'attività contestualmente alla presentazione della segnalazione allo sportello unico. Resta in capo all'amministrazione un potere di controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dal privato con i presupposti e i

requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Sull'istituto della SCIA, nell'ottica di una ulteriore semplificazione circa la sua applicazione, sono intervenuti i decreti legislativi attuativi della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124/2015 – c.d. “Legge Madia”), in particolare il [decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126](#) e il [decreto legislativo 26 novembre 2016, n. 222](#) (c.d. Decreto SCIA 2).

Il **comma 5** prevede che i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorino i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica citata al comma 4 e dal decreto interministeriale attuativo previsto al comma 3.

Il **comma 6**, dispone che l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette venga autorizzata dall'Ente responsabile, che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si rammenta che l'articolo 11, comma 3, lettera h), della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), cui rimanda la disposizione in commento, prevede che, salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali, nei parchi sono vietate attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. Tra questi, figura il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Il **comma 7** dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che non debbano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• *L'agricoltura di precisione nel panorama normativo italiano*

Per Agricoltura di precisione (Adp) si intende un insieme di tecnologie e strumenti applicati ai processi produttivi in agricoltura posti in essere al fine di migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. La "precisione" introdotta da tali tecnologie consente di effettuare una distribuzione mirata dei principali fattori di produzione (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci) solo dove serve e nella quantità corrispondente al reale fabbisogno della coltivazione in atto.

Agricoltura 4.0 è un termine utilizzato per definire la versione più evoluta dell'agricoltura di precisione.

Numerose sono le metodologie impiegate nell'agricoltura 4.0 dall'agrometeorologia alla robotica, dall'intelligenza artificiale all'Internet of things. Tra queste figurano i servizi di trattamento in campo con droni in cui questi ultimi vengono utilizzati al fine di effettuare trattamenti di precisione in campo (lotta biologica a insetti/parassiti).

L'agricoltura di precisione è stata incentivata dal legislatore interno nelle ultime leggi di bilancio e nel [PNRR](#) essa è presente all'interno della missione M2C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile". In questa ultima componente è ricompreso, infatti, l'investimento 2.3 riguardante l'Innovazione e la meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" la cui dotazione finanziaria ammonta a 500 milioni di euro.

Al fine di favorire l'innovazione finalizzata all'incremento della produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è stato istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. (articolo 1, commi 428-431, [L. n. 197/2022](#) - Legge di bilancio 2023). Le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Con il D.M. 9 agosto 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 12, comma 8, del [decreto-legge n. 61 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha introdotto una misura straordinaria di sostegno in favore delle aziende agricole aventi sede nei territori colpiti da alluvioni a maggio 2023 (site in Emilia Romagna e alcune zone delle Marche e della Toscana). A tale scopo, il predetto Fondo per l'innovazione in agricoltura è stato destinato - nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 - a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati dalle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali sopra richiamati.

Da ultima, il D.L. n. [95/2025](#), all'art. 15, comma 2, dispone un rifinanziamento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, che viene incrementato, per l'anno 2025, di 47 milioni di euro. Le finalità che la stessa disposizione intende perseguire consistono nel sostegno all'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Per l'attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione

delle frodi, nonchè il sostegno delle politiche forestali nazionali è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 456, [L. n. 197/2022](#)). Anche per gli anni 2024-2026 tale attività è finanziata con 10 milioni di euro (articolo 1, comma 447, [L. n. 213/2023](#)).

Al fine di contenere la diffusione dell'organismo nocivo «*Phoma tracheiphila*», detto «mal secco degli agrumi»- specificatamente alle cultivar IGP - è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, comma 426, [L. n. 197/2022](#)). Gli obiettivi del Fondo sono stati ampliati includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari (art. 1, comma 550, [L. 207/2024](#) - Legge di bilancio 2025).

Articolo 7

(Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)

L'articolo in titolo interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di **autoriparazione**.

La disposizione interviene sull' [articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224](#), concernente la disciplina dell'**attività di autoriparazione**, aggiungendo dopo il secondo periodo un ulteriore periodo in virtù del quale una volta frequentato con esito positivo il corso previsto dal periodo precedente, le imprese dovranno inviare una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Legge 11 dicembre 2012, n. 224	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in esame
Art. 3 (Norme transitorie)	Art. 3 (Norme transitorie)
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i dodici anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere	2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i dodici anni e sei mesi successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere

Legge 11 dicembre 2012, n. 224	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in esame
a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.	a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

Articolo 8 ***(Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)***

L'**articolo 8**, aggiunto durante l'esame in prima lettura, amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le **targhe** (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i **cantieri** (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono.

L'**articolo 8**, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene su una disposizione della [legge di bilancio 2020](#) (L. n. 160/2019) relativa al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. "canone unico"). Tale canone è stato istituito dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Nello specifico, l'articolo 8 interviene sull'art. 1, **comma 833**, della predetta legge di bilancio che disciplina le esenzioni dal canone, modificandone la **lettera l)**.

La lett. l) attualmente vigente prevede che siano esenti dal canone le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

Con la modifica in esame, si prevede che siano esenti non solo le insegne, ma anche le **targhe** che contraddistinguono non solo la sede ma anche il **cantiere**, ove si svolge l'attività cui si riferiscono (la superficie indicata è la medesima, ossia fino a massimo 5 metri quadrati).

• ***Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. "canone unico")***

La legge di bilancio 2020, **ai commi 816-836**, ha istituito il **canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** – a partire dal 1° gennaio 2021 - per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Detto canone ha **sostituito** la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (**ICPDPA**), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (**CIMP**) e del canone per l'occupazione delle strade.

Per un approfondimento si rinvia al [dossier](#) a commento delle disposizioni riferite al canone.

Per quanto attiene alle esenzioni, oggetto di modifica dal presente articolo del disegno di legge, **secondo il comma 833, sono esenti dal canone:**

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, ed **ora anche le targhe o simili, e non solo nella sede in cui si svolge l'attività, ma anche quelle collocate sui cantieri;**

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 9

(Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese)

L'**articolo 9**, inserito dal Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la **facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Nel dettaglio, l'articolo in esame, attraverso una novella all'articolo 60, comma 7-bis, del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) (come convertito dalla legge n. 126 del 2020), estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di **non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

L'articolo 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 7-bis, consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di **non effettuare**, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, **fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi di tale comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Tale facoltà è stata più volte prorogata con successivi provvedimenti.

L'articolo 1, comma 711 della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)) l'ha prorogata all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non avessero effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'articolo 3, comma 5-*quiquiesdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato la sospensione all'esercizio successivo a quello in corso nell'agosto 2020 per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (e quindi non solo quelli che non avessero già effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento).

L'articolo 5-bis del [decreto-legge n. 4 del 2022](#) (come convertito dalla legge n. 25 del 2022) ha esteso la sospensione dell'ammortamento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato la sospensione all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

I **principi contabili internazionali**, denominati "IAS/IFRS", sono principi contabili approvati dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) e omologati (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002) dal regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento della Commissione [n. 1126/2008](#) del 3 novembre 2008. Essi sono stati introdotti allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari europei.

L'articolo 2426, primo comma, numero 2), del **codice civile** prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 10

(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

L'**articolo 10** sopprime l'obbligo per l'**aspirante guida alpina** di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della **formazione** in caso di **trasferimento** dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli **accompagnatori di media montagna** ricomprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi.

Il **comma 1 dell'articolo in esame** modifica alcune disposizioni della legge n. 6 del 1989.

• *La professione di guida alpina*

La **legge 2 gennaio 1989, n. 6** stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, disciplinandone le modalità operative.

In particolare l'**articolo 2** - dopo aver identificato la guida alpina in colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le attività di accompagnamento di persone - suddivide, all'**articolo 3**, la professione nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo.

L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide (**art. 4**). I Collegi regionali sono coordinati dal Collegio nazionale delle guide (CONAGAI), vigilato dal Ministero del turismo (**art. 15**).

Ai sensi dell'**articolo 5**, sono condizioni per l'iscrizione all'albo i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Per quanto riguarda la figura dell'aspirante guida alpina, l'**articolo 3** stabilisce che l'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo (comma 2). Inoltre l'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo (comma 3). Tuttavia l'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale (**comma 4**).

Normativa regionale sulle guide alpine

La **professione di guida alpina** (nel caso della Campania e della Sicilia anche di guida vulcanologica) è disciplinata dalle seguenti leggi regionali:

- Abruzzo: legge 16 settembre 1998, n. 86;
- Campania: legge 16 marzo 1986, n. 11;
- Emilia Romagna: legge 1° febbraio 1994, n. 3;
- Friuli Venezia Giulia: legge 16 gennaio 2002, n. 2;
- Liguria: legge 17 dicembre 2012, n. 44;
- Lombardia: legge 1° ottobre 2014, n. 26;
- Marche: legge 23 gennaio 1996, n. 4, titolo IV;
- Piemonte: legge 29 settembre 1994, n. 41;
- P.A. Bolzano: legge 13 dicembre 1991, n. 33;
- P.A. Trento: legge 23 agosto 1993, n. 20;
- Sicilia: legge 6 aprile 1996, n. 28;
- Toscana: legge 20 dicembre 2016, n. 86, artt. 145-157;
- Valle d'Aosta: legge 7 marzo 1997, n. 7;
- Veneto: legge 3 gennaio 2005, n. 1.

La Regione Lazio con la legge n. 3 del 2007 ha disciplinato la professione di accompagnatore di media montagna (figura prevista dalla legge n. 6 del 1989), ma non quella di guida alpina. Le guide alpine laziali sono iscritte al Collegio regionale delle guide alpine dell'Abruzzo.

In particolare, la **lettera a)**, abrogando il comma 4 dell'articolo 3, **elimina** la previsione per l'aspirante guida di dover **conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno** successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della

professione come aspirante guida. In mancanza, l'aspirante guida decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale.

Ne consegue che – venendo meno il limite di dieci anni entro il quale l'**aspirante guida alpina** deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, con conseguente decadenza di diritto dall'iscrizione all'albo (art. 3, co. 4, ora abrogato) – l'aspirante guida alpina può rimanere con tale qualifica senza alcun limite temporale (trattandosi di tre anni rinnovabili) - senza decadere pertanto dall'iscrizione nell'albo professionale - purché adempia agli obblighi di aggiornamento professionale.

La **lettera b)** aggiunge un periodo all'articolo 4, comma 2, relativamente all'**iscrizione all'albo professionale** delle guide alpine.

L'articolo 4 stabilisce che l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo Collegio regionale delle guide come disciplinato dall'articolo 13. Ai sensi del **comma 2**, l'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. Il comma 3 precisa che l'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Il comma 4 dispone che l'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo. Infine ai sensi del comma 5, è considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

La **novella, aggiungendo un periodo finale al comma 2**, dispone che "qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica, intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve **integrare la propria formazione** con i **contenuti** previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione **nella regione o provincia autonoma di**

trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25⁹ della legge n. 6 del 1989."

Sul punto merita richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di **"professioni"**, materia che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione definisce come di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. In materia, infatti, la Corte, con costante giurisprudenza ha riconosciuto che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato; l'intervento regionale si giustifica solo negli ambiti che hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (si veda ad esempio la **sentenza n. 98 del 2013**). La giurisprudenza costituzionale ha anche evidenziato come per taluni aspetti la materia delle professioni si intrecci con quella della **"tutela della concorrenza"**, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). In particolare, la sentenza n. 282 del 2013 ha stabilito che la legge regionale oggetto della sentenza che comportava l'obbligo di iscrizione nell'albo della Regione in cui si intendeva esercitare una determinata professione **non violava** la competenza statale in materia di tutela della concorrenza in quanto **non prevedeva un obbligo di sostenere nuovamente le prove di abilitazione** necessarie e dunque **non configurava un intralcio al libero regime concorrenziale**.

La **lettera c))** modifica "chirurgicamente" l'**articolo 21 della legge n. 6 del 1989** relativamente alla figura degli **accompagnatori di media montagna (AMM)**.

L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento previste dal comma 1 dell'articolo 2, **con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati** e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

⁹ Il richiamato articolo 25 della legge n. 6 del 1989 stabilisce che, al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 (definiti dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo).

Il successivo articolo 22 dispone che nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'**iscrizione in apposito elenco speciale** alla cui tenuta provvede il Collegio regionale delle guide.

L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti indicati all'articolo 5.

Con la modifica disposta dal **punto 1 della lettera c)** in esame viene concessa agli accompagnatori di media montagna la **possibilità** di svolgere attività di **accompagnamento anche in zone rocciose e su terreni innevati**.

Resta fermo il **divieto** per gli accompagnatori di media montagna di svolgere **attività** di accompagnamento **sui ghiacciai e sui terreni** che richiedono per la progressione **l'uso di corda, piccozza e ramponi**.

Il **punto 2 della lettera c)** aggiunge all'articolo 21 il comma 3-*bis* stabilendo che per esercitare l'**attività su terreni innevati**, gli **accompagnatori di media montagna**, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma aggiuntivo, sono tenuti ad **effettuare dei corsi** in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati.

La modifica normativa della figura dell'**accompagnatore di media montagna** si inserisce in un quadro legislativo e giurisprudenziale assai complesso e non omogeneo, spesso in contrapposizione con le attività delle **guide ambientali escursionistiche**" (GAE).

Le GAE sono figure **turistiche non regolamentate**, rientranti negli elenchi previsti dalla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate, eventualmente disciplinate da leggi regionali e che, anche in considerazione anche in base alcune sentenze¹⁰, possono svolgere la propria attività di accompagnamento anche su

¹⁰ La **Corte costituzionale**, con **sentenza n. 459 del 2005**, ha osservato che la "guida-ambientale escursionistica" è figura comunque avente un profilo professionale alquanto differenziato dall'"accompagnatore di media montagna", perché essenzialmente finalizzata ad illustrare "gli aspetti ambientali e naturalistici" dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione "di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi". Conseguentemente ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale priva di fondamento dal momento che "non si erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica". Tali principi sono stati richiamati dalla magistratura amministrativa e ordinaria in sede penale nel caso di ricorsi ad essa sottoposti.

terreni innevati, purché non richiedano l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi.

Non tutte le Regioni hanno poi disciplinato la professione di Accompagnatore di media montagna (AMM), e in alcuni casi la Regione ne ha definito l'ambito operativo altimetrico e la tipologia di percorso, eventualmente facendo riferimento ai criteri di classificazione definiti dal Club alpino italiano (CAI).

Analogamente alcune regioni hanno disciplinato le attività delle GAE nell'ambito della normativa sul turismo o sulle professioni turistiche.

Si è realizzato, pertanto, un quadro normativo complesso, con la professione degli AMM disciplinata per legge statale (e per la quale è previsto l'iscrizione in appositi elenchi speciali obbligata ad una particolare attività di formazione) e talvolta anche da leggi regionali, mentre quella delle GAE è una professione libera, anche se talvolta disciplinata da leggi regionali nell'ambito della normativa sul turismo o sulle professioni turistiche.

Tale diverso status giuridico ha generato spesso conflitti tra le parti, poi risolti in sede giudiziaria¹¹.

Con la modifica disposta dall'articolo in esame, ricomprendendo anche l'accompagnamento in zone rocciose e terreni innevati tra le attività ammesse per gli accompagnatori di media montagna (AMM), si stabilisce tale principio a livello di normativa statale, garantendo ad essi quella parità di trattamento che, attualmente, risulta – in numerose legislazioni regionali – come una “facoltà di fatto” delle guide ambientali escursionistiche (GAE).

Il test di proporzionalità per le limitazioni all'accesso delle professioni regolamentate (decreto legislativo n. 142 del 2020 e direttiva UE 2018/958)

L'articolo 3 del **decreto legislativo n. 142 del 2020** – che ha recepito la direttiva UE 2018/858 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni – prevede che tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio siano tenute ad effettuare una **valutazione di proporzionalità** dell'intervento secondo il modello allegato allo stesso decreto legislativo. In base al comma 3 dell'articolo 3, gli schemi di provvedimento in materia devono essere trasmessi per il parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, il successivo **comma 3-bis**, introdotto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 131 del 2024 (cd. DL salvainfrazioni), prescrive che “in relazione ai progetti di

¹¹ Si veda il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1914 del 2020, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5871 del 2022, nonché, da ultimo, la sentenza della III Sezione del TAR Lombardia n. 3114/2024, pubblicata il 20/6/2025.

legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità (...) è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti (...)"

La **direttiva (UE) 2018/958** impone infatti agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione" (articolo 4, par. 2).

Ai sensi dell'articolo 4, le disposizioni in via di approvazione devono essere accompagnate da una spiegazione dettagliata che consenta di valutare il rispetto del principio di proporzionalità (par. 3) e l'eventuale esito positivo del test è motivato ricorrendo a "elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi" (par. 4). Tali motivazioni devono essere comunicate alla Commissione europea, registrate nella banca dati delle professioni regolamentate e messe a disposizione del pubblico assieme alle disposizioni a cui si riferiscono (articolo 11).

La valutazione della proporzionalità - che, ai sensi del par. 5 dell'articolo 4 deve essere condotta "in modo obiettivo e indipendente" - prosegue anche dopo l'avvenuta approvazione (par. 6), "tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti".

La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori. Non viene peraltro - per espressa disposizione dell'articolo 1 - pregiudicata "la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità".

Prima dell'introduzione di nuove disposizioni - o della modifica di quelle esistenti - gli Stati membri devono attenersi ad alcuni principi generali (non discriminazione sulla base della nazionalità o della residenza, articolo 5, e giustificazione sulla base dell'interesse generale, articolo 6).

In merito ai criteri da prendere in considerazione al fine di assicurare il rispetto della proporzionalità, l'articolo 7 richiede che le nuove norme siano "idonee a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo". Il paragrafo 2 elenca gli elementi da prendere necessariamente in considerazione; il paragrafo 3 invece quelli rilevanti solo "ove pertinenti alla natura e al contenuto della disposizione che si sta introducendo o modificando". Requisiti specifici sono previsti dal paragrafo 4 per la prestazione temporanea ed occasionale di servizi.

L'informazione ai cittadini ed agli altri portatori di interessi è disciplinata dall'articolo 8, ai sensi del quale nel procedimento di introduzione di nuove disposizioni legislative tutte le parti interessate devono essere coinvolte ed avere la possibilità di esprimere la loro opinione, anche tramite consultazioni pubbliche (par. 2). Ai sensi dell'articolo 9 spetta agli Stati membri predisporre mezzi di ricorso effettivo.

Ordinamento della professione di guida alpina (legge n. 6/1989)	
<i>Testo vigente</i>	<i>Modificazioni apportate dall'art. 10 del D.d.l. A.C. 2655</i>
Art. 3 <i>(Gradi della professione)</i>	Art. 3 <i>(Gradi della professione)</i>
1. La professione si articola in due gradi: a) aspirante guida; b) guida alpina-maestro di alpinismo.	1. La professione si articola in due gradi: a) aspirante guida; b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.	2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.	3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.	<i>Abrogato</i>
Art. 4 <i>(Albo professionale delle guide alpine)</i>	Art. 4 <i>(Albo professionale delle guide alpine)</i>
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, é subordinato all'iscrizione in	1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, é subordinato all'iscrizione in

Ordinamento della professione di guida alpina (legge n. 6/1989)	
<i>Testo vigente</i>	<i>Modificazioni apportate dall'art. 10 del D.d.l. A.C. 2655</i>
appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13,	appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13,
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. É ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.	2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. É ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica, intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.	3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.	4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. É considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o	5. É considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o

Ordinamento della professione di guida alpina (legge n. 6/1989)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 10 del D.d.l. A.C. 2655
dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.	dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
(...)	(...)
Art. 21 (Accompagnatori di media montagna)	Art. 21 (Accompagnatori di media montagna)
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.	1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose , dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.	2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.	3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.
	3-bis. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati.

Articolo 11

(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

L'**articolo 11**, composto di un solo comma, modifica il Codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le **strutture alberghiere** di ottenere la concessione, in via temporanea, di **porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio** e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.

L'articolo 11 introduce il comma 1-*bis* all'articolo 20 del Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, al fine di permettere alle **strutture alberghiere** di ottenere in **concessione**, in via temporanea, porzioni di **sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio** e per il **carico e lo scarico di bagagli**.

Tale disposizione è comunque sottoposta alle limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del citato Codice, secondo cui:

- sulle **autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento** (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D)) è **vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale**, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;
- sulle **strade urbane di quartiere** e sulle **strade locali** (rispettivamente strade di tipo E) ed F)), l'occupazione della carreggiata può essere **autorizzata** a condizione che venga **predisposto un itinerario alternativo per il traffico** ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa **non determini intralcio alla circolazione**.

Articolo 12

(Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo)

L'articolo 12, inserito dal Senato, introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.

L'articolo in esame reca disposizioni che integrano, dal punto di vista urbanistico-edilizio, la disciplina (recata dai commi 1-4 dell'art. 14 del D.L. 95/2025) finalizzata ad incentivare la **creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo**, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del D.L. 95/2025, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha autorizzato, nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, la spesa complessiva di 44 milioni di euro per l'anno 2025 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata:

- per un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 16 milioni annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;

- nonché, per l'importo di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027, all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Il comma 2 di tale articolo precisa che le citate risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il comma 4 demanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo l'individuazione delle tipologie di costo, delle specifiche categorie dei soggetti beneficiari e delle modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori in questione, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Viene altresì stabilito che con tale decreto sono inoltre definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca.

L'integrazione prevista dalla norma in esame si sostanzia nell'introduzione del **nuovo comma 2-bis** nel testo del succitato art. 14 del D.L. 95/2025.

Il **primo periodo** di tale nuovo comma è volto a stabilire che agli **interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026**, da realizzarsi per gli alloggi in questione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi (indicati dal comma 2 dell'art. 14 poc'anzi illustrato), **si applica la disciplina semplificata prevista (dall'art. 10, comma 7-ter, del D.L. 76/2020, v. *infra*)** per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali.

Il successivo **secondo periodo** precisa che, per tali finalità, è previsto un **vincolo decennale di destinazione d'uso**.

Relativamente alla succitata disciplina semplificata, si ricorda che il comma 7-ter dell'art. 10 del D.L. 76/2020 ha stabilito che, ferma restando la disciplina generale per l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (prevista dall'art. 7 del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001):

- le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali sono sempre **consentite con SCIA**, purché iniziate entro il 31 dicembre 2023 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione;

- tali interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione possono prevedere un **incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente**;

- i relativi diritti edificatori non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento;

- i predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del D.P.R. 380/2001 (vale a dire le categorie seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale), fermi restando gli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968.

Il comma 7-ter ha inoltre imposto alle regioni di adeguare la propria legislazione ai principi citati entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale trovano applicazione diretta le disposizioni citate. Lo stesso comma precisa che restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

In relazione agli “interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione” a cui si riferisce la norma in esame, si ricordano le seguenti definizioni recate dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001:

- «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La definizione in questione precisa che per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) nonché per quelli ubicati nei centri o nuclei storici o in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”;

- «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti “a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.

Il terzo periodo del nuovo comma 2-bis disciplina il mutamento di destinazione d'uso degli edifici funzionale all'impiego dei citati immobili per le finalità previste dai commi 1-4 dell'art. 14 del D.L. 95/2025. Tale

periodo dispone infatti che a tale mutamento si applica la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante prevista dall'art. 23-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari.

L'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 dispone che il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di edilizia libera. Dispone altresì che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

Lo stesso articolo disciplina una serie di casi in cui il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare è consentito nonché il titolo abilitativo richiesto.

Il **quarto periodo** del comma 2-bis dispone che, in ogni caso, i soggetti beneficiari individuati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 95/2025 stipulano apposite **convenzioni, con enti o soggetti gestori di parcheggi**, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a **mitigare l'incremento del carico urbanistico**.

Il **quinto periodo** precisa che restano comunque **ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs. 42/2004).

Il **sesto periodo** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis testé illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati)

L'**articolo 13**, introdotto nel corso dell'**esame al Senato**, introduce il **regime di libera iniziativa privata** e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di **trasporto pubblico locale di linea** e prevede, a tal fine, il **rilascio di un titolo abilitativo**.

L'**articolo 13** si compone di due commi e disciplina l'apertura al libero mercato di alcuni servizi di trasporto pubblico di linea.

In particolare, il **comma 1** assoggetta al **regime di libera iniziativa privata** e di libero accesso delle imprese al mercato **i servizi di trasporto pubblico di linea**, da svolgersi in ambito regionale o locale, non disciplinati dal D.lgs. n. 285 del 2005, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1370/2007.

Il **D.Lgs. n. 285 del 2005**, poi novellato dal D.L. n. 121 del 2021, reca il riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale e mira, in particolare, a riorganizzare i **servizi di trasporto pubblico su autobus che collegano più regioni**, stabilendo le regole per la domanda di mobilità, la sicurezza, la qualità del servizio, la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato. In dettaglio, esso si applica ai servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e **aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti** che si svolgono in modo **continuativo o periodico** su un percorso la cui lunghezza sia **pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni**.

Il **regolamento (CE) n. 1370/2007**, come modificato dal successivo **regolamento (CE) 2016/2338**, ha stabilito le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano **obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri** per garantire la fornitura di servizi di interesse generale, **compensano gli operatori** di servizio pubblico per i costi sostenuti **e/o conferiscono loro diritti di esclusiva** in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il regolamento si applica all'esercizio di **servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada**, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.

Nella nozione di "servizio di trasporto pubblico passeggeri" rientrano i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico **senza discriminazione e in maniera continuativa**.

Gli Stati membri possono applicare il regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

In sostanza, la disposizione appare riferirsi al servizio che non sia **né trasporto pubblico locale in senso proprio**, rientrando nell'ambito di applicazione del citato regolamento – che, come sopra ricordato, esclude dalla relativa applicazione i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico –, **né trasporto pubblico su gomma programmato** che effettua percorsi stradali di **almeno 250 km** e collega **almeno due regioni** (v. *supra*).

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha richiesto, con un'osservazione, di approfondire la disposizione al fine di individuare “con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato”.

In base al **comma 2**, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui al comma 1 è subordinato al rilascio **di un titolo abilitativo**, che non determina diritti di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia.

Ai fini del rilascio del citato titolo abilitativo, la novella in commento prevede che l'ente competente verifichi:

- l'**iscrizione** delle imprese richiedenti al **Registro Elettronico Nazionale** delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada;
- la **sussistenza dei requisiti** previsti dall'articolo 5 del [d.P.R. n. 753 del 1980](#), in materia di **sicurezza delle fermate e del percorso**.

Si ricorda che tale articolo prevede che l'autorizzazione degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.) allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico è assoggettata all'**esito positivo di verifiche e prove funzionali** relative alla sicurezza e la regolarità del servizio, e ne disciplina il relativo svolgimento. Questa autorizzazione, disciplinata dal precedente articolo 4, è rilasciata per l'apertura al pubblico, riapertura o prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione nonché per il cambiamento del percorso nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus. Con riferimento a quest'ultima

modalità di trasporto pubblico, occorre sottolineare che, in base al settimo comma dell'articolo 5, i controlli e le prove funzionali consistono nel riconoscimento dell'**idoneità del percorso**, delle sue eventuali **variazioni**, nonché dell'**ubicazione delle fermate** in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Articolo 14 *(Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto)*

L'**articolo 14**, introdotto nel corso dell'**esame al Senato**, sostituendo l'articolo 81 del Codice della navigazione, modifica le **competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto**.

Secondo quanto attualmente previsto dall'**articolo 81 del Codice della navigazione**, il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

L'**articolo 14** del provvedimento in esame sostituisce tale disposizione andando a prevedere che **il comandante del porto**:

- **disciplina**, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (d.P.R. n. 328 del 1952), **la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi**
- **e provvede alla polizia** del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, **ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza**.

Secondo il richiamato articolo 59, il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola **con propria ordinanza** pubblicata nell'albo dell'ufficio:

- 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
- 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
- 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
- 4) il servizio delle zavorre;
- 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
- 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
- 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
- 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
- 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammarraggio e la

partenza degli idrovolanti;

10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

Come viene osservato nella relazione illustrativa dell'emendamento che ha condotto all'introduzione dell'articolo 14 nel disegno di legge in esame, l'articolo 81 è rimasto invariato sin dalla prima stesura del Codice, mentre la realtà portuale, nel corso del tempo, ha conosciuto una evoluzione costante. L'ingresso di nuovi soggetti istituzionali, quali le Autorità di sistema portuale, e l'introduzione, sul piano normativo, di nuove funzioni e responsabilità hanno infatti modificato in modo sensibile lo scenario, nel contesto del quale, dunque, la previsione codicistica del 1942 risulta anacronistica e non del tutto in linea con le norme di settore.

Si segnala, da ultimo, l'articolo 28 della legge n. 177 del 2024 (*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada*), che ha attribuito la competenza per la regolamentazione della disciplina stradale in ambito portuale al Presidente dell'autorità di sistema portuale, laddove istituita.

Per tali ragioni, la novella in commento si propone di circoscrivere i poteri di sicurezza attribuiti al comandante – che in passato rappresentava l'unica Amministrazione dello Stato presente in porto – alle attività che questi effettivamente svolge nell'ambito del quadro normativo vigente, eliminando il riferimento normativo che gli attribuiva in generale il potere di provvedere a tutto quanto concernesse la sicurezza e demandandogli, invece, la **disciplina della sicurezza della navigazione**, marittima ed ambientale, **relativamente agli accosti ed agli ormeggi**, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 15 (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

L'**articolo 15** modifica l'art. **172-bis del codice della navigazione**, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei lavoratori marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse.

Il **comma 2**, introdotto **in sede referente**, estende l'applicazione dell'articolo 172-bis al **personale navigante addetto alla navigazione interna**.

L'**articolo 15**, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, apre il **Capo III** del disegno di legge concernente le misure di semplificazione in materia di **navigazione** e introduce **un'esenzione** dall'obbligo di **annotazione** di imbarco e sbarco ove sussistano determinate **condizioni**.

In particolare l'articolo in commento apporta modifiche all'articolo [172-bis del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327](#) dettando, in primo luogo, una nuova formulazione del **comma 1**.

La **lettera a)** introduce il nuovo **comma 1**, ai sensi del quale, i **lavoratori marittimi** arruolati secondo il **patto** di cui all'articolo 327, comma 2, del medesimo codice della navigazione (quello per cui il contratto di lavoro non afferisce a una nave determinata, ma a una qualsiasi della flotta dell'armatore) possono essere adibiti al **servizio** nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di **carattere locale e nazionale in presenza dei seguenti requisiti** e con le **seguenti modalità**:

- le navi e i galleggianti devono essere del **medesimo tipo**;
- vi sia la necessità di far ruotare il personale tra tali navi e galleggianti;
- in tali casi **l'autorizzazione dell'autorità marittima** può intervenire per il trasbordo senza l'**annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo** dell'equipaggio o sulla **licenza**;
- **l'autorizzazione** così rilasciata è **valida solo** nell'ambito dei **porti e delle rade nazionali**, anche se ricompresi nella competenza di **altre autorità marittime**.

Orbene, la disposizione in esame mira a **semplificare** le procedure interessate attraverso la previsione di **un'autorizzazione unica** che possa **essere valida in tutti i porti interessati dal servizio** anche se di competenza di autorità marittime diverse. Come chiarito nella Relazione illustrativa "in tal modo, l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi

porti, **non deve soggiacere al rilascio di plurime identiche autorizzazioni**, eliminando inutili ripetizioni e riducendo significativamente le pratiche burocratiche per l'impiego dei marittimi che impegnano le imprese di navigazione”.

La norma fa, tuttavia, riferimento al solo **personale** che sia stato **arruolato** con il **patto** di cui [all'art. 327, comma 2, del Codice della Navigazione](#), ovvero, come accennato, a coloro che con **patto espresso** contenuto nel contratto di arruolamento, si siano obbligati a **prestare servizio su una nave non determinata** fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente¹².

Si rileva inoltre che il rilascio dell'autorizzazione unica si configura come una mera **facoltà** e non un obbligo dell'autorità marittima competente che può esercitare soltanto se in considerazione dell'organizzazione del lavoro a bordo, vi sia **necessità** di far **ruotare il personale tra le navi e i galleggianti** medesimi.

La **lettera b)** introduce una modifica al **comma 2** dell'art. 172-*bis* al fine di precisare che l'armatore ha **l'obbligo di comunicare** giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione **la composizione effettiva dell'equipaggio** di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

La **lettera c)** apporta una modifica al comma 4 dell'art. 172-*bis* al fine di sostituire la **modalità** attraverso la quale l'armatore adempie all'obbligo di comunicazione giornaliera di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ed invero, tenendo conto dei nuovi strumenti tecnologici l'utilizzo del telefax viene sostituito con quello della comunicazione **in formato digitale**.

La **lettera d)** introduce al comma 5 dell'art. 172-*bis* l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.

Per maggiore chiarezza si rimanda al seguente **testo a fronte** in calce all'articolo in commento.

Il **comma 2 dell'articolo 15**, introdotto in sede referente, interviene sull'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 172-*bis* del codice della

¹² Per giurisprudenza in materia vedi la Cassazione, sezione lavoro, 13 settembre 1991, n. 9562 e 8 settembre 2006, n. 19280.

navigazione, specificando che tale disposizione deve essere applicata anche al **personale navigante addetto alla navigazione interna**.

Con riferimento all'**esenzione dall'obbligo di annotazione di imbarco e sbarco**, introdotta dal precedente comma 1, la novella in commento specifica che l'autorizzazione a tale esenzione è rilasciata dalla competente **autorità della navigazione interna**, su istanza dell'armatore.

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.C. 2655
Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco)	Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco)
1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.	1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.	2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.C. 2655
	successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:	<i>Identico</i>
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;	<i>Identica</i>
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.	<i>Identica</i>
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax , all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.	4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale , all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione , dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.	5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo, e comunica settimanalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.

Articolo 16

(Forma del contratto di arruolamento del comandante per le navi in Italia e all'estero)

L'**articolo 16, modificato** nel corso dell'esame **al Senato**, si compone di **due commi**, volti ad apportare le necessarie modifiche al Codice della navigazione al fine di uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di assumere quindi i lavoratori marittimi.

Nel dettaglio, l'**articolo 16, al comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, sostituendone i primi due commi e aggiungendo il comma 2-bis, al fine di uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero.

Le modifiche al comma 1 dell'articolo 328 prevedono quindi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 331, la disponibilità per il **comandante**, ovvero – per i contratti relativi a soggetti diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo - **dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare contratti di arruolamento** dei membri dell'equipaggio. Qualora il soggetto proponente sia diverso dal comandante, il contratto deve essere stipulato per iscritto alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione.

Si ricorda che, secondo l'articolo 331, l'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento. Si segnala che, l'articolo 7 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 331 (v. *infra*).

In particolare, si dispone che il **contratto di arruolamento del comandante** deve essere stipulato con **atto pubblico** ricevuto dall'**autorità marittima** del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'**autorità consolare** o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore.

Il novellato comma 1 dell'articolo prevede infine che il **contratto è conservato** tra i **documenti di bordo**.

Attraverso questa modifica, si rende strutturale la disposizione di cui all'articolo 103-bis del c.d. Decreto Cura Italia, di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020. Tale disposizione prevedeva, fino al **31 dicembre 2024**, in deroga all'articolo 328 del Codice della navigazione, che tutti i contratti di arruolamento dei membri di bordo venissero stipulati dal comandante della nave, o dall'armatore, o da un suo procuratore.

Inoltre, il novellato **comma 2** dell'articolo 328, inserisce la possibilità che il contratto possa essere annotato non solo dall'autorità marittima, come precedentemente previsto, ma anche da quella **consolare**. Una mancata annotazione comporta la nullità dello stesso.

Nei contratti di arruolamento del comandante, inoltre, si specifica che, **quando la nave è all'estero** e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore, **l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo** in cui ha sede tale autorità.

Infine, dopo il secondo comma, se ne inserisce un ulteriore, che prevede che le citate disposizioni di cui ai primi due commi **non si applicano** nei casi previsti dall'articolo 330, quindi per le **navi di stazza lorda** non superiore alle **cinque tonnellate**. Per queste imbarcazioni, infatti, il contratto può essere fatto verbalmente.

L'**articolo 16**, al **comma 1, lettera b)** abroga l'articolo 329 del codice della navigazione contenente la disciplina per la stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare.

La disciplina del citato articolo 329 prevedeva che nei casi in cui l'arruolamento avesse avuto luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto dovesse, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

L'**articolo 16**, al **comma 2**, abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-bis del c.d. Decreto Cura Italia, cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, relative ad un regime transitorio, valido fino al **31 dicembre 2025** (specifica inserita con un **emendamento di coordinamento** formale del testo), per la stipula dei contratti di

arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

Per ulteriori dettagli sulle modifiche testuali apportate al codice della navigazione, e al c.d. Decreto Cura Italia, si rimanda alle seguenti tabelle di testo a fronte.

Testo a fronte degli articoli 328 e 329 del codice della navigazione

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1, dell'A.C. 2655
Art. 328 (Forma del contratto)	Art. 328 (Forma del contratto)
1. Salvo quanto è disposto nei successivi articoli, il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare.	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
2. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.	2. Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima o consolare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Nei casi di cui al primo periodo del primo comma, quando la nave è all'estero e il contratto è stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1, dell'A.C. 2655
	comandante o dell'armatore, l'annotazione è effettuata dall'autorità marittima o consolare nel primo porto di approdo in cui ha sede una di tali autorità.
	2-bis. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.
3. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.	<i>Identico</i>
Art. 329 <i>(Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare)</i>	Art. 329 <i>(Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare)</i>
Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.	<i>Abrogato</i>

Testo a fronte dell'articolo 103-bis del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1, dell'A.C. 2655
Art. 103-bis <i>(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</i>	Art. 103-bis <i>(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</i>
1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della	1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1, dell'A.C. 2655
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.	Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Articolo 17
***(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova
l'armatore)***

L'**articolo 17** apporta ulteriori modifiche al Codice della navigazione, al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. Il comma 2 reca invece una modifica al D.P.R. n. 328 del 1952, eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche previste attualmente dal citato Codice.

Il **comma 1** dell'**articolo 17** del provvedimento in esame apporta modifiche all'articolo 331 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, contenente disposizioni sull'arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore, al fine di effettuare la dichiarazione di accettazione in formato digitale. In particolare:

- al comma 2 del citato articolo è sostituita la parola “telegraficamente” con “in formato elettronico”, disponendo quindi che **le autorità del porto o l'autorità consolari trasmettano in formato elettronico** (e non più telegraficamente), **gli estremi della dichiarazione di arruolamento del comandante** all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco;
- al comma 3, si inserisce la disponibilità di rendere all'autorità del porto di imbarco la dichiarazione di accettazione da parte del comandante **anche in formato digitale**, perfezionando così il contratto di arruolamento.

Conseguentemente, il **comma 2** dell'**articolo 17** sopprime le parole “telegraficamente” e “telegrafica” dall'articolo 438, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle variazioni testuali apportate dall'articolo 17, si rimanda alle seguenti tabelle a fronte.

Testo a fronte dell'articolo 331 del codice della navigazione

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 17, comma 1, dell'A.C. 2655
Art. 331 (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)	Art. 331 (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)
1. L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova [c.n. 294], e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente.	<i>Identico</i>
2. La detta autorità trasmette telegraficamente , a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.	2. La detta autorità trasmette in formato elettronico , a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.
3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.	3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, anche in formato digitale , si perfeziona il contratto di arruolamento.

Testo a fronte dell'articolo 438 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione Marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 17, comma 2, dell'A.C. 2655
Art. 438 (Arruolamento del comandante)	Art. 438 (Arruolamento del comandante)
1. L'autorità che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco conservandone copia in archivio.	<i>Identico</i>
2. L'autorità che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo.	<i>Identico</i>
3. Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorità che ha effettuato la comunicazione telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.	3. Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorità che ha effettuato la comunicazione provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.

Articolo 18
(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

L'**articolo 18** demanda ad un regolamento governativo il **riordino** della disciplina del **servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali**, con abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (**commi 1 e 3**). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle **tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo**, e la definizione delle **caratteristiche strutturali e tecniche dei locali** all'uopo adibiti (**comma 2**).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹³, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare¹⁴ e i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, si provveda alla definizione dei **requisiti dei medici e degli infermieri** che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei **modi di selezione**, delle **condizioni di imbarco**, dei **compiti** e dei percorsi di **formazione** di tali figure professionali. Il fine indicato dal comma in esame è quello di **riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo** delle navi mercantili battenti bandiera italiana.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

¹³ Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁴ Si ricorda che, in base al D.P.C.M. 10 novembre 2022, l'incarico di Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è conferito al Ministro senza portafoglio, Sen. Sebastiano Musumeci. Il successivo D.P.C.M. 12 novembre 2022 ha conferito al predetto Ministro la delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare.

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che, con il **regolamento** di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271¹⁵, da adottarsi **di concerto anche con l'autorità politica delegata in materia di politiche del mare**, siano individuate le **tipologie di nave** che devono dotarsi di **cabine per quarantena o isolamento**, di **locali di medicazione**, di un **ospedale di bordo** e siano definite le **caratteristiche strutturali e tecniche** dei locali all'uopo adibiti.

Il richiamato articolo 34, comma 1, del d. lgs. 271/1999 stabilisce che con regolamento interministeriale è emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformità anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 109 e n. 134, ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 157, nonché n. 92 e n. 133, ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 158. Con l'entrata in vigore del regolamento interministeriale in parola la vigente disciplina legislativa in materia di condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali - posta dalla legge 16 giugno 1939, n. 1045 - sarà abrogata (v. succitato art. 34 del d. lgs. 271/1999, co. 2).

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone l'**abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima** di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo (v. sopra).

La relazione illustrativa del disegno di legge in disamina afferma che tale abrogazione è disposta al fine di semplificare, armonizzare e rendere omogenea la normativa in materia di medici a bordo, nell'assunto che il predetto regio decreto contenga, al riguardo, disposizioni ormai obsolete.

Si ricorda¹⁶ che la figura del medico di bordo è nata per far fronte alle esigenze che si verificavano durante le traversate oceaniche della prima metà del secolo scorso.

Con l'approvazione del citato regolamento sulla sanità marittima (regio decreto n. 636 del 29 settembre 1895, seguito dal regio decreto n. 178 del 20 maggio

¹⁵ Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

¹⁶ V. sito istituzionale del Ministero della salute, <https://www.salute.gov.it/portale/mediciBordo/dettaglioContenutiMediciBordo.jsp?lingua=italiano&id=2635&area=mediciBordo&menu=vuoto>.

1897¹⁷) si è dato il via in Italia al primo modello di struttura sanitaria a bordo di navi, in grado di funzionare da "posto di pronto soccorso", oltre che da infermeria con posti letto autonomi.

I regi decreti di cui sopra costituiscono ancor oggi la base normativa, seppur datata e in parte aggiornata ed integrata, che regola il servizio medico di bordo sulle navi, italiane o straniere, che effettuano viaggi da o verso porti dello Stato.

Solo "I piroscafi nazionali o esteri destinati al trasporto dei passeggeri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggeri, superi i 150" dovevano in origine "avere un medico di bordo" (citato R.D. n. 178/1897, art. 20¹⁸; al riguardo v. anche *infra*).

L'art. 1, tutt'ora vigente, del R.D. n. 636 del 1895, che individua le funzioni del servizio di sanità marittima, così recita:

“Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto relativi, le ordinanze e i decreti delle autorità competenti. Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffuse per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite.

Dipende tale servizio dal Ministero dell'interno¹⁹, col concorso del Ministero della marina, e ne curano il disimpegno i signori prefetti, a mezzo delle capitanerie ed uffici di porto, delle stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario addetti.

Le attività del medico di bordo sono disciplinate dalle previsioni contenute nel menzionato Capo IV del R.D. n. 636 del 29 settembre 1895, e, in particolare nell'articolo 33, novellato da ultimo nel 1972, che attualmente così dispone:

“I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatriano a spese dello Stato ovvero che siano

¹⁷ Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri.

¹⁸ Detto articolo stabilisce anche che: “Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere ed un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La Commissione di visita si accerterà che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gli infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio.”.

¹⁹ Nell'attuale quadro legislativo il Ministero dell'interno deve intendersi sostituito dal Ministero della salute.

indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonché per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.

Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.

I medici di bordo hanno qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanità di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione “.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 giugno 1986²⁰ il servizio medico di bordo è diventato obbligatorio anche sulle navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo, che siano: 1) navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera; 2) navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.

Come ricorda la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge in esame, i medici e gli infermieri di bordo non sono convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma sono contrattualizzati privatamente dagli armatori. I relativi corsi di formazione sono organizzati da strutture di formazione abilitate/autorizzate dal Ministero della Salute, che fa da garante sulla presenza dei requisiti e sulle materie di insegnamento affinché ci sia uniformità nell'erogazione dei corsi sul territorio nazionale. Tali corsi di formazione sono a carico delle strutture formative abilitate e i medici vi partecipano pagando una quota di iscrizione che copre le spese di erogazione dei corsi.

²⁰ Decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della Marina mercantile, recante istituzione del servizio medico di bordo su navi della Marina mercantile italiana addette alla navigazione nel mare Mediterraneo.

Articolo 19 ***(Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto)***

L'**articolo 19**, introdotto **nel corso dell'esame al Senato**, disciplina la figura professionale del **consulente chimico di porto**.

In particolare, introducendo nel [codice della navigazione](#) il **nuovo articolo 116-bis**, che si compone di 8 commi, la disposizione in esame predispone una disciplina di rango primario dell'attività di consulente chimico di porto, ad oggi regolamentata dalla [circolare n. 1160 del 10/12/1999](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La circolare in questione è stata adottata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 272 del 1999 in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale.

Il **comma 1** del nuovo **articolo 116-bis** delinea i tratti essenziali dell'attività dei consulenti chimici di porto, specificando come questa, nel rispetto delle competenze delle professioni di chimico e di ingegnere, sia volta a garantire la **sicurezza della navigazione**, delle **operazioni portuali e del porto** e la **tutela dell'incolumità pubblica**.

La novella in commento al **comma 2** subordina l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto al possesso da parte dei professionisti dei seguenti requisiti:

- a) il possesso di una **laurea magistrale** in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) l'**iscrizione all'albo professionale** dei chimici e fisici, nella sezione A del settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A del settore industriale;
- c) la partecipazione e la conclusione di un **percorso di qualificazione tecnico-professionale**, comprensivo di un tirocinio pratico di un anno e del superamento di una prova finale. L'organizzazione del sovra citato percorso viene affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il **comma 3** dispone l'iscrizione dei consulenti chimici di porto in **specifici registri** tenuti presso le **Capitanerie di porto**, le quali

provvedono a tale adempimento tramite l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dunque senza arrecare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

In merito all'attività del consulente chimico di porto, il **comma 4** precisa che gli atti da questi emessi siano rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Si prevede inoltre che, rispetto allo svolgimento delle attività e dei servizi già citati al comma 1 del nuovo articolo 116-*bis*, deve essere un **professionista Chimico**, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici, a rilasciare **giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata**, nonché **certificazioni analitiche**.

Al fine di integrare il quadro normativo delineato dalla disposizione in commento, il **comma 5** pone in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di adottare, d'intesa con il Ministero della salute, **uno o più decreti entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al fine di definire:

- le **attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto** di cui al comma 1, comprese quelle già previste dalla legislazione vigente;
- le **modalità di svolgimento del percorso di qualificazione tecnico-professionale** di cui al comma 2, lettera c);
- le **caratteristiche dei registri di iscrizione** di cui al comma 3 e i requisiti per il **mantenimento dell'iscrizione** nei medesimi registri. Ai sensi di quanto disposto dal successivo **comma 6**, tali decreti devono indicare anche le **modalità di iscrizione** in tali registri e le **modalità di estinzione** dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.

Facendo riferimento all'**articolo 68 del Codice della navigazione**, a mente del quale il capo del compartimento ha la facoltà di istituire una serie di **registri** per coloro che esercitano un'**attività all'interno dei porti**, il **comma 6** del nuovo articolo 116-*bis* prevede che i professionisti già iscritti come "consulente chimico di porto" nei registri in questione siano **iscritti di diritto** negli specifici registri tenuti presso le Capitanerie di porto, istituiti dalla disposizione in commento, al comma 3.

Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5, e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al **comma 7** si prevede, invece, che le **nuove iscrizioni** ai registri di cui al comma 3 siano **sospese**.

Al fine di chiarire il contenuto dei decreti ministeriali di cui al comma 5 e di garantirne il più efficace funzionamento, il **comma 8** del nuovo articolo 116-bis riconosce, infine, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministro della Salute, la facoltà di apportare, con proprio decreto ed entro 24 mesi dalla relativa approvazione, delle **disposizioni correttive** relative all'attività e ai servizi svolti dal consulente chimico di porto.

Il test di proporzionalità per le limitazioni all'accesso delle professioni regolamentate (decreto legislativo n. 142 del 2020 e direttiva UE 2018/958)

L'**articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020** – che ha recepito la direttiva UE 2018/858 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni – prevede che tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio siano tenute ad effettuare una **valutazione di proporzionalità** dell'intervento secondo il modello allegato allo stesso decreto legislativo. In base al comma 3 dell'articolo 3, gli schemi di provvedimento in materia devono essere trasmessi per il parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, il successivo **comma 3-bis**, introdotto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 131 del 2024 (cd. DL salvainfrazioni), prescrive che “in relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalità (...) è effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti (...)”.

La **direttiva (UE) 2018/958** impone infatti agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale “test di proporzionalità” dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è “proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione” (articolo 4, par. 2).

Ai sensi dell'articolo 4, le disposizioni in via di approvazione devono essere accompagnate da una spiegazione dettagliata che consenta di valutare il rispetto del principio di proporzionalità (par. 3) e l'eventuale esito positivo del test è motivato ricorrendo a “elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi” (par. 4). Tali motivazioni devono essere comunicate alla Commissione europea, registrate nella banca dati delle professioni regolamentate

e messe a disposizione del pubblico assieme alle disposizioni a cui si riferiscono (articolo 11).

La valutazione della proporzionalità - che, ai sensi del par. 5 dell'articolo 4 deve essere condotta "in modo obiettivo e indipendente" - prosegue anche dopo l'avvenuta approvazione (par. 6), "tenendo in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti".

La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori. Non viene peraltro - per espressa disposizione dell'articolo 1 - pregiudicata "la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità".

Prima dell'introduzione di nuove disposizioni - o della modifica di quelle esistenti - gli Stati membri devono attenersi ad alcuni principi generali (non discriminazione sulla base della nazionalità o della residenza, articolo 5, e giustificazione sulla base dell'interesse generale, articolo 6).

In merito ai criteri da prendere in considerazione al fine di assicurare il rispetto della proporzionalità, l'articolo 7 richiede che le nuove norme siano "idonee a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo". Il paragrafo 2 elenca gli elementi da prendere necessariamente in considerazione; il paragrafo 3 invece quelli rilevanti solo "ove pertinenti alla natura e al contenuto della disposizione che si sta introducendo o modificando". Requisiti specifici sono previsti dal paragrafo 4 per la prestazione temporanea ed occasionale di servizi.

L'informazione ai cittadini ed agli altri portatori di interessi è disciplinata dall'articolo 8, ai sensi del quale nel procedimento di introduzione di nuove disposizioni legislative tutte le parti interessate devono essere coinvolte ed avere la possibilità di esprimere la loro opinione, anche tramite consultazioni pubbliche (par. 2). Ai sensi dell'articolo 9 spetta agli Stati membri predisporre mezzi di ricorso effettivo.

CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE**Articolo 20*****(Procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per stranieri)***

L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri.**

In particolare, **la lettera a)** affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi

La lettera b) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse

Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Preliminarmente, va ricordato che l'art. 24-bis del D.Lgs. 286/1998 - su cui interviene la novella di cui al presente articolo 9 - ha posto a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023 (dettata dall'art. 44 del D.L. 73/2022) e concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari, il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi), e per l'ottenimento della suddetta asseverazione.

Tale disciplina affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri e concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo periodo dal datore di lavoro, anche in relazione alla sua capacità economico-finanziaria

e alle esigenze dell'impresa²¹ (ai sensi dell'art. 30-*bis*, c. 8, del D.P.R. 394/1999²²) – verifica in precedenza rimessa all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili) o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato). In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione, che il datore di lavoro trasmette allo sportello unico per l'immigrazione unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

In base alla novella apportata dal presente articolo 20, tale verifica viene affidata anche alle strutture territoriali annesse alle suddette organizzazioni dei datori di lavoro (**comma 1, lettera a)**).

La disciplina in oggetto esclude la necessità della suddetta asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa con il quale le organizzazioni si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti in oggetto. La novella in esame specifica che le istanze escluse da tale asseverazione sono anche quelle presentate dalle strutture territoriali annesse alle suddette organizzazioni dei datori di lavoro (**comma 1, lettera b)**).

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 30-*bis*, c. 8, del D.P.R. 394/1999²³, la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non è richiesta per i soggetti che siano affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e che intendano assumere, per la propria assistenza, un lavoratore straniero.

Viene altresì fatta salva la possibilità, per l'Ispettorato nazionale del lavoro, di effettuare, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, controlli

²¹ Riguardo ai criteri specifici relativi alla verifica in oggetto, cfr. la [nota](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 21 marzo 2023, prot. n. 2066.

²² Il richiamato art. 30-*bis* del D.P.R. 394/1999 disciplina la procedura per la richiesta di assunzione dei lavoratori stranieri, in base alla quale il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico per l'immigrazione che, come disposto in via generale dal comma 8, ne verifica la regolarità e acquisisce dall'Ispettorato del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle suddette prescrizioni contrattuali, con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

²³ "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". L'applicabilità della norma in oggetto è ricordata anche dalla citata [nota](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 21 marzo 2023, prot. n. 2066.

a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui alla suddetta disciplina.

Si segnala che il recente DL 146/2025, nel testo risultante al termine dell'esame in prima lettura alla Camera (esame concluso il 18 novembre 2025), interviene sull'articolo 24-*bis* del testo unico immigrazione, prevedendo che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta – la conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (e le loro strutture territoriali) o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili).

Articolo 21

(Modifiche in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)

L'**articolo 21, introdotto dal Senato**, modificando l'articolo 27-*quater*, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.

L'**articolo 21** interviene sul comma 6 dell'articolo 27-*quater* del [d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) recante il Testo unico sull'immigrazione.

In particolare, la disposizione in commento, riduce i termini, da novanta a **trenta giorni**, entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta, o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati.

Si ricorda che l'articolo 27-*quater* del Testo unico sull'immigrazione è stato introdotto dal d.lgs. 108/2012, con il quale si è provveduto a dare attuazione alla direttiva 2009/50/CE, che per la prima volta ha previsto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE. Tale disciplina prevede, infatti, che i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, possono fare ingresso e soggiornare, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali stabilite dai c.d. decreti flussi.

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare altresì che l'ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale è regolato secondo il principio della programmazione dei flussi sulla base del fabbisogno del mercato. In altre parole, l'ammissione in Italia per motivi di lavoro avviene a seguito di una richiesta di assunzione presentata dal datore di lavoro nell'ambito di un numero massimo di accessi fissato annualmente. La disciplina è regolata in particolare dall'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione che stabilisce sostanzialmente la procedura per la determinazione delle quote di ingressi annuali. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone ogni tre anni, salva la necessità di un termine più breve, il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato che viene emanato con d.P.R. dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, il documento individua i criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso delineando gli interventi pubblici e le azioni che si intendono svolgere in materia. Su tale base, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, tramite suo decreto – il c.d. “decreto flussi” – può fissare annualmente le quote

massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Se necessario, ulteriori d.P.C.m. possono essere emanati anche durante l'anno. Qualora non fosse stato pubblicato il decreto annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque provvedere, in via transitoria, con proprio decreto. I visti di ingresso o i permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere rilasciati, dunque, come dispone l'articolo 21 del testo unico, solo nei limiti della programmazione stabilita a livello statale di cui sopra. Inoltre, per il rilascio di tali documenti è necessario un nulla osta valido per l'assunzione di un lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che un datore di lavoro, italiano o straniero soggiornante regolarmente in Italia, può ottenere a seguito dell'esito favorevole del provvedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 22 del Testo unico e dall'articolo 30-bis del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)²⁴.

Si segnala inoltre, che la direttiva 2009/50/CE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, a cui si è dato attuazione con il d.lgs. 152/2023. La nuova direttiva, in particolare, ha ampliato i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

Si ricorda, poi, che il comma 6 è stato modificato dal d.l. 145/2024 con il quale è stata espunta la necessità che lo sportello unico per l'immigrazione provveda a convocare il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta. Di conseguenza è stata, dunque, estesa anche alle procedure di ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati l'applicazione della

²⁴ In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di cui sopra, il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) ha disciplinato per il triennio 2023-2025 una procedura speciale, derogatoria rispetto a quella ordinaria sopra descritta: in primo luogo, il decreto ha validità triennale e non annuale, ossia indica le quote massime di lavoratori ammessi per ciascuno dei tre anni di riferimento; inoltre, oltre alle quote, reca anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso (funzione che, come si è detto, è svolta ordinariamente dal documento programmatico triennale). Qualora se ne ravvisi l'opportunità, è possibile adottare durante il triennio ulteriori d.P.C.m., stabilendo peraltro che le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell'ambito degli ulteriori decreti adottati, senza necessità di ripresentare nuovamente la domanda. Tale procedura speciale è stata prorogata al triennio successivo dall'articolo 2-bis del d.l. 145/2024.

disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

È, altresì, opportuno segnalare che l'articolo 27-*quater* è stato in ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del recente decreto-legge 146/2025 con il quale è stato introdotto, al comma 4, l'obbligo da parte delle amministrazioni di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

• ***La procedura d'ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati***

A norma del comma 1 dell'articolo 27-*quater* del Testo unico sull'immigrazione possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Tali lavoratori devono essere in possesso, alternativamente, di alcuni requisiti quali:

- un **titolo di istruzione superiore di livello terziario**, conseguito all'estero e riconosciuto dall'autorità competente del paese dove è stato rilasciato, che attesti il completamento di un percorso di almeno tre anni;
- una **qualificazione professionale post-secondaria** di durata almeno triennale, corrispondente almeno al **livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni**;
- i requisiti previsti dal **decreto legislativo n. 206/2007**, per l'esercizio di professioni regolamentate recante disposizioni in materia di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
- una **qualifica professionale superiore** comprovata da almeno **cinque anni di esperienza professionale qualificata** nel settore indicato nel contratto;
- in alternativa, per dirigenti e specialisti ICT (classificazioni ISCO-08 n. 133 e 25), è sufficiente avere **almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti** la domanda di Carta Blu UE.

La disciplina si applica non solo ai lavoratori che fanno ingresso per la prima volta in Italia, ma anche a coloro che sono già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e in possesso dei requisiti sopra elencati, nonché ai titolari di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro (comma 2).

Sono invece esclusi dalla possibilità di essere considerati lavoratori altamente qualificati, ai sensi del comma 3, i soggetti che:

- soggiornano per **protezione temporanea**, cure mediche, o sono titolari di particolari permessi di soggiorno (es. per protezione sociale o speciale, vittime di tratta, calamità, assistenza minori, etc.);

- sono richiedenti **protezione internazionale** e attendono una decisione definitiva;
- presentano domanda per soggiornare in qualità di **ricercatori**;
- sono titolari di permesso di **soggiorno di lungo periodo UE per soggiornanti di lungo periodo** rilasciato da altro Stato membro e lavorano ai sensi dell'art. 9-bis del medesimo Testo unico;
- fanno ingresso in virtù di **accordi internazionali** che prevedono facilitazioni temporanee per il commercio o gli investimenti, salvo rientrano nel caso dei trasferimenti intra-societari;
- soggiornano in qualità di **lavoratori distaccati** secondo specifiche previsioni normative (art. 27, comma 1, lettere a), g), i));
- beneficiano di **diritti equivalenti alla libera circolazione** previsti da accordi tra Paesi terzi e l'Unione;
- sono **destinatari di un provvedimento di espulsione**, anche se sospeso.

Per quanto riguarda la procedura per il rilascio del nulla osta è il datore di lavoro a dover presentare l'istanza presso lo sportello unico per l'immigrazione allegando una proposta di contratto o un'offerta vincolante di almeno sei mesi per un'attività che richiede i requisiti sopra indicati.

La retribuzione annuale offerta non può essere inferiore a quella prevista nei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e alla retribuzione media annuale lorda rilevata dall'ISTAT.

Inoltre, in presenza di specifici protocolli tra datori di lavoro e Ministero dell'Interno, il nulla osta di cui sopra può essere sostituito da una comunicazione dell'offerta lavorativa, consentendo l'avvio immediato dell'attività in attesa del rilascio del permesso.

Il nulla osta può essere **rifiutato o revocato** se i documenti allegati all'istanza sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nei termini previsti al comma 22 salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

La **Carta blu UE** è rilasciata dal Questore e ha durata biennale per contratti a tempo indeterminato o pari alla durata del contratto più tre mesi negli altri casi. Può essere rilasciata anche ai titolari di protezione internazionale. In caso di revoca della protezione, si prevede il rilascio di un nuovo permesso.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

b-bis) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità

Per i primi dodici mesi il titolare può lavorare solo per il datore indicato; eventuali cambi richiedono autorizzazione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Dopo un anno, si applica la **parità di trattamento** con i cittadini italiani, salvo limitazioni per motivi di ordine pubblico o esercizio di pubblici poteri.

Sono riconosciuti il **ricongiungimento familiare** anche prima di un anno di soggiorno e la possibilità per i familiari di ottenere un permesso di durata pari a quello del titolare della Carta blu. È garantita anche la **mobilità intra-UE**, con possibilità di soggiorno breve o trasferimento in Italia da un altro Stato membro.

Infine, il provvedimento prevede obblighi informativi verso cittadini e Commissione europea, e istituisce un punto di contatto nazionale presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per coordinare lo scambio di informazioni con gli altri Stati UE.

Articolo 22
(Comunicazioni del lavoratore titolare di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale)

L'**articolo 22** – inserito **dal Senato** – reca una novella integrativa nella disciplina²⁵ sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Si ricorda che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia dato **preventiva** comunicazione alla competente sede territoriale dell'INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, diversa da quella concernente il rapporto di lavoro oggetto del trattamento di integrazione, e che le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro in base ai relativi obblighi generali in materia di rapporti di lavoro sono valide al fine dell'adempimento del suddetto obbligo a carico del lavoratore (tale modalità sostitutiva non concerne, naturalmente, l'attività lavorativa autonoma).

L'obbligo introdotto dalla novella in esame non è invece posto a pena di decadenza dal trattamento.

Si ricorda altresì che le prestazioni di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria) restano riconosciute per le giornate non interessate dall'attività lavorativa in oggetto (subordinata o autonoma)²⁶.

²⁵ Di cui all'articolo 8 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni. Si ricorda che tale articolo, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso D.Lgs., e successive modificazioni, si applica anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale dei fondi di cui al titolo II del medesimo D.Lgs., e successive modificazioni.

²⁶ Cfr. il comma 1 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni. Riguardo all'ambito di applicazione del suddetto articolo, cfr. *supra*, in nota.

Articolo 23 (Lavoro occasionale in agricoltura)

L'articolo 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al **lavoro occasionale in agricoltura**, attualmente prevista per il biennio 2023-2024.

Preliminarmente, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 342-354, L. 197/2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.

Il presente articolo specifica che la **proroga** per il 2025 di tale disciplina transitoria – attraverso una novella all'articolo 1, comma 343, della L. 197/2022 – è effettuata al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali (**comma 1**).

Ai conseguenti **oneri**, pari a 900.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**comma 2**).

• *Lavoro occasionale in agricoltura*

Come anticipato, la legge di bilancio 2023 reca una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura (art. 1, co. 344-354, L. 197/2022).

In base a tale disciplina transitoria, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 19/2024, si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

Le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:

- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall'inadempimento dell'obbligo di comunicazione relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero (cfr. art. 3 D.L. 12/2002 come modificato da art. 1, c. 445, lett. d), n. 1, L. 145/2018 e da art. 29, c. 3, D.L. 19/2024), oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Si prevede altresì che l'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro possa avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Si ricorda infine che l'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 24

(Incentivi fiscali alla fusione di fondazioni - Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'**articolo 24** propone di modificare la disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione al fine di sostituire, ai fini dell'effettiva assegnazione del beneficio, il **criterio dell'ordine cronologico** di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto con **l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione**. La norma propone inoltre delle **semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente, nonché delle **modalità di compensazione** del credito d'imposta medesimo.

L'unico comma dell'articolo in esame apporta una serie di modificazioni alla disciplina del **credito di imposta** concesso alle **fondazioni bancarie** in caso di determinate **operazioni di fusione** (di cui all'articolo 1, comma 396, della legge di bilancio 2023 - [legge n. 197 del 2022](#)).

Nello specifico, il suddetto **comma 396** prevede che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria (di cui al [decreto legislativo n. 153 del 1999](#)), **alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà** in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del [Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa \(ACRI\)](#).

Le disposizioni, **comma 397**, qualificano più precisamente come "**fondazioni bancarie in gravi difficoltà**" le fondazioni aventi un **patrimonio** contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, **non superiore a 50 milioni di euro** e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, presentino una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

Il **comma 398** chiarisce alcuni **aspetti delle procedure e delle modalità di fruizione** del credito d'imposta introdotto al comma 396.

Preliminarmente la norma stabilisce che **il credito d'imposta è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027**, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione.

Il **comma 399** stabilisce che il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. **Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 400.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), e all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni.

Pertanto non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

- **il limite annuale** all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della [legge n. 244 del 2007](#));

L'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della [legge n. 388 del 2000](#));

L'articolo 34 della legge finanziaria 2001 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)).

Il **comma 400** dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni sopra descritte, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.

L'**articolo in esame** intende sostituire, ai fini dell'effettiva assegnazione del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398 con l'**ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione** (comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) dell'articolo in esame).

La norma propone inoltre delle **semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione**, e per conoscenza all'ACRI, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente per ciascuno degli anni indicati nelle rispettive delibere d'impegno (comma 1, lettera a), numeri 3) e 4) dell'articolo in esame).

Si precisa inoltre che la concessione del credito d'imposta avviene **successivamente all'assunzione delle delibere di impegno** da parte delle fondazioni incorporanti (comma 1, lettera a), numero 5) dell'articolo in esame).

Le modifiche al comma 399 mirano a **semplificare le modalità di compensazione** del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni **riducendo gli adempimenti dichiarativi** precedentemente previsti.

Nella relazione illustrativa, il Governo, dopo aver rammentato che il credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2022 rappresenta un incentivo utile a corroborare, e contribuire a determinare, la volontà di quelle fondazioni che, essendo potenzialmente in grado di incorporare consorelle in difficoltà, intendano, con spirito solidaristico, farsi carico pro futuro dei bisogni sociali delle comunità e dei territori di riferimento che, in caso contrario, potrebbero restare privi di sostegno, precisa che la norma in esame è volta a superare, in una prospettiva di semplificazione, alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina in commento, il cui mancato superamento potrebbe pregiudicare il buon esito delle predette operazioni.

In particolare, le criticità attengono alla procedura di assegnazione del credito d'imposta in favore delle fondazioni incorporanti che, con i progetti di fusione, abbiano assunto un impegno pluriennale per il sostegno dei territori di operatività delle fondazioni incorporate.

Infatti, ai fini dell'effettiva assegnazione, annualmente, del credito d'imposta in favore delle Fondazioni incorporanti, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto dal comma 398 potrebbe determinare elementi di incertezza circa l'effettiva possibilità di beneficiare del credito d'imposta, a fronte, ed eventualmente a scapito, del preventivo impegno pluriennale di carattere erogativo sancito nel progetto di fusione autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

Tenuto conto che l'effettiva possibilità di fruire del credito d'imposta rappresenta un incentivo determinante nel processo valutativo e deliberativo di possibili operazioni di fusione, la modifica normativa proposta, attribuendo rilievo agli impegni pluriennali di carattere erogativo assunti con il progetto di fusione, risulta maggiormente coerente con la ratio della disciplina in esame e ne garantisce una maggiore efficacia.

La tabella seguente riporta il testo attualmente vigente dell'articolo 1, commi 398 e 399 della legge n. 197 del 2022 a fronte con le modificazioni proposte dall'articolo in esame.

Legge n. 197 del 2022	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 10 dell'AS 1184
Art. 1	Art. 1
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue	398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza

Legge n. 197 del 2022	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 10 dell'AS 1184
Art. 1	Art. 1
disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.	all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda all'erogazione, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è	

Legge n. 197 del 2022	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 10 dell'AS 1184
Art. 1	Art. 1
avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.	Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

Articolo 25
(Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici)

L'articolo 25 prevede misure di semplificazioni in materia di spedizioni numismatiche.

L'articolo 25, composto da un unico comma, prevede che gli articoli [83](#) e [84](#) del **decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156**, non si applicano alle spedizioni di prodotti numismatici entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale.

In particolare, l'articolo 83 prevede di includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.

L'articolo 84 dispone invece che le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, debbano essere assicurati. La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.

Articolo 26 (Semplificazioni in materia di trasporto animali)

L'articolo 26 interviene sull'articolo [56](#) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**codice della strada**), concernente la disciplina del **trasporto animali**.

La disposizione interviene sull'articolo [56](#) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina dei rimorchi, introducendo il comma 4 *bis* a norma del quale **i rimorchi per il trasporto di cose** (comma 2, lett. *b*)), **possono essere utilizzati**, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli [61](#) e [62](#), previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **anche per il trasporto di animali vivi**.

Attività dell'Unione europea

(a cura del Servizio per i rapporti con l'Unione europea)

Il 7 dicembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla **protezione degli animali durante il trasporto** e le operazioni correlate volto ad abrogare il regolamento (CE) n. 1/2005.

Sulla proposta non sono ancora stati avviati i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio in quanto, a causa della natura divisiva della stessa, entrambe le istituzioni non hanno ancora definito il proprio mandato negoziale.

Durante il Consiglio Agricoltura e Pesca del 26 maggio 2025 il Governo italiano (supportato da Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania) ha fornito informazioni relative alle sfide per il settore zootecnico con riferimento alla revisione della normativa europea.

In particolare, pur condividendo l'obiettivo generale di migliorare il benessere animale, ha richiamato l'attenzione sull'impatto socioeconomico negativo di alcune misure proposte e individuato alcuni elementi essenziali che dovranno essere garantiti durante il processo legislativo: parità di accesso al mercato unico; buon funzionamento del mercato europeo del bestiame e del commercio internazionale; proporzionalità rispetto ai benefici effettivi per il benessere animale.

Ha invitato quindi il Consiglio a perseguire, durante il processo legislativo in corso, l'obiettivo di un quadro normativo che sostenga un settore zootecnico

dell'UE produttivo, competitivo e redditizio, evitando di gravare gli agricoltori e gli altri operatori con costi aggiuntivi ingiustificati e con misure insostenibili.

Ha chiesto inoltre di valutare la coerenza della proposta con i nuovi orientamenti politici della Commissione europea al fine di rafforzare il ruolo del settore zootecnico nell'UE.

Articolo 27

(Semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifica all'articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE))

L'**articolo 27**, **introdotto** nel corso dell'esame al **Senato**, reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla **pubblicità** alle istanze di autorizzazione per le **nuove infrastrutture di comunicazione elettronica**.

Nel dettaglio, il neo introdotto **articolo 27** reca modifiche al comma 5 dell'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. [259 del 2003](#), recante la disciplina autorizzativa per la realizzazione di **nuove infrastrutture di comunicazione elettronica** per impianti radioelettrici.

Per ragguagli sulla modifica del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2021, si rimanda all'apposito [dossier](#).

Si ricorda che, secondo il dettato dell'articolo 44 del citato Codice, l'**installazione di nuove infrastrutture** è sottoposta ad **autorizzazione** (a differenza dell'inizio dell'attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, che è sottoposto alla SCIA).

Come specificato dal comma 1 del citato articolo, successivamente modificato dal D.L. n. 36/2022 e dal D.lgs. n. 48/2024, il **regime di autorizzazione** concerne:

- l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici;
- la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti; e, in specie, anche l'installazione di:
 - torri;
 - tralicci destinati ad ospitare successivamente o apparati radio-trasmittenti, o ripetitori di servizi di comunicazione elettronica o stazioni radio base per reti mobili, la televisione digitale terrestre, le radiofrequenze per le emergenze sanitarie e protezione civile, e reti radio a larga banda punto-multipunto.

In particolare, per le citate infrastrutture, occorre domandare l'autorizzazione all'**Ente locale** competente per territorio, acquisito l'accertamento di compatibilità con i limiti elettromagnetici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente. Ai sensi del comma 5 del citato articolo 44, è previsto che l'ARPA si pronunci entro **30 giorni**. Al riguardo, è previsto che lo sportello locale competente dia pubblicità all'istanza di autorizzazione – senza

diffondere i dati caratteristici dell'impianto – presso tutte le amministrazioni o gli enti che siano coinvolti nel procedimento.

Stabilito che il responsabile unico del procedimento (RUP) possa chiedere una sola volta, entro 5 giorni dalla data di ricezione della domanda, chiarimenti e integrazioni, la medesima disposizione al comma 7 prevede la possibilità di convocare la Conferenza dei servizi, cui si applicano gli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge n. 241 del 1990 (per dettagli sui termini, si rimanda al dettato del comma 9).

L'articolo 44, al comma 10, prevede che l'autorizzazione si intende rilasciata, in mancanza di un provvedimento espresso, con il maturare di un **silenzio di 60 giorni**.

Sulla materia si è formata consistente **giurisprudenza amministrativa**, la quale appare orientata nel senso che il silenzio-assenso può perfezionarsi solo in presenza di un'istanza di autorizzazione che sia corredata da documentazione completa (si veda, per esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2023, n. 11203 e TAR Lazio (RM), sezione II, 21 novembre 2023, n. 17301).

Nel dettaglio, il neo introdotto **articolo 27**:

- dispone che lo **sportello locale competente**, di cui al comma 5 dell'articolo 44, dia **pubblicità** alle **istanze** di autorizzazione per la realizzazione di **nuove infrastrutture di comunicazione elettronica**, anche mediante il proprio **portale web** dedicato (**comma 1, lettera a**));
- introduce due nuovi periodi riferiti all'ipotesi che lo **sportello locale competente** (v. *supra*) **non provveda** a dare la prescritta **pubblicità** alla presentazione della domanda di autorizzazione (**comma 1, lettera b**));.

A tale proposito, pertanto, il primo dei periodi approvati stabilisce che:

- ✓ il termine di 30 giorni per il parere di conformità dell'ARPA decorra comunque, così potendosi maturare il silenzio-assenso;
- ✓ questa mancata pubblicità **non comporta un vizio del procedimento** tale che il titolo autorizzativo, espresso o tacito che sia, possa essere **annullato**.

Il secondo periodo, infine, specifica che resta ferma la **responsabilità del funzionario**, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità **disciplinare e amministrativo-contabile** del dirigente e del funzionario inadempiente.

Per una migliore chiarezza delle modifiche apportate, si rimanda al seguente **testo a fronte**.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)	
Testo previgente	Modifiche apportate dall'art. 27 del A.C. 2655
Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)	Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.	5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

Articolo 28 **(Misure di semplificazione in materia ambientale)**

L'articolo 28, introdotto dal Senato:

- modifica la disciplina relativa all'immissione, in corpi idrici superficiali o in fognatura, di acque emunte dai siti contaminati, al fine di eliminare la condizione che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco (comma 1);
- precisa l'ambito di applicazione dello *screening* di VIA svolto dalle regioni in relazione alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (comma 2).

Il comma 1 modifica la disciplina relativa all'immissione, in corpi idrici superficiali o in fognatura, di acque emunte dai siti contaminati.

Tale disciplina è contenuta nell'art. 243, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). In particolare, il comma 3, oggetto di modifica da parte della norma in esame, stabilisce che l'immissione di acque emunte da siti contaminati "in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei".

Il comma in esame modifica il richiamato comma 3, al fine di **eliminare la condizione**, da esso prevista, **che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco**.

La relazione illustrativa all'emendamento dalla cui approvazione è derivata l'introduzione dell'articolo in esame giustifica la modifica di cui trattasi argomentando che "a legislazione vigente la norma potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento con impianto depurativo realizzato all'interno del sito. Questa interpretazione potrebbe comportare paradossalmente degli aggravii procedurali che contrasterebbero con la necessità di agevolare i processi di risanamento ambientale. L'emendamento è volto ad eliminare qualsiasi forma di incertezza e a prevedere che l'immissione di acque emunte nei corpi ricettori avvenga previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma non necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica".

Il comma 2 precisa l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. *screening* di VIA) svolta dalle regioni in relazione alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

La lettera a) del punto 6 dell'allegato IV del Codice dell'ambiente assoggetta a *screening* di VIA regionale i progetti inerenti a "fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate".

Tale disposizione viene modificata al fine di precisare che:

- i prodotti a base di elastomeri sono intesi come **prodotti costituiti** principalmente da elastomeri, ossia **da un quantitativo di elastomeri pari almeno al 50%**;
- la soglia delle **25.000 tonnellate annue** va riferita alle sole **materie prime lavorate a base di elastomeri**.

La relazione illustrativa all'emendamento dalla cui approvazione è derivata l'introduzione dell'articolo in esame giustifica la modifica di cui trattasi sottolineando che la stessa consente di superare i dubbi interpretativi ingenerati dalla formulazione vigente e consente di evitare un'applicazione disomogenea sul territorio nazionale della disposizione in questione.

Articolo 29
(Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)

L'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle **pubbliche amministrazioni** l'accesso - nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame - alle informazioni contenute nel registro della **titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private**.

La disposizione in esame modifica l'articolo 21, comma 2, del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) di recepimento della disciplina dell'Unione europea in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tale articolo 21, al comma 1, pone in capo alle **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del codice civile) e alle **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) l'obbligo di comunicare al **Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo. Tali informazioni sono conservate in apposita sezione del Registro.

Il comma 2 del medesimo articolo 21 elenca i soggetti ai quali è consentito l'**accesso** tale sezione dedicata alla titolarità effettiva.

La **novella in esame** inserisce in tale elenco le **pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure** (di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007):

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di **autorizzazione o concessione**;
- procedure di **scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici** di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Articolo 30

(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)

L'articolo 30, introdotto in sede referente, prevede misure di semplificazione in materia di in materia di cooperative elettriche storiche.

L'unico **comma** dell'articolo in commento, introduce modifiche [all'articolo 1, comma 80](#), della **legge 4 agosto 2017, n. 124**, cui è aggiunto, infine, un nuovo periodo. Tale comma 80 prevede l'istituzione **dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali** e stabilisce che l'inclusione e la permanenza nel predetto Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

La novella in esame esclude dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione le **cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche** dotate di rete propria di cui all'allegato A della [delibera ARERA 116/2022/R/EEL](#) e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in esame
Art. 1, comma 80	Art. 1, comma 80
80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.	80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo in esame
	Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci.

Articolo 31

(Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate)

L'**articolo 31**, introdotto durante l'esame del Senato, reca modifiche normative volte a precisare, con riferimento **alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua**, i limiti della **deroga** prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

Più specificamente, la disposizione in commento inserita in sede referente, si compone di un **unico comma** che, attraverso le modifiche nelle lettere a) e b), interviene sull'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (si veda il *box* in calce), modificandone il comma 703 e inserendo un nuovo comma 703-bis.

A tal riguardo, si ricorda che il comma 702 dell'art. 1 della sopra richiamata legge n. 145 del 2018, è intervenuto modificando il comma 12 dell'art.1-bis del D.L. 91 del 2014 nel senso di equiparare alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale.

Il comma 12, dell'art.1-bis del [D.L. 91 del 2014](#), stabilisce che con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 [D.P.R n. 503 del 1999](#), l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

In particolare, la **lettera a)**, composta di **4 numeri**, modifica il comma 703 della citata legge n. 145 del 2018.

Più specificamente, con la modifica di cui al **numero 1)** riconduce in capo al solo Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la competenza ad emanare un **decreto** di natura regolamentare per provvedere alla **determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua**, legate a specifici fattori di svantaggio.

Si rammenta che il comma 703 ora vigente, oltre a far riferimento, in ordine alla competenza all'emanazione del decreto, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, denominazione attualmente superata, prevedeva che essa fosse condivisa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica).

La relazione tecnica motiva la modifica in esame con la necessità di permettere una celere ed efficace adozione della disciplina attuativa.

La modifica introdotta al **numero 2)** reca una disposizione di carattere formale, conseguente alla modifica prevista al numero 1).

Il **numero 3)** interviene nuovamente sul citato comma 703, sostituendo parzialmente l'elencazione degli specifici **fattori di svantaggio** che devono caratterizzare le aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua identificate attraverso il citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste oggetto di trattazione. Più in particolare, oltre alla frammentazione dei fondi, si prevede che tali fattori di svantaggio siano:

- una minore produttività rispetto alla media nazionale (in luogo della minore produttività rispetto alle zone di pianura come previsto nella norma vigente);
- la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione (in luogo della concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria);
- la concomitanza di aree protette (in luogo della concomitanza di zone di tutela ambientale);
- la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura (in luogo della carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria).

Il **numero 4)** inserisce al termine del comma 703 un ulteriore periodo nel quale si specifica che, attraverso il sopra citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite le **modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione**, a cura dei

beneficiari, della deroga prevista [dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

La **lettera b)** aggiunge, dopo il comma 703 della legge n. 145 del 2018, l'ulteriore **comma 703-bis** il quale precisa che la suddetta deroga prevista al sopra citato art. 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, non si applica alle ipotesi di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Come specificato nella Relazione Tecnica dell'emendamento non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Si rileva che l'articolo oggetto di trattazione riproduce il contenuto dell'art. 83 del disegno di legge [C. 2112](#), Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, stralciato, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera e divenuto un autonomo disegno di legge ([C. 2112-ter](#)) assegnato alla XIII Commissione della Camera il cui iter, iniziato il 12 novembre 2024, si è concluso il 19 marzo 2025 colla votazione del mandato al relatore a riferire in Aula.

Si ricorda, infine che il 20 settembre 2025 è entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 12 settembre 2025, n. 131 che reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

• ***Le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nella normativa unionale***

L'art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013 "*Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*" prevede che gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità previste dall'art. 31 a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici che sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Si ricorda che il [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'art. 154 del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, l'articolo 32 e l'allegato III dello stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici.

Le zone sono richiamate sono classificate in: a) zone montane; b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane c) altre zone soggette a vincoli specifici.

Il secondo paragrafo della stessa disposizione stabilisce che ai fini dell'ammissibilità alle indennità, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti: a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Il paragrafo 3 precisa poi che ai fini dell'ammissibilità alle indennità previste a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III (ove sono indicati i parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali) al valore soglia indicato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (L. 145/2018)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.C. 2655
Art. 1	Art. 1
703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere	703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste , entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Con il medesimo decreto

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (L. 145/2018)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.C. 2655
urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.	sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
	703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Articolo 32 **(Agenzia italiana per la gioventù)**

L'**articolo 32** – inserito **dal Senato** – modifica la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. In base alla novella, la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. Resta fermo che i membri del Consiglio suddetto sono pari a tre, compreso il Presidente, e che tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (resta altresì fermo che uno dei membri del summenzionato Collegio dei revisori è nominato su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si ricorda che l'Agenzia in oggetto è stata istituita dall'articolo 55 del [D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41](#), articolo che ha disposto la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.

L'Agenzia in esame è un ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

In attuazione del suddetto articolo 55, è stato adottato con regolamento governativo ([D.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23](#)) lo statuto dell'Agenzia. Riguardo alle funzioni dell'Agenzia, si rinvia alla relativa [pagina](#) sul sito *internet* istituzionale.

Articolo 33

(Codice fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali – filiere agricole)

L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riportino un codice identificativo che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi. Si tratta di disposizioni temporanee, destinate a durare fino a fine anno 2026.

L'articolo 33, che consta di un unico comma, **novella l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63** ("Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale") **aggiungendo un comma, numerato 7-bis, all'articolo 3 del decreto-legge suddetto.**

Per mezzo della novella, si intende ottimizzare la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera.

Al riguardo, dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 6-bis del [decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51](#), esistono Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) aventi il compito di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ciascuna in relazione a una determinata categoria di prodotti. Le Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, e sono finanziate attraverso un apposito fondo.

Fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'**articolo in commento**, le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riporteranno un codice identificativo per ogni prodotto oggetto di transazione. L'insieme dei dati sulle transazioni di cui sopra sarà inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione Unica nazionale, in forma anonima e in modalità aggregata. Sulla base dei dati ricevuti, la Commissione Unica nazionale preparerà dei rapporti informativi di cui all'articolo 6, comma 2, [Regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 31 marzo 2017, n. 72](#).

Le modalità di attuazione dell'**articolo in esame** sono demandate dall'articolo stesso ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate, che dovrà essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 34

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

L'**articolo 34**, introdotto durante l'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Nel dettaglio, l'**articolo 34**, costituito da un unico comma, inserisce i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025).

Per quanto qui rileva, il **comma 2** dell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025) ha reso **permanente** - a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di

autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per **l'organizzazione di spettacoli dal vivo** che presentino determinate caratteristiche, con la **segnalazione certificata di inizio attività** (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Nel dettaglio, il comma in esame ha previsto che, al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Per ulteriori ragguagli sulla disposizione sopra descritta si veda il [dossier](#) predisposto sull'AS n. 1374.

Il **comma 2-bis**, nell'integrare la disciplina sopra richiamata, dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):

- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;
- deve essere corredata
 - ✓ delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46²⁷ e 47²⁸ del DPR n. 445/2000 (*Testo unico delle*

²⁷ L'articolo 46 prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

- ✓ di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
- ✓ della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

Il **comma 2-ter** prevede che l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il **comma 2-quater** stabilisce che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025, sul cui contenuto si veda sopra), nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione

nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

²⁸ L'articolo 47 prevede che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

delle sanzioni penali di cui al capo VI del DPR n. 445/2000, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Articolo 35

(Riordino dell'Automobile Club d'Italia)

L'articolo 35, introdotto in sede referente, prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese.

Natura giuridica dell'ACI

L'ACI è un Ente pubblico non economico a base associativa, senza scopo di lucro.

È stato costituito nel 1905 come "Ente nazionale rappresentativo degli Automobile Club regionali"; è stato eretto ad Ente morale con R.D. n.2481 del 1926 ed è stato compreso dalla legge n.70 del 1975 tra gli Enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse.

Dal 1905 è uno dei 14 membri fondatori della Fédèration Internationale de l'Automobile—FIA ed oggi costituisce una delle 241 organizzazioni ad essa affiliate in rappresentanza di 146 Paesi, sia per FIA-Sport Automobilistico, che per FIA-Mobilità e Turismo.

Dal 1927, anno di sua istituzione con R.D. n.436 del 1927, gestisce il Pubblico Registro Automobilistico-PRA, costituito presso ogni sede provinciale dell'ACI.

Con DPR n.881 del 1950, è stata riconosciuta la natura di Federazione associativa degli Automobile Club provinciali e locali-AC (oggi 98, dei quali solo 1 locale ad Acireale), a loro volta Enti pubblici non economici a base associativa, dotati di autonomia gestionale e patrimoniale.

Dal 1953, è stata affidata ad ACI la riscossione della tassa automobilistica (art.4 del Testo Unico sulle Tasse Automobilistiche DPR n. 39 del 1953).

Dal 1986, il servizio è stato gestito tramite Convenzione con il Ministero delle Finanze fino a che, nel 1999, è stato attribuito alle Regioni (legge n.449 del 1997). Oggi l'ACI opera con Accordi di cooperazione con diciassette Regioni.

Dalla FIA è riconosciuto come unica Autorità nazionale italiana per lo sport automobilistico.

ACI è Federazione sportiva nazionale associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Dal 2019, gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche- ANTA (art. 51 del d.l. n. 124 del 2019), alimentato dal PRA e dai data base di tutte le Regioni e delle Province Autonome.

Dal 1° ottobre 2021, il PRA, in regime di cooperazione con la Motorizzazione civile, rilascia il Documento Unico di Circolazione (DU), di cui al d.lgs. n. 98 del 2017. Al PRA sono iscritti oggi poco meno di 55 milioni di veicoli, con una media di operazioni annue di oltre 17 milioni.

In quanto ente pubblico a base associativa non gravante sulla finanza pubblica, l'ACI è comunque tenuto ad adeguarsi:

- ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione degli uffici e rapporti di lavoro alle sue dipendenze, nonché ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

- ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.

Attività istituzionali dell'ACI

In coerenza con le proprie finalità indicate agli artt.1 e 4 dello Statuto, eroga servizi di interesse generale a beneficio della collettività, con onere a proprio carico senza alcun contributo pubblico di funzionamento.

Sono attività istituzionali in senso stretto:

- attività di sicurezza stradale, educazione e formazione stradale, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- informazione sulla viabilità e sulla mobilità stradale a livello sia locale che nazionale con il proprio servizio Luceverde e la collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del CCISS;
- attività di studio scientifico e di ricerca sulla sostenibilità ambientale delle autovetture e degli autoveicoli in generale, in collaborazione con la Fondazione Caracciolo;
- rilevazione statistica e diffusione dei dati su mobilità e incidentalità, in collaborazione con ISTAT;
- valutazione della sicurezza delle strade e dei veicoli, quale partner di organismi internazionali come iRap e EuroNCAP;
- servizio "Viaggiare sicuri" per conto dell'Unità di crisi del MAECI tramite call center ACI attivo h24;
- campagne di sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, mobilità, ambiente, sport e -motorismo storico attraverso web, social, riviste, ACI Radio e canale TV;
- tutela, valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio storico motoristico italiano;
- servizi digitali a favore dei cittadini:
- presenza dei servizi pubblici ACI su IO App con oltre 13,8 mln di iscritti ad oggi ai servizi ACI e oltre 15,7 milioni di notifiche di servizio inviate ai cittadini nel 2024;
- App ACI Space, con oltre 3,340 mln di download: fornisce tutte le informazioni sui veicoli di proprietà, accesso geolocalizzato al soccorso stradale e informazioni sulla mobilità;

Attività Associative

L'ACI offre ai propri soci:

- soccorso stradale e servizi accessori al soccorso, come l'auto sostitutiva o la garanzia per le riparazioni da guasto al veicolo;
- assistenza sanitaria (consigli medici, video-consulento, invio di medico a casa, etc.) e all'abitazione (pronto intervento per emergenze domestiche).

Attività delegate: Gestione del Pubblico Registro Automobilistico - PRA

Il PRA, come registro pubblico, garantisce i diritti dei cittadini sui propri veicoli - beni mobili registrati - assolvendo alla funzione di pubblicità legale prevista dal Codice civile (artt. 2683 e ss.). Con l'istituzione del Documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli (DU) di cui al d.lgs. n. 98 del 2017 (a regime dal 1° ottobre 2021) il servizio è gestito secondo un modello di cooperazione tecnologica ed istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione della Motorizzazione Civile, in un regime di completa digitalizzazione.

Il PRA, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 60, comma 3 ter), è Banca dati di interesse nazionale a garanzia della sicurezza della circolazione e di supporto alle Forze dell'Ordine, alle Istituzioni ed alle Compagnie di assicurazione.

Dal 2021, è stata affidata ad ACI la gestione del REVE (Registro dei veicoli esteri), istituito per contrastare la pratica di immatricolare oltre confine veicoli per eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti in Italia (legge n. 238 del 2021).

L'ACI, attraverso il PRA, supporta alcune delle misure normative a sostegno del welfare e della lotta all'evasione fiscale:

- fornitura analitica dei riscontri dei dati PRA a favore dell'INPS, necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso a misure di sostegno, quali l'Assegno di inclusione e il Supporto formazione-lavoro;
- fornitura analitica all'Agenzia delle Entrate dei veicoli circolanti ("Redditometro").

Il **comma 1** prevede che ferme restando la natura giuridica di **ente pubblico non economico a base associativa** e le competenze dell'Automobile Club d'Italia (ACI), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto dell'Ente è adeguato al fine di assicurare il recepimento dei seguenti principi direttivi:

- a) soppressione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
- b) istituzione di un organo collegiale di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e comunque sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del Presidente dell'ACI in carica, così composto:
 - 1) presidente dell'ACI, che lo presiede, il cui voto è determinante nei casi di parità di voto;
 - 2) undici presidenti di Automobile Club federati;

- 3) due rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 4) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa;
- 5) un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 6) un rappresentante designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- 7) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- c) istituzione di un organo collegiale con funzioni consultive del presidente dell'ACI, composto dai presidenti dei Comitati regionali;
- d) riconfigurazione del Collegio dei revisori dei conti, composto di cinque revisori effettivi e cinque supplenti, di cui:
 - 1) un revisore effettivo, che lo presiede, e uno supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 2) un revisore effettivo e uno supplente nominati dall'Amministrazione vigilante;
 - 3) un revisore effettivo e uno supplente nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - 4) due revisori effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dell'ACI;
- e) istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico registro automobilistico-PRA, così composto:
 - 1) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - 2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - 3) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della giustizia;
 - 4) due rappresentanti dell'ACI, scelti tra i direttori centrali dell'Ente.

Attuale governance ACI

Lo Statuto vigente prevede i seguenti Organi di indirizzo politico-amministrativo:

- **Assemblea:** composta da 121 membri (Presidente dell'ACI, Presidenti degli AC federati, rappresentanti ministeriali, dal rappresentante di ANAS, delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e di ciascuno degli altri enti e associazioni aderenti. Ai fini dell'elezione del Presidente, dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto, nonché dell'approvazione del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei 27 componenti del Consiglio sportivo nazionale e della Giunta sportiva che non siano Presidenti di Automobile club);

- **Consiglio Generale:** composto da 42 membri (Presidente dell'ACI, rappresentanti ministeriali, 1 rappresentante ANAS, 4 rappresentanti delle Regioni e 28 Presidenti degli AC eletti su base regionale);
- **Comitato Esecutivo:** composto da 10 membri (Presidente ACI, rappresentante dell'Amministrazione vigilante, 8 membri eletti dal Consiglio Generale);
- **Presidente:** eletto dall'Assemblea con mandato di quattro anni e nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Concorrono all'elezione del Presidente i componenti dell'Assemblea che dispongono di un voto, ad eccezione dei Presidenti di AC che hanno un voto ogni 500 soci;
- **Consiglio sportivo nazionale:** composto da 33 membri (di cui 10 rappresentanti degli AC federati);
- **Giunta sportiva:** composta da 9 membri (di cui 3 rappresentati degli AC federati).

Tutti gli Organi, esclusa l'Assemblea, sono rinnovati ogni 4 anni, su base elettiva.

È poi previsto un Collegio dei revisori dei conti: composto da 5 revisori effettivi e da 2 supplenti; 1 revisore effettivo e 1 supplente sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre i restanti 4 e l'altro supplente sono eletti dall'Assemblea. Il Presidente è eletto tra i componenti.

Il **comma 2** prevede che al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese, le strutture di missione dell'ACI per i progetti comunitari automotive e per il turismo, per gli investimenti autodromo di Monza e per la reingegnerizzazione dei processi di supporto al Documento Unico (DU) e delle procedure del Pubblico registro automobilistico (PRA) di compravendita dei veicoli sono soppresse e le relative funzioni sono riallocate presso le Direzioni centrali dell'ACI, apportando le necessarie modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Ente. Conseguentemente, gli incarichi di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia presso le strutture soppresse sono revocati e le relative posizioni di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia, già assegnate alle strutture di missione in soprannumero alla vigente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'ACI, sono soppresse. Il personale con incarico dirigenziale in servizio presso le strutture di missione soppresse, se proveniente da pubbliche amministrazioni diverse dall'ACI, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

Il **comma 3** prevede che l'ACI, gli Automobile Club federati e le società *in house* da essi controllate siano soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, noto come "Decreto Trasparenza", riordina la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni italiane, istituendo anche il diritto di accesso civico. Il suo scopo principale è garantire la massima trasparenza sull'attività delle PA, permettendo ai cittadini di controllare l'uso dei fondi pubblici e le decisioni, al fine di contrastare la corruzione e promuovere una pubblica amministrazione aperta e efficiente attraverso forme di controllo diffuso sull'esercizio dei poteri pubblici.

La disciplina legislativa delle società in house è attualmente contenuta nel Decreto Legislativo 175/2016 (Testo Unico sulle società partecipate), che ne definisce i requisiti (capitale quasi interamente pubblico, controllo analogo, fatturato prevalente con gli enti soci) e disciplina gli affidamenti diretti, e nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Le società attualmente partecipate da ACI

ACI svolge la propria attività avvalendosi anche di Società partecipate strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente. Di queste, sei operano in regime di *in house providing* e quattro in regime di libero mercato.

Operano in regime di *in house providing* le seguenti società:

- **ACI INFORMATICA Spa:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 1963, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi strumentali settore informatico, telecomunicazioni, editoriale, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale;
- **ACI PROGEI Spa:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 1954, con oggetto sociale "Acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto dell'Automobile Club d'Italia";
- **ACI GLOBAL Spa:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 2001, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi strumentali nel settore dei servizi di assistenza alla mobilità con riferimento ai veicoli e alla persona verso i soci ACI". In data 11 giugno 2025 è stato approvato da parte dei rispettivi Consigli di amministrazione il progetto di fusione per incorporazione in ACI GLOBAL Spa di **ACI INFOMOBILITY Spa** (interamente partecipata da ACI) e di **AGENZIA RADIO TRAFFIC Spa** (interamente partecipata da ACI GLOBAL). Con provvedimento del Commissario Straordinario n.151 del 18 giugno 2025, l'operazione di fusione è stata ritenuta coerente con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di ACI. La fusione è in corso di formalizzazione;
- **ACI SPORT Spa:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 2000, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi strumentali nei settori della promozione e dello sviluppo di eventi e attività sportive automobilistiche;
- **SIAS Spa:** partecipata 90% ACI, 10% AC MILANO, costituita nel 1922, con oggetto sociale "Sviluppo ed esercizio dell'Autodromo di Monza.

Operano in regime di mercato le seguenti società:

- **SARA ASSICURAZIONI Spa:** partecipata 80% ACI, 14,65% Reale Mutua Assicurazioni Spa, 5,00% Generale Italia Spa, 0,3197% AC provinciali, 0,0247% azioni proprie; costituita nel 1941, con oggetto sociale "Esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi automobilistici in genere, nonché di ogni altro rischio cui sia autorizzata";
- **ACI GLOBAL SERVIZI Spa:** partecipata 100% ACI, costituita nel 2001, con oggetto sociale "Gestione del servizio di soccorso stradale su tutte le strade e autostrade italiane sia verso i clienti "corporate" sia verso i privati, ha una Centrale Operativa attiva h24";
- **ACI VALLELUNGA Spa:** partecipata 99,98% ACI, 0,02% AC ROMA, costituita nel 1922, con oggetto sociale "Organizzazione di manifestazioni sportive e promozionali, gare di velocità automobilistiche e motociclistiche, corsi per la sicurezza stradale presso l'Autodromo di Vallelunga;
- **VENTURA Spa:** partecipata 100% ACI, costituita nel 1976, con oggetto sociale "Assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere; finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate".

ACI dal 1996 ha anche una Fondazione: è la "Fondazione Filippo Caracciolo per lo studio sui problemi dell'Automobilismo", con oggetto sociale "promozione e incoraggiamento degli studi e della ricerca scientifica nel campo della mobilità, con particolare riferimento all'efficienza, alla sicurezza, all'accessibilità e alla tutela dell'ambiente".

I Consigli di amministrazione delle Società controllate ACI, in base al Regolamento di Governance, e quello della Fondazione F. Caracciolo sono oggi costituiti prevalentemente da Presidenti di Automobile Club.

La Federazione comprende oggi 98 Automobile Club che sono anch'essi enti pubblici autonomi. Diversi di essi si avvalgono di Società controllate per la gestione dei loro servizi (pratiche automobilistiche, parcheggi, distributori etc.).

L'ACI, in quanto ente pubblico a base associativa non gravante sulla finanza pubblica, è comunque tenuto ad adeguarsi ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.

Il **comma 4** prevede che a decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'ACI predispone, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte

della società di revisione legale dei conti di cui al comma 6, aventi a oggetto:

- a) le attività istituzionali e le funzioni connesse all'attività di Federazione nazionale per lo sport automobilistico;
- b) le attività di gestione del PRA;
- c) le attività connesse ai tributi automobilistici.

Gli artt. 2423 e ss cc. dettano disposizioni in tema di Bilancio delle società per azioni prevedendo in particolare l'indicazione dei principi di redazione del bilancio, la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, il contenuto dello stato patrimoniale, le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale.

Il **comma 5** prevede che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, contengono i bilanci delle singole attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 e definiscono con chiarezza i **principi di contabilità analitica** secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura, nonché i criteri di ripartizione dei costi comuni alle attività medesime. Eventuali variazioni dei principi e dei criteri di cui sopra sono consentiti solo in casi eccezionali, di cui si deve fornire adeguata e analitica giustificazione.

Il **comma 6** prevede che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, di cui al comma 4, sono oggetto di certificazione da parte di una società di revisione legale dei conti, nominata secondo i principi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 disciplina il conferimento, la revoca e dimissioni dall'incarico, la risoluzione del contratto del revisore legale dei conti.

Il **comma 7** prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, alle **società in house** controllate da ACI si applicano, comunque, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società pubbliche"):

- a) [articolo 11, comma 1](#), con la specificazione che il regolamento di *governance* delle società partecipate da ACI, può prevedere ulteriori requisiti che tengano conto delle esperienze acquisite in incarichi di funzione dirigenziale svolti presso enti pubblici o privati ovvero

aziende pubbliche o private, o di particolari professionalità acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente;

- b) [articolo 11, commi 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13](#);
- c) [articolo 20](#), in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'**articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016** reca disciplina concernente gli organi di amministrazione e di controllo delle società in controllo pubblico. Il comma 1 prevede che i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 introduce la disposizione per cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, costituito da un amministratore unico. Tale regola può essere derogata solo con decisione dell'assemblea. Il comma 4 dispone in materia di equilibrio di genere nell'individuazione degli amministratori delle società. Il comma 6 disciplina i compensi degli amministratori di società a controllo pubblico con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei relativi costi. Esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la classificazione delle società a controllo pubblico in un numero di fasce fino a cinque. Il comma 10 sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza. Il comma 13 vincola ai soli casi previsti dalla legge la possibilità, per le società a controllo pubblico, di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta. In tali casi si stabilisce che possa essere riconosciuta ai componenti dei comitati una remunerazione non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e la remunerazione deve essere in linea con la qualificazione professionale e l'impegno richiesto.

L'**articolo 20** del medesimo decreto legislativo n. 175 disciplina una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute.

Il comma 8 prevede che, ferma restando l'assenza di cause di **inconferibilità e incompatibilità**, anche con riferimento a situazioni di

conflitto di interesse, ai sensi della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e del **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma [dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), e successive modificazioni, la carica di rappresentante di Automobile Club nell’ambito dell’organo collegiale di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house di ACI. L’incarico di presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.

Il **comma 9** prevede, al fine di garantire **la riduzione dei costi e la concentrazione degli obiettivi strategici**, nell’ottica di una efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ACI predispone un **piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute**, da sottoporre, entro il medesimo termine, all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi 20 giorni. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al primo periodo, le convenzioni che regolano i rapporti dell’ACI con le società in house dell’Ente sono sottoposte a revisione.

Il **comma 10** prevede che i rappresentanti e i componenti nominati su proposta di ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate da ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall’Ente, **decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie**, da convocare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si applica l’articolo 2383, terzo comma, del codice civile (in tema di **nomina e revoca degli amministratori** prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa).

Si prevede inoltre che i presidenti dei collegi sindacali delle società controllate da ACI non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati **sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze**.

Il **comma 11** prevede che la società *in house* dell’ACI denominata « **ACI Progei** - Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni » è **sciolta e posta in liquidazione** entro quindici giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio netto risultante è di spettanza dell'ACI. Gli atti di trasferimento della proprietà dei beni immobili ad ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. **Le unità di personale di ACI Progei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre società controllate da ACI.**

Con riferimento alla definizione di “tributo” si segnala che da ultimo la sentenza n. 24851 delle sezioni unite della Corte di cassazione ha offerto una ricostruzione in merito, richiamando come la giurisprudenza costituzionale richieda tre requisiti indefettibili per qualificare una fattispecie come di natura tributaria: “la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (cfr. tra le più recenti, Corte Cost., sent. n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017)”. La sentenza ricorda anche che a questo orientamento si sono attenute anche le stesse sezioni unite “che, nel delineare i caratteri identificativi del tributo, hanno evidenziato: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale, b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, c) l'impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale, d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore”.

Si prevede inoltre che i bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale presso ACI possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (**testo unico del pubblico impiego**) che disciplina il reclutamento del personale e del [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#) **Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi**, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata presso società in house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non superiori al cinquanta per cento di quelli banditi da destinare al predetto personale che abbia matura almeno tre anni di servizio senza demerito.

Il **comma 12** prevede che nelle more dell'insediamento del Presidente dell'ACI già eletto, e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario dell'ACI, di cui [all'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'Ente e del regolamento di governance delle società partecipate da ACI, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il **comma 13** prevede modifiche [all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che detta una disciplina specifica in tema di **attività informatiche in favore di organismi pubblici**. Nello specifico dopo il comma 3, è inserito il comma 3 bis che prevede che per le finalità e per gli obiettivi di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di **ACI Informatica S.p.A.**, società che opera in regime di ***in house providing*** di Automobile Club d'Italia ed è dallo stesso ente controllata, mediante apposite convenzioni con la stessa società, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e contenimento dei costi delle proprie attività informatiche e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, ivi compresi i rispettivi data center, in aderenza ai processi istituzionali e digitali afferenti anche ambiti affini.

Si prevedono, infine, disposizioni a carattere finanziario per cui gli oneri delle convenzioni di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo [1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e successive modificazioni e all'articolo [10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634](#) ("Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione").

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI

Articolo 36

(Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

L'**articolo 36** reca un complesso di novelle alla [L. 30 marzo 2001, n. 130](#), concernente la cremazione e la dispersione delle ceneri; le novelle di cui alle **lettere a), c) e d)** del **comma 1** sono state inserite **dal Senato**, mentre la novella di cui alla **lettera b)** riformula ed amplia la novella corrispondente del testo originario dell'articolo.

Le novelle di cui alle **lettere a) e c)**²⁹ del **comma 1** specificano che l'attività di cremazione delle salme è un servizio pubblico locale di interesse generale e confermano che l'attività di gestione dei crematori compete ai comuni, i quali la esercitano (come previsto già dalla norma vigente) secondo una delle forme consentite dalla disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico generale³⁰. Le novelle in esame escludono la possibilità di sconti, anche nelle forme di offerte e vantaggi indiretti, rispetto alle tariffe approvate in materia annualmente dai comuni e a quelle inserite nell'eventuale piano economico-finanziario inerente al contratto di servizio, ferma restando l'applicabilità degli sconti, nonché degli aggi in favore del comune, previsti negli atti di affidamento del servizio. Inoltre, la novella di cui alla **lettera a)** introduce anche una disciplina sulle modalità di trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione.

La novella di cui alla **lettera d)** reca disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme suddette sulle modalità di trasporto.

La novella di cui alla **lettera b)** concerne le modalità procedurali per l'autorizzazione alla cremazione degli eventuali resti mortali – nonché le modalità per l'eventuale cremazione degli stessi in assenza di comunicazioni degli aventi titolo – dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, o dopo il mancato rinnovo di una concessione. Le novelle della **suddetta lettera** sono poste, almeno letteralmente, in termini di principi per modifiche da adottare al

²⁹ La novella di cui alla summenzionata **lettera a)** opera anche (al **capoverso 1**) una riformulazione tecnica dell'attuale versione dell'articolo 1, comma 1, della citata L. n. 130 e della rubrica dello stesso articolo.

³⁰ Disciplina di cui al [D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201](#).

regolamento governativo di polizia mortuaria, di cui al [D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285](#).

In merito al divieto di sconti, anche indiretti, sopra menzionato, stabilito dalle novelle di cui alle **lettere a) e c)**, si prevede altresì che spetti al responsabile del procedimento di affidamento del servizio la relativa attività di vigilanza. In merito alle varie modalità indirette (comunque vietate) degli sconti, si rinvia, più in dettaglio, alla formulazione del **capoverso 2 della lettera a)**.

Il **capoverso 3 della lettera a)** specifica che il trasporto dei cadaveri presso il polo di cremazione può essere effettuato esclusivamente dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre³¹; la novella richiama in merito il principio di rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, il divieto suddetto di sconti, anche indiretti, e le norme sui carri per il trasporto dei cadaveri poste dall'articolo 20 del citato regolamento di polizia mortuaria. La novella inoltre stabilisce i limiti per i trasporti multipli di salme destinate alla cremazione, ponendo un limite massimo di quattro feretri per ogni mezzo funebre, salvo le eccezioni ivi contemplate.

Il **capoverso 4 della lettera a)** specifica gli elementi che devono essere contenuti nel provvedimento di autorizzazione al singolo trasporto³².

Come accennato, le novelle di cui alla successiva **lettera b)** sono poste in termini di principi per modifiche da adottare al citato regolamento governativo di polizia mortuaria.

In particolare, il **numero 1) della lettera b)** prevede che l'autorizzazione alla cremazione da parte dell'ufficiale dello stato civile e il certificato del medico necroscopo³³ (necessario per la medesima autorizzazione) possano essere rilasciati anche in modalità digitale. Inoltre, riguardo all'individuazione del relativo comune competente, la novella reca un intervento di coordinamento, in considerazione della novella di cui al successivo **numero 4)**.

Il **numero 2) della lettera b)** prevede che gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l'affido o la dispersione delle ceneri siano formati in carta libera o con modalità digitale e siano inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato

³¹ L'articolo 26, comma 1, del citato regolamento di polizia mortuaria prevede che il trasporto di un cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito siano autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione sia avvenuto il decesso. Si ricorda che, in via generale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del suddetto regolamento, il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite nel medesimo regolamento.

³² In merito all'autorizzazione al trasporto, cfr. anche *supra*, in nota.

³³ Tale certificato deve escludere il sospetto di morte dovuta a reato.

civile del comune di decesso o di ultima sepoltura³⁴ agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione nonché al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale e al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e di affido.

Il **numero 3)** della **lettera b)** consente libertà di forme per le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, ferma restando la garanzia sull'identità del dichiarante; tali dichiarazioni possono essere acquisite, al fine del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

Il **numero 4)** della **lettera b)** concerne le fasi procedurali per l'ipotesi di cremazione degli eventuali resti mortali, risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere³⁵ dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione (periodo pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni) o dopo il mancato rinnovo di una concessione; per il caso di mancanza di comunicazioni da parte degli aventi titolo, si prevede la scelta discrezionale dei servizi comunali tra la reinumazione e la cremazione (resta fermo che gli oneri finanziari derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei suddetti aventi titolo).

La **lettera d)** commina, per i casi di violazione, da parte di imprese esercenti attività funebri, delle norme sul trasporto di cui al **capoverso 3** della precedente **lettera a)**, la sanzione della sospensione, per un periodo da 3 a 6 mesi, degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); nell'ipotesi di relativa recidiva nell'arco di dodici mesi, si prevede la revoca dei medesimi effetti autorizzatori. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano invece le relative sanzioni penali.

³⁴ Riguardo a quest'ultimo riferimento, cfr. la novella di cui al successivo **numero 4)**.

³⁵ Cfr. la nozione di resti mortali di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al [D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254](#).

Articolo 37

(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile)

L'**articolo 37, introdotto** nel corso dell'esame del **Senato**, dispone in ordine alla **redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte** di competenza dell'ufficiale di stato civile.

A tal fine viene modificato in più punti il DPR 396/2000 recante il **regolamento** per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Si tratta in particolare di un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 127 del 1997 e nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile; b) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione; c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile; d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile; e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti; f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

Il **comma 1, lett. a)**, modifica l'articolo 72, commi 1 e 3, del DPR 396/2000, prevedendo che la **dichiarazione di morte** possa essere redatta in anche in **formato digitale** e inviata all'ufficiale dello stato civile mediante **PEC** e che l'**avviso di decesso** sia **inviato telematicamente se redatto in formato digitale**.

Si ricorda che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere sul provvedimento reso nella seduta del 12 novembre 2025, ha richiesto con una condizione la riformulazione della disposizione alla luce del paragrafo 3, lettera e), della **circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi** del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere "all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti

non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi”. In particolare, la condizione del parere del Comitato richiede di riformulare la disposizione “nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria”.

Il **comma 1, lett. b)**, inserisce un nuovo comma 2-*bis* all’articolo 73 del DPR 396/2000, che prevede che l’ufficiale dello stato civile rediga l’**atto di morte** anche sulla base dell’avviso o dell’accertamento del decesso che sia redatto in **formato digitale e trasmesso telematicamente** dall’autorità sanitaria, e lo inserisca nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

I registri degli atti di morte sono divisi in Parte I e Parte II. Nella Parte I vengono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti presso una abitazione privata o in albergo o locale pubblico. Nella Parte II, serie B vengono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti in ospedali, collegi, istituti, case di riposo, gli atti relativi alle comunicazioni pervenute ad opera di magistrati o polizia giudiziaria, gli atti relativi a inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione e quelli relativi a irreperibilità o irricognoscibilità di cadavere.

Il **comma 1, lett. c)**, che modifica l’articolo 74 del DPR 396/2000 (sostituendo i commi 2 e 3 ed inserendo i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*, cfr. il testo a fronte in chiusura della presente scheda di lettura), interviene sulla disciplina dell’**autorizzazione** da parte dell’ufficiale civile alla **inumazione, tumulazione e cremazione** di un cadavere prevedendo quanto segue:

- l’autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio, oltre che in carta semplice, mediante **posta elettronica certificata** per via telematica;
- le autorizzazioni non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di **morte dovuta a reato**, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del **nulla osta dell’autorità giudiziaria**;

L’articolo 77 del regolamento sull’ordinamento dello stato civile prevede che in caso di morte violenta non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze

relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto. Inoltre, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

L'ufficiale di stato civile potrà procedere ad autorizzare l'inumazione a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione (Ministero dell'interno, [Circolare 7 giugno 2007, n. 30](#)).

- gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, **per via telematica** oppure in carta semplice;
- l'AgID provvede entro 9 mesi a definire gli standard delle comunicazioni telematiche.

L'invio **telematico** delle **informazioni relative alle nascite e ai decessi** è previsto dall'art. 62, comma 6, lettera c), del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), che disciplina in particolare i **servizi di invio telematico** resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR con riferimento agli atti e ai certificati, con sistema di trasmissione compatibile a quello dell'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC (sistema di accoglienza centrale) di cui al [D. M. Salute del 26 febbraio 2010](#).

Il citato art. 62, comma 6, lettera c) del CAD prevede l'implementazione delle procedure di acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi attraverso l'utilizzo della piattaforma del Sistema Tessera Sanitaria, nell'ambito delle risorse già stanziare per il Sistema TS (PG 1 del cap. 7585/MEF). Il decreto attuativo sull'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema TS per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni di nascita/morte, già elaborato dai Ministeri dell'interno e della salute, tuttavia non risulta ancora emanato o pubblicato.

Successivamente, il decreto-legge 34/2020 (art. 12) ha previsto che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano direttamente al [Sistema Tessera Sanitaria del MEF](#) tra gli altri i seguenti dati:

- a) **avviso di decesso**;

in base all'articolo 72, comma 3 del DPR n. 396/2000, la dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o del luogo dove il cadavere è stato deposto, da parte di uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato ovvero da persona informata del decesso. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, comunque nel termine di 24 ore, con le specifiche indicazioni relative ai dati indicati nell'atto di morte (luogo, giorno e l'ora della morte, dati anagrafici del defunto e dell'eventuale coniuge e degli altri dati di cui all'art.73).

b) certificato necroscopico;

in base all'articolo 74, comma 2 del richiamato DPR n. 392/2000, è l'atto rilasciato a seguito dell'accertamento della morte per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario, in cui sono indicati, in caso, indizi di reato;

c) denuncia della causa di morte;

ai sensi del Regolamento di polizia mortuaria (DPR n. 285/1990) è l'atto con il quale i medici devono denunciare al sindaco, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il comune deve darne informazione immediatamente all'azienda ospedaliera dove è avvenuto il decesso.

La trasmissione dei predetti dati, pertanto, esonera i soggetti interessati dall'ulteriore invio ai Comuni dell'attestazione cartacea.

Si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria - Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) renda immediatamente disponibili, senza registrazione, i dati di cui all'elenco sopra indicato:

- a) all'[Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente \(ANPR\)](#);
- b) nel caso in cui i Comuni non siano ancora collegati all'ANPR, l'invio dei dati dovrà essere espletato tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (PEC);
- c) all'[Anagrafe nazionale degli assistiti \(ANA\)](#) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- d) all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT).

Viene demandata ad uno o più **decreti del Ministro dell'economia**, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei

dati da trasmettere di cui al presente articolo e le relative **modalità tecniche di trasmissione**.

Tale disposizione è stata attuata con il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2025](#).

Nella tabella che segue sono riportate in dettaglio le novelle apportate dall'articolo in esame al regolamento adottato con il DPR 396/2000.

DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento stato civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C2655
Art. 72 (Dichiarazione di morte)	
1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.	1. La dichiarazione di morte è fatta eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata , non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.	<i>Identico</i>
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.	3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte oppure inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale , nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
Art. 73 (Atto di morte)	
1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,	<i>Identico</i>

DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento stato civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C2655
la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto	
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.	<i>Identico</i>
	2-bis. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione.)	
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.	<i>Identico</i>
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi	2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi

DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento stato civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C2655
i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10	i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.	3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
	3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice.

DPR 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento stato civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.C2655
	3-ter. L'AgID provvede entro nove mesi a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra.

Articolo 38
(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

L'**articolo 38** riduce da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta³⁶.

L'ordinamento giuridico italiano prevede **due istituti**, disciplinati nel **Titolo IV del Libro I del codice civile**, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero **l'assenza e la morte presunta**, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono **l'accertamento da parte del tribunale** di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

La **lett. a)** del comma 1 modifica l'articolo 49 del codice civile **riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza** della persona medesima. **Attualmente** la normativa richiede che siano trascorsi **2 anni** dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l'articolo abbrevia ad un anno **tale termine**.

L'assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l'elemento formale della sentenza che la dichiara. Con essa si cerca di attuare un equo temperamento tra l'interesse dell'assente alla conservazione del patrimonio e l'interesse dei presunti

³⁶ Per i dati relativi alle persone scomparse si rinvia all'ultima [Relazione](#) annuale (anno 2023) predisposta dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l'esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.

Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull'esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta dalla nomina del curatore di quest'ultimo

Tra i **soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio** dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i creditori dei presunti eredi, i creditori dell'assente e il P.M..

Il **procedimento** per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), del Libro II del Codice di procedura civile. Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. **riforma Cartabia**) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma. La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Relativamente agli **effetti** occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli articoli 50-55 ed in particolare l'immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell'assente (art. 117). Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell'assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni

La **lett. b) del comma 1** dell'articolo 38 modifica invece l'articolo 58 del codice civile (*Dichiarazione di morte presunta dell'assente*), **dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta** della persona medesima.

È opportuno sottolineare come la disposizione in esame riproduca in parte il contenuto dell'AS 626 in corso d'esame in Commissione giustizia del Senato.

Occorre altresì rilevare che la disposizione in commento non interviene sul secondo comma dell'articolo 58 c.c., nella parte in cui prevede che la sentenza dichiarativa di morte presunta non possa essere pronunziata se non sono trascorsi **nove anni** dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Il fenomeno della morte assume particolare **importanza in ambito civilistico** per le rilevanti conseguenze connesse alla stessa con riguardo ai rapporti patrimoniali facenti capo al *de cuius*. L'evento morte determina, infatti, l'interruzione di rapporti fondati sull'elemento fiduciario che li caratterizzava (si veda a titolo esemplificativo l'art. 1722, c.c. per il quale il mandato si estingue con la morte del mandante o del mandatario), ovvero, ancora, relativi all'utilizzo personale del bene oggetto del contratto (si pensi al disposto dell'art. 1021 c.c. in tema di diritto d'uso), ovvero alle prestazioni di fare infungibili (si veda l'art. 2094 c.c. il quale fa espresso riferimento al lavoro intellettuale o manuale "proprio" del prestatore di lavoro subordinato), ovvero legittima, comunque, la risoluzione del rapporto ad opera dell'altro contraente (a mero titolo esemplificativo si vedano: l'articolo 1614 c.c., in materia di locazione, il quale, in caso di morte dell'inquilino, statuisce espressamente la possibilità per gli eredi di recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte; ovvero, l'art. 1627 c.c. che, in materia di affitto, in caso di morte dell'affittuario prevede esplicitamente, per il locatore e gli eredi dell'affittuario medesimo, la possibilità di recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte di quest'ultimo; o ancora, in ambito di comodato, l'art. 1811 c.c., il quale, in caso di morte del comodatario, prevede la possibilità per il comodante di esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa, benché sia stato convenuto un termine; nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina della società semplice, l'art. 2284 c.c. il quale afferma che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano).

Alla morte dell'individuo è, inoltre, connessa l'apertura del **fenomeno successorio**, con conseguente devoluzione del patrimonio ereditario a favore dei successori. Stante la rilevanza delle conseguenze connesse all'evento morte, il legislatore ha ritenuto opportuno apportare una tutela alle situazioni nelle quali l'evento potrebbe essersi anche solo presuntivamente realizzato. L'istituto della **morte presunta**, disciplinato dall'art. 58 c.c., è stato introdotto nel 1942 e modificato, in parte, in ragione di situazioni contingenti di rilevante portata (in merito, si pensi alle conseguenze discendenti dal **conflitto mondiale**, che ha indotto all'emanazione della L. 3.6.1949 n. 320, L. 13.3.1950 n. 109 e L. 14.2.1951, n. 103, ovvero al **terremoto dell'Irpinia** del novembre 1980, che ha portato all'emanazione della L. 22.12.1980, n. 875 che, per i comuni colpiti dagli eventi sismici, ha espressamente stabilito la possibilità di dichiarare la morte presunta delle persone scomparse per effetto del terremoto, senza che si avessero più loro notizie, quando fosse trascorso un anno dall'evento, ovverosia dal 23 novembre 1980).

La **dichiarazione di morte presunta può essere richiesta** quando il soggetto, ai sensi degli artt. 48 e 49 c.c., si sia allontanato dall'ultima residenza o dell'ultimo domicilio e non se ne abbiano più notizie, purché siano **decorsi dieci anni dall'ultima notizia** dello stesso. Può parimenti essere dichiarata la morte presunta, ai sensi dell'art. 60 c.c.:

- allorché il soggetto sia scomparso nel corso di operazioni belliche (alle quali egli abbia preso parte o alle quali si sia semplicemente trovato presente), decorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell'anno di cessazione delle ostilità;
- allorché il soggetto sia stato fatto prigioniero, internato o trasportato in un paese straniero, decorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell'anno di cessazione delle ostilità, senza che siano pervenute notizie successivamente alla cessazione delle ostilità o alla sottoscrizione del trattato di pace;
- quando la scomparsa sia dipesa da infortunio e siano decorsi due anni, senza notizie, dal giorno dell'infortunio, ovvero, nell'ipotesi in cui il giorno fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine del mese ovvero, se anche questi fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine dell'anno in cui l'infortunio si è verificato.

Il **procedimento** per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-*bis* (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), del Libro II del Codice di procedura civile. Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. **riforma Cartabia**) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma. La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Legittimati attivi alla proposizione della domanda sono il Pubblico Ministero e i soggetti espressamente indicati nell'art. 50 c.c., ovverosia coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari (art. 592 c.c.) o legittimi (art. 565 c.c.), se l'assente fosse morto nel momento in cui è pervenuta l'ultima notizia afferente lo stesso, ovvero i loro rispettivi eredi. Analoga legittimazione è conferita ai legatari (art. 588 c.c.), ai donatari (art. 769 c.c.) ovvero a coloro ai quali spetterebbero diritti derivanti dalla morte del soggetto ovvero, ancora, a chiunque vi abbia interesse (art. 100 c.p.c.).

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone, ai sensi dell'articolo 473-bis.62 c.p.c., con **ricorso, al tribunale dell'ultimo domicilio** o dell'ultima residenza dello scomparso, ex art. 48 c.c. Nell'**atto introduttivo** devono essere riportate le generalità dei presunti successori legittimi del soggetto scomparso e devono essere fornite informazioni circa il fatto ed il tempo della scomparsa; al ricorso devono altresì essere allegati, ex art. 190 disp. att., i **documenti attestanti lo stato di famiglia** dello scomparso. Nel ricorso deve,

inoltre, darsi atto dell'eventuale esistenza del procuratore o rappresentante legale dello scomparso e debbono essere indicati eventuali soggetti che, per quanto a conoscenza del ricorrente, in ragione della morte dello scomparso, perderebbero diritti o assumerebbero obbligazioni.

A seguito del deposito del ricorso, il **presidente del tribunale nomina**, ai sensi dell'art. 473 bis.60, sé **stesso o altro giudice** e dispone che la **domanda**, a cura del ricorrente ed entro il termine stabilito dallo stesso presidente, sia **pubblicata, per estratto**, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni, **nella Gazzetta Ufficiale e in due diversi giornali**. Nella pubblicazione deve essere contenuto espresso invito, rivolto a chiunque sia a conoscenza di notizie concernenti lo scomparso, di fornire informazioni al tribunale, nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione. Il presidente può comunque disporre che vengano utilizzati **altri mezzi di pubblicità**.

Decorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, su istanza del ricorrente, il **giudice fissa con decreto l'udienza**, assegnando termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Il decreto deve altresì essere comunicato al pubblico ministero.

All'udienza, alla quale dovranno comparire il ricorrente ed i soggetti indicati nell'atto introduttivo, il giudice interroga i comparenti sugli aspetti e le circostanze che reputa rilevanti, disponendo, se del caso, che vengano assunte ulteriori informazioni.

Esaurita la fase istruttoria, il giudice riferisce in **camera di consiglio** al collegio che emette sentenza. Nei casi in cui la scomparsa sia avvenuta a seguito di operazioni belliche o infortunio, ex art. 60 n. 1 e 3 c.c., la sentenza deve indicare il giorno e possibilmente l'ora della scomparsa; nell'ipotesi di cui al punto 2 del medesimo art. 60, deve essere indicato il giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Ove non possa essere indicata l'ora, la morte si presume avvenuta alla fine del giorno indicato.

Ai sensi dell'articolo 473-bis-63 c.p.c. la **sentenza** che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere **inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e pubblicata nel [sito internet](#) del Ministero** della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Ad avvenuta pubblicazione, copia della sentenza, unitamente alla copia dei giornali nei quali è avvenuta la pubblicazione, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale che ha provveduto alla pronuncia della sentenza, sull'originale della quale devono essere annotate le formalità pubblicitarie eseguite. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione. Della sentenza è data comunicazione, a cura della cancelleria, al competente ufficiale di stato civile, per consentirne l'annotazione a margine dell'atto di nascita dello scomparso, nonché a margine dell'eventuale atto di matrimonio. La sentenza che dichiara la morte presunta può essere eseguita solo successivamente al suo passaggio in giudicato e solo in esito all'annotazione,

sull'originale della sentenza, dell'adempimento delle formalità pubblicitarie prescritte.

Quando la sentenza diviene eseguibile e quindi, quando sia passata in giudicato e ne sia stata curata la pubblicazione, i soggetti immessi nel possesso temporaneo dei beni ex art. 49 c.c. o i loro successori possono disporre liberamente dei beni; i soggetti cui è stato conferito l'esercizio provvisorio dei diritti e la liberazione temporanea delle obbligazioni (ex art. 50 c.c.), ne acquisiscono l'esercizio definitivo e la definitiva liberazione. La sentenza comporta, parimenti, l'estinzione delle obbligazioni alimentari di cui all'art. 50, 4° co. c.c. La sentenza determina l'apertura della successione *mortis causa*, apertura che viene fatta risalire al momento in cui la sentenza presume (e dichiara) si sia verificata la morte; di contro, la delazione ereditaria si verifica nel momento in cui la sentenza diviene eseguibile, ovvero, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e all'adempimento delle prescritte formalità pubblicitarie. Qualora il soggetto di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia provata l'esistenza, giusta il disposto dell'art. 66 c.c., ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano, ovvero di ottenere il prezzo dei beni che siano stati alienati, se ancora dovuto, ovvero ancora di ottenere i beni per l'acquisto dei quali il prezzo sia stato utilizzato.

Articolo 39 ***(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)***

L'**articolo 39** modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di **perizie stragiudiziali** (con particolare riguardo alle **traduzioni giurate**), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via **telematica** e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di **giuramento**.

L'articolo in commento interviene sull'articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante "Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie", sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell'articolo 5 medesimo ai sensi della quale **gli atti notori e i verbali di giuramento** di perizia stragiudiziali **sono ricevuti dal cancelliere**.

Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche. Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di **asseverazione** che consiste nella prestazione di un **giuramento davanti** ad un notaio o **al cancelliere** di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all'eventuale albo di iscrizione). La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.

Le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:

- è consentita la **formazione**, la **sottoscrizione** e la **trasmissione digitali** delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell'ambito del processo civile telematico (secondo periodo);
- **l'atto** formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente **deve includere la formula del giuramento** con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, **l'attestazione di conformità del testo** tradotto al testo originale (terzo periodo).

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tali modifiche sono volte a semplificare e snellire le procedure richieste per l'asseverazione giurata delle perizie stragiudiziali ed in particolare delle traduzioni, in tal modo consentendo di conseguire dei risparmi in termini di tempo e di costi sia per i clienti sia per le cancellerie.

R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 39 dell'A.C. 2655
Art. 5	Art. 5
Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richiedono che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.	Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.

Articolo 40
(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati)

L'**articolo 40** introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.

L'**articolo 40** modifica l'articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito TU Edilizia) che disciplina il **procedimento per il rilascio del permesso di costruire**.

L'[articolo 20 TU Edilizia](#) prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda allo sportello unico. Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell'adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.

Il comma 8 previgente alla novella dispone che, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi.

In particolare, la lettera *a)* **sopprime** la parte del medesimo comma 8, primo periodo, **che impedisce la formazione del silenzio-assenso** in caso di sussistenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi.

La lettera *b)* integra invece il medesimo comma 8, primo periodo, **assoggettando** la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali **alle disposizioni sulla conferenza dei servizi** previste agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio-assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità

preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.

Articolo 41 (Accettazione di eredità)

L'**articolo 41** interviene sul regime di **trascrizione dell'accettazione di eredità**, disciplinandone le **modalità** nelle ipotesi di **accettazione tacita** dell'eredità o di acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con **beneficio di inventario**.

A norma dell'**art. 2648**, primo comma, del codice civile, **la trascrizione dell'accettazione di eredità è obbligatoria quando riguarda l'acquisto di** (o la liberazione da) **diritti reali inerenti beni immobili** (ovvero per l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto).

Nello specifico, l'art. 2648 c.c. rinvia ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 c.c. relativi, rispettivamente:

- ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (n. 1);
- ai contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta (n. 2);
- ai contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (n. 4).

Secondo le norme attualmente in vigore (art. 2648, secondo comma, c.c.), **la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all'eredità**; tale dichiarazione può essere contenuta:

- in un **atto pubblico**;
- in una **scrittura privata** con sottoscrizione **autenticata** ovvero **accertata giudizialmente** a seguito di procedimento di verifica.

Qualora il chiamato all'eredità abbia compiuto, attraverso un atto qualificato ai sensi dell'art. 476 c.c., un'**accettazione tacita dell'eredità** (art. 2648, terzo comma, c.c.), la trascrizione può essere richiesta se quell'atto risulti da:

- una **sentenza**,
- un **atto pubblico**;
- una **scrittura privata** con sottoscrizione **autenticata** ovvero **accertata giudizialmente** a seguito di procedimento di verifica.

L'atto che dà luogo all'accettazione tacita ai sensi dell'**art. 476 c.c.** è quello che presuppone necessariamente la volontà del chiamato all'eredità di accettarla e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L'**articolo 41** interviene proprio su quest'ultima disposizione, inserendo un **periodo finale al terzo comma dell'art. 2648 c.c.** al fine di introdurre una **nuova modalità di trascrizione** nei registri immobiliari dell'accettazione di eredità.

Più in dettaglio, la nuova disposizione consente la **trascrizione** nei registri immobiliari dell'accettazione di eredità quando questa sia stata avvenuta attraverso:

- un atto che abbia dato luogo all'**accettazione tacita** dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.;
- l'**acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell'inventario ovvero per mancata dichiarazione** circa la volontà **di accettazione o di rinuncia** all'eredità nei termini previsti dall'art. 485 c.c.

Ai sensi dell'**art. 485 c.c.**, il chiamato all'eredità che ha accettato con beneficio di inventario ed è nel possesso dei beni, è tenuto a **fare l'inventario entro tre mesi** dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Il termine può essere prorogato dal tribunale per un periodo non eccedente ulteriori tre mesi (salvo gravi circostanze) se il chiamato ha iniziato l'inventario ma non è stato in grado di completarlo.

Decorsi i termini assegnati senza che l'inventario sia stato ultimato, **il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice**; parimenti, il chiamato all'eredità viene considerato erede puro e semplice se, una volta ultimato l'inventario, non dichiara entro 40 giorni di voler accettare l'eredità o di rinunciarvi.

Tanto l'**accettazione tacita** quanto l'**acquisto della qualità di erede** avvenuto a seguito di accettazione con beneficio d'inventario nei casi sopra descritti **devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente la dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà. A queste condizioni, potrà essere richiesta la loro trascrizione nei registri immobiliari.

La disposizione precisa infine che la **dichiarazione sostitutiva** può essere **resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale**.

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 41 dell'A.C. 2655
Art. 2648 (Accettazione di eredità e acquisto di legato).	Art. 2648 (Accettazione di eredità e acquisto di legato).
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.	<i>Identico.</i>
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.	<i>Identico.</i>
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.	Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485.
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.	<i>Identico.</i>

Articolo 42

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

L'**articolo 42**, inserito al **Senato**, prevede che, entro il 30 giugno 2028, si svolga una nuova selezione pubblica per l'**acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali** sulla base delle competenze professionali pregresse e per l'inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero della cultura.

La disposizione in esame, **introdotta in Senato**, novella la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aggiungendovi, dopo l'articolo 182 - che reca, tra l'altro norme transitorie relative all'acquisizione della **qualifica di restauratore di beni culturali** -, una nuova previsione normativa, l'**articolo 182-bis** concernente ulteriori disposizioni transitorie sul medesimo argomento.

L'articolo in esame, che si compone di **due commi**, al **comma 1** reca la novella tramite cui viene inserito nel codice dei beni culturali e del paesaggio il nuovo articolo 182-bis, e al **comma 2** – si anticipa - reca la **clausola di invarianza finanziaria**, ai sensi della quale per l'attuazione della nuova disciplina introdotta le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Venendo al contenuto del nuovo **articolo 182-bis**, esso si compone di **tre commi**.

Il **comma 1** stabilisce che, **in via transitoria**, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio (su cui si veda, diffusamente, *infra*), acquisiscono la **qualifica di restauratore di beni culturali**, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'[allegato B](#) del medesimo codice, **coloro** che abbiano maturato una **adeguata competenza professionale** nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e che, ai sensi del successivo comma 2, sono **inseriti nell'elenco** previsto dall'articolo 182, comma 1-bis.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha richiesto, con un'osservazione, di approfondire la disposizione al fine di precisare il concetto di adeguata formazione professionale.

Il **comma 2** prevede che la qualifica di restauratore di beni culturali di cui al comma 1, è attribuita in esito ad apposita **procedura di selezione pubblica** da concludere entro il **30 giugno 2028**.

Il successivo **comma 3** stabilisce che con **decreto** del Ministro della cultura vengono stabilite le **modalità applicative** della presente disciplina.

Si ricorda che **l'ultima procedura di selezione pubblica** per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali **sulla base delle competenze formative e professionali pregresse**, ai sensi dell'articolo 182, commi da 1 a 1-*quater* del codice, e per l'inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero della cultura, è stata **bandita nel 2015** ([Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015](#)).

La qualifica professionale di restauratore è regolamentata dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) e, nello specifico, dagli **articoli 29 e 182** di tale decreto.

L'**articolo 29**, collocato nella sezione del codice dedicata alle misure di conservazione del patrimonio culturale, al comma 1 dispone che la **conservazione del patrimonio culturale** è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e **restauro**.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

L'**attività di restauro**, come definita dal comma 4 del citato articolo 29, è l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Il processo di conservazione dei beni culturali richiede, dunque, in tutte le sue fasi, **professionalità e competenze** scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative **di elevata qualità**, allo scopo di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e sulla base del principio di cooperazione tra Stato e Regioni.

Il Ministero definisce, quindi, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, **linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento** in materia di conservazione dei beni culturali.

L'articolo 29, **comma 6**, stabilisce che gli **interventi di manutenzione e restauro** su beni mobili e su superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti **in via esclusiva da coloro che sono restauratori**.

I commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo demandano a **decreti ministeriali la regolamentazione della professione del restauratore di beni culturali, sia come profilo di competenza che come iter formativo**.

In attuazione dei commi fa ultimo citati, con i due decreti ministeriali nn. 86 e 87, entrambi datati 26 maggio 2009, sono stati disciplinati, rispettivamente, **i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori** che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, e **i criteri e i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro**.

Più in particolare, ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 29, con il [decreto ministeriale n.86 del 26 maggio 2009](#), sono state definite e qualificate le figure professionali del restauratore e degli **altri operatori** impegnati nelle attività di restauro dei beni culturali.

Il decreto, all'articolo 1, reca la **definizione di restauratore**: è il professionista che **definisce lo stato di conservazione** e mette in atto un complesso di **azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado** dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.

Le **attività** che caratterizzano la **professionalità del restauratore** sono descritte nell'[allegato A](#) al decreto n. 86 e riguardano: l'**esame preliminare** (il restauratore svolge attività di raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente; analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e allo stato di conservazione dei beni e li interpreta); la **progettazione** (il restauratore provvede alla redazione della scheda tecnica, alla formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto, alla redazione e al relativo aggiornamento in corso d'opera, del progetto esecutivo e del piano di manutenzione); l'**intervento** (il restauratore progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro); la **documentazione e divulgazione** (il restauratore documenta tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, files, ecc.; redige la relazione finale, preordinata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico e le schede conservative. Svolge attività didattica nell'ambito della conservazione e attività di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici); la **ricerca e sperimentazione** (partecipa a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo e con le professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 4 del summenzionato decreto ministeriale).

Il decreto n. 86, definisce inoltre **le altre figure professionali** che intervengono nell'attività di conservazione del patrimonio culturale.

In particolare, l'**articolo 2** reca la definizione di **tecnico del restauro di beni culturali**. Egli è la figura professionale che **collabora con il restauratore** eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, **determinate azioni** dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, **sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore**. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, sempre secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

Il successivo **articolo 3** definisce la figura dei **tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali**. Si tratta di figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

Infine, l'**articolo 4** disciplina la cooperazione delle altre figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali. La norma fa riferimento a **professionalità di carattere scientifico**, tra le quali, si fa riferimento, al **chimico**, al **geologo**, al **fisico** e al **biologo**.

Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli: **esperto scientifico di beni culturali** (opera in collaborazione costante con il restauratore e con le altre figure professionali al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonché per l'individuazione dei processi di degrado) e **collaboratore scientifico di beni culturali** (opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico).

Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 29, con il [decreto ministeriale n. 87 del 26 maggio 2009](#) sono stati definiti i criteri e i livelli di qualità dell'**iter formativo** per il conseguimento della qualifica di restauratore.

Il decreto in questione reca infatti la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'**insegnamento del restauro**, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame.

L'**insegnamento** del restauro è impartito dalle **scuole di alta formazione e di studio** istituite ai sensi dell'[articolo 9](#) del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro), nonché da altre **istituzioni formative** di cui al comma 11

del citato articolo 29, ossia centri istituiti mediante apposti accordi che coinvolgono diversi soggetti istituzionali, tra i quali, il Ministero, le regioni, le università cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità e da **altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato**.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale, la **formazione del restauratore di beni culturali** si struttura nella frequentazione di in un corso a ciclo unico, articolato in **300 crediti formativi** realizzato dalle **istituzioni formative** sopracitate.

Il titolo di studio richiesto per l'accesso ai corsi è il diploma di scuola media superiore di secondo grado o il diploma equipollente rilasciato da Stato estero.

Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di **esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali**, le università rilasciano **la laurea magistrale**, le accademie di belle arti il **diploma accademico di secondo livello**, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano **un diploma**, equiparato alla predetta laurea magistrale.

L'esame finale è articolato in **due prove**, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

Con il [decreto interministeriale n. 2 del 2 marzo 2011](#) è stata definita la **classe della laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02**, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'**allegato C** del decreto ministeriale n. 87 del 26 maggio 2009 e al comma 4 dell'articolo 1.

L'**accesso al percorso formativo** del restauratore di beni culturali, ai sensi dell'articolo 2, avviene attraverso una **selezione preliminare** con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'**allegato A** del decreto 87. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicità della professione, è articolato in relazione ai **percorsi formativi professionalizzanti (PFP)** individuati nell'**allegato B** del medesimo decreto.

Il decreto ministeriale n. 87 del 26 maggio 2009, disciplina inoltre i requisiti e le caratteristiche del **corpo docente**, nonché i **requisiti per l'accreditamento** delle strutture interessate allo svolgimento dell'attività di **formazione dei restauratori**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, i docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del codice che siano in possesso di uno dei requisiti elencati dall'articolo 4 del decreto (a titolo esemplificativo, che siano docenti universitari, che abbiano maturato esperienza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio ecc.)

Ai fini dell'**accreditamento** di cui all'articolo 4, i soggetti interessati documentano il possesso di un'adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di qualità del percorso formativo e delle caratteristiche del corpo docente. L'istanza di accreditamento deve essere corredata dalla documentazione concernente: l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili; l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico; i regolamenti del percorso formativo; il piano finanziario; la disponibilità e le modalità di reperimento dei manufatti per le attività tecnico-didattiche.

In attuazione dell'articolo 5 del decreto n. 87, con il decreto interministeriale del 7 febbraio 2011 è stata istituita la [Commissione tecnica](#) finalizzata all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro. La Commissione può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attività istruttoria si conclude con una proposta da parte della Commissione ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego da presentare al Ministero. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. A questo [link](#) è consultabile l'elenco delle istituzioni accreditate (aggiornato all'ottobre 2024)

La procedura appena descritta, recata dai decreti ministeriali nn. 86 e 87, per il conseguimento della qualifica di restauratore, può essere definita quella ordinaria, ossia quella espressa dal citato articolo 29 (commi 7, 8 e 9).

Il **comma 9-bis** del citato **articolo 29** del codice dei beni culturali e del paesaggio precisa che “dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, **la qualifica di restauratore** di beni culturali è acquisita **esclusivamente** in applicazione delle predette disposizioni”. Pertanto, **terminata la fase transitoria**, la qualifica di restauratore di beni culturali potrà essere acquisita solo da coloro che abbiano seguito il previsto *iter* formativo.

L'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, (più volte modificato nel corso degli anni), prevede la **disciplina transitoria** che ha come finalità quella di conservare e valorizzare l'**esperienza professionale** acquisita dagli operatori interessati **nel periodo antecedente alla piena attuazione del nuovo regime** di cui all'articolo 29 del codice, prevedendo la possibilità, per gli stessi operatori, di dimostrare il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore e collaboratore restauratore.

Come espresso nelle [linee guida](#) adottate il 13 maggio 2014 dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per chiarire i nodi interpretativi di applicazione della procedura, “il codice, all'articolo 182, ha disciplinato la fase transitoria (o meglio: di prima applicazione, poiché gli effetti

abilitanti che ne discendono sono durevoli) finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell'entrata della disposizione, hanno già compiuto un percorso formativo e/o un'attività di restauro di beni culturali”.

Il comma 1 dell'**articolo 182** prevede che, in **via transitoria**, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, **acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale** nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

Ai sensi dei successivi **commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater***, la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad **apposita procedura di selezione pubblica**, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito **elenco** suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Gli elenchi vengono tempestivamente **aggiornati**, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9, ossia attraverso l'*iter* formativo “ordinario” (comma 1-*bis*). L'elenco, suddiviso in 12 settori di competenza professionale, completo e aggiornato dei [restauratori di beni culturali](#) è consultabile a questo [link](#).

La procedura di selezione pubblica consiste nella **valutazione dei titoli** e delle **attività e nell'attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato B** del codice medesimo (comma 1-*ter*). La stessa disposizione prevede poi che **la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio** pari ai crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87, ossia **300 punti**.

L'allegato B del codice, che definisce i punteggi attribuibili, individua quindi **tre tipologie di titoli**, con i relativi limiti temporali, che consentono di partecipare alla selezione. La prima è data dai diversi **titoli di studio attinenti alla materia**, variamente valutati alla tabella 1 del citato Allegato B; la seconda è costituita dall'**inquadramento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** preposte alla tutela dei beni culturali, conseguito mediante concorso pubblico per i profili ivi specificati, anch'essi variamente valutati alla tabella 2 del predetto Allegato; la terza attiene all'**esperienza professionale** maturata attraverso lo svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera *a*), nei settori di competenza elencati nell'allegato B medesimo. Quest'ultimo, alla tabella 3, attribuisce a ogni anno d'esperienza sul campo 37,5 punti, sicché la soglia minima dei 300 punti, individuata per il superamento della selezione, è raggiunta con **8 anni d'esperienza**.

Il **comma 1-*quater*** dell'articolo 182 specifica quindi che ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata **attività di restauro** di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del già illustrato regolamento di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro **effettivamente svolta dall'interessato**, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da **atti di data certa** emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di alta formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la **durata dell'attività** di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

Il successivo **comma 1-novies** dell'articolo 182 specifica infine che **i titoli di studio** di cui alla tabella 1 consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai **settori** di competenza **cui si riferiscono gli insegnamenti** di restauro impartiti. Le **posizioni di inquadramento** di cui alla tabella 2 consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai **settori** di competenza **cui si riferiscono le attività lavorative svolte** a seguito dell'inquadramento. L'**esperienza professionale** di cui alla tabella 3 consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al **settore** di competenza **cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente**, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di **almeno due anni**.

La selezione pubblica di cui ai commi sopra descritti è stata [bandita](#) il 22 giugno 2015 ([Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015](#)). La procedura si è conclusa con la pubblicazione del [decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018](#). Tale decreto include l'[elenco](#) dei nominativi abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali con l'indicazione dei rispettivi settori professionali.

Il comma *1-quinquies* stabilisce che può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, **previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante** colui il quale abbia acquisito **la qualifica di collaboratore restauratore** di beni culturali ai sensi del successivo comma *1-sexies* dell'articolo 182.

Anche la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, al pari di quella di restauratore, ai sensi dell'articolo 182, comma *1-octies*, è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un **apposito elenco** reso accessibile a tutti gli interessati e detenuto dal medesimo Ministero.

Possono accedere alla procedura finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, coloro i quali, nel rispetto della condizione previste dal comma *1-ter* sopracitato, abbiano conseguito **la laurea o il diploma accademico di primo livello** in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello

in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

L'ultimo decreto ministeriale recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma *1-quinquies* è il [decreto ministeriale 17 gennaio 2024, n. 52](#) che abroga il [decreto Interministeriale 10 agosto 2019 n. 112](#).

Il nuovo bando concernente le prove di idoneità finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma *1-quinquies* è stato pubblicato il 27 maggio 2025 sulla [Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2025](#).

Articolo 43
(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

L'articolo 43 prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia.

Il **comma 1** dell'articolo in commento, prevede che al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, **i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione**, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (che prevedeva che il **mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti** riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica fosse subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente) **possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute**, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, (disciplinanti misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) **dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE** con la quale accettano l'applicazione di:

a) **una compensazione**, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi [dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, \(legge finanziaria 2001\)](#) asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

b) **una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti** spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

Il **comma 2** prevede che l'istanza di cui al comma 1 produca effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

Il **comma 3** prevede che l'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del **comma 2** è subordinata:

a) all'**integrale compensazione** delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

b) all'**incondizionata accettazione** della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

c) al **versamento in denaro**, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del precedente comma 1.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione “alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di norme che interferiscano con giudizi pendenti”. Sul punto, il parere nelle premesse, ricorda che “la giurisprudenza costituzionale, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta in modo assoluto la retroattività di norme penali sfavorevoli, ha chiarito che pur non essendo al legislatore preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, tuttavia “anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, «solo imperative ragioni di interesse generale» possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile”, essendo assoggettate ad un rigoroso e stringente scrutinio di costituzionalità (sentenze nn. 4 e 77 del 2024)”.

Il **comma 4** prevede che le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione,

anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.

Il **comma 5** prevede che verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del precedente comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Il **comma 6** prevede che il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.

Articolo 44 ***(Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)***

L'articolo 44 modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni, sostituendo l'attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull'**indennizzo economico dell'erede o del legatario** lesa.

A tal fine **il comma 1 riforma numerosi articoli del codice civile dedicati all'azione di riduzione della donazione** ed in particolare a quella riguardante i beni immobili.

L'azione di riduzione è lo strumento di cui dispongono gli eredi legittimari per ottenere la **reintegrazione della quota legittima**, che sia stata lesa per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

Per quanto riguarda specificamente le donazioni, l'art. 555 c.c. dispone che **la donazione il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre è soggetta a riduzione nei limiti della suddetta quota**. Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.).

Qualora la **donazione** abbia ad oggetto un **immobile**, occorre, se possibile, separare dall'immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata, altrimenti se ciò non è possibile, il legatario o il donatario che hanno nell'immobile una **eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile sono tenuti al rilascio dell'immobile nell'eredità**, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile, **mentre possono ritenerlo, se l'eccedenza non supera il quarto, compensando in danaro i legittimari** (art. 560 c.c.).

La disciplina della restituzione degli immobili in conseguenza di riduzione della donazione e dell'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione è contenuta, rispettivamente, negli artt. 561 e 563 c.c., che sono oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame; si rinvia pertanto al commento relativo alle lettere *a)* e *c)*.

L'alinea esplicita le **finalità dell'intervento**, ovvero dare uno stimolo al mercato immobiliare attraverso l'introduzione di norme che facilitino la circolazione dei beni provenienti da donazione e acquistati da terzi, al contempo conseguendo una maggiore certezza dei rapporti giuridici.

A supporto della suddetta impostazione, la relazione illustrativa fornisce una serie di dati che mettono in evidenza come in Italia vengano annualmente stipulate ogni anno oltre 200.000 donazioni aventi ad oggetto un bene immobile (213.000 nel 2022 e 221.000 nel 2021). Il nuovo sistema dovrebbe superare l'impasse del mercato immobiliare per quanto riguarda gli immobili acquisiti per donazione, consentendo di "sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi", con positive ricadute finanziarie per l'intero sistema, soprattutto in considerazione del fatto che "questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica".

In dettaglio, le **disposizioni del codice civile modificate** sono quelle riguardanti:

- la restituzione degli immobili, ex art. 561 c.c. (lett. a);
- l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione, ex art. 562 c.c. (lett. b);
- l'azione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione ex art. 563 c.c. (lett. c);
- le domande riguardanti atti soggetti a trascrizione e i relativi effetti rispetto ai terzi ex art. 2652 c.c. (lett. d);
- le domande relative ad atti soggetti a trascrizione ex art. 2690 c.c. (lett. e).

Il primo intervento (**lett. a**) è quello effettuato sull'**art. 561**, primo comma, primo e secondo periodo, c.c. al fine di **modificare il regime applicabile ai beni immobili restituiti**.

Attualmente, il primo periodo del primo comma dell'art. 561 c.c. prevede che **a seguito di azione di riduzione della donazione i beni immobili sono per legge liberi da qualunque peso e/o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati** (purché la domanda per la riduzione sia stata trascritta entro 10 anni dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 8, altrimenti, trascorso tale periodo, i diritti che terzi abbiano acquistato a titolo oneroso in base ad un atto trascritto prima della domanda di riduzione saranno salvaguardati anche a fronte di una sentenza di accoglimento della medesima domanda).

A seguito delle modifiche introdotte, il regime di cui al primo comma, primo periodo dell'art. 561 c.c. resta applicabile esclusivamente nel caso in

cui sia stato il **legatario** a gravare gli immobili restituiti da pesi e/o ipoteche.

Con le modifiche apportate al secondo periodo del medesimo primo comma dell'art. 561 c.c., invece, si stabilisce che **pesi e ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restano efficaci e che il donatario è obbligato a compensare in denaro gli eredi legittimari lesi** in virtù del minor valore dei beni, entro il limite necessario per integrare la quota ad essi riservata, ferma restando, ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 1), la tutela dei diritti acquistati da terzi in base ad un atto trascritto prima della domanda per la riduzione (v. lett. d).

Si introduce, quindi, un regime semplificato rispetto alla vigente disciplina di cui al citato secondo periodo del primo comma dell'art. 561 c.c., che attualmente prevede che i pesi e le ipoteche restano efficaci solo se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in virtù del minor valore dei beni se la domanda di riduzione è proposta entro dieci anni dall'apertura della successione.

Infine, per effetto delle modifiche apportate al terzo periodo e l'aggiunta di un periodo finale, si prevede che **il nuovo regime si applichi anche, rispettivamente, ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.**

La lett. b) interviene sull'art. 562 c.c. al fine di introdurre **disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate agli artt. 561 e 563 c.c.** (rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'articolo in commento). Si prevede quindi che, in caso di **perimento della cosa donata** imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e contemporanea **insolvenza** totale o parziale **del donatario, il valore della cosa donata**, per la parte risultata non recuperabile, sia **detratto dalla massa ereditaria, pur restando impregiudicato il credito vantato dai legittimari** (ed eventualmente dai donatori antecedenti) nei confronti del donatario insolvente.

Maggiormente incisivo è l'intervento sull'art. 563 c.c. **in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell'immobile donato (lett. c)).**

Secondo la normativa vigente il legittimario ha diritto, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, a richiedere la restituzione dell'immobile che il donatario abbia alienato a terzi (previa escussione dei beni del donatario).

In virtù della modifica introdotta **non può essere richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti** che abbiano trascritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione.

In tale ipotesi, i legittimari avranno soltanto il **diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro** nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui questi sia insolvente e abbia **ceduto il bene a titolo gratuito**, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro **dall'avente causa** nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito.

Le medesime disposizioni si applicano anche all'acquisto di **beni mobili soggetti a trascrizione**.

Le **lettere d) ed e)** modificano il sistema di **trascrizione delle domande giudiziali relative**, rispettivamente, **a beni immobili e beni mobili registrati** e gli effetti che ne derivano nei confronti dei terzi, coerentemente con le disposizioni di nuova introduzione sopra descritte.

La trascrizione è una forma di pubblicità che consente la conoscibilità di alcuni fatti, atti, negozi giuridici o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda i beni immobili e i beni mobili registrati, la trascrizione di atti consente la loro opponibilità ai terzi che vantano diritti sullo stesso bene in forza di un atto successivo (o successivamente trascritto).

La **lett. d)** interviene sull'**art. 2652**, primo comma, c.c. spostando dal n. 8 al n. 1 le domande concernenti la riduzione di donazioni, in tal modo **facendo salvi i diritti che i terzi hanno acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda** medesima (**numero 1**).

Il citato n. 1 stabilisce infatti che anche qualora venisse emanata una sentenza di accoglimento della domanda, i diritti dei terzi che abbiano tempestivamente agito trascrivendo il proprio atto prima della trascrizione della domanda di riduzione non ne saranno pregiudicati.

La **lett. d)** modifica inoltre lo stesso n. 8, non solo per espungervi il riferimento alle domande di riduzione delle donazioni, ma anche per **ridurre da 10 a 3 anni il limite** temporale dall'apertura della successione **per trascrivere una domanda di riduzione di disposizioni testamentarie** per lesione di legittima, equiparandolo a quanto già stabilito dall'art. 2690 c.c. per i beni mobili registrati. Anche in questo caso un'eventuale sentenza di accoglimento della domanda non pregiudicherebbe i diritti dei terzi, acquistati a titolo oneroso dall'erede o dal legatario (**numero 2**).

Allo stesso modo, la **lett. e)** opera alcune modifiche al regime della **trascrizione di atti** con riguardo ai **beni mobili registrati** di cui all'**art. 2690**, primo comma, n. 5:

- eliminando il riferimento alle domande di riduzione delle donazioni (che sono ora ricomprese nel n. 1 dell'**art. 2690**, primo comma, in virtù del richiamo ivi contenuto al n. 1 dell'**art. 2652**, primo comma);
- aggiungendo, in relazione al fatto che l'accoglimento della domanda di riduzione non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, la specifica che **l'acquisto provenga dall'erede o dal legatario** (considerato che il regime di cui al n. 5 si applicherà solamente alle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie).

Il **comma 2** detta un **regime transitorio** per l'applicazione delle modifiche al codice civile recate dal comma 1.

Tale regime prevede che:

- **le modifiche** si applichino **alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in esame**;
- **le disposizioni previgenti** si applichino **alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge** se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la **domanda di riduzione** della donazione è **già stata notificata e trascritta**;
 - la **domanda di riduzione** della donazione è **notificata e trascritta entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge;
 - i **legittimari notificano e trascrivono**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un **atto stragiudiziale di opposizione** alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.

Il terzo periodo del comma 2 specifica altresì che in tal caso restano sospesi, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano presentato un atto stragiudiziale di opposizione, i termini di 10 anni dall'apertura della successione per la proposizione della domanda di riduzione e di 20 anni per l'esercizio dell'azione di restituzione dell'immobile contro gli aventi causa del donatario previsti, rispettivamente, dall'**art. 561** e dall'**art. 563 c.c.**

Ove non siano stati effettuati i suddetti adempimenti, **decorsi sei mesi** dell'entrata in vigore della legge le **nuove disposizioni** si applicheranno **anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge.**

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
Art. 561 (Restituzione degli immobili) Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.	Art. 561 (Restituzione degli immobili) Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1 del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.	<i>Identico.</i>
Art. 562 (<i>Insolvenza del donatario soggetto a riduzione</i>)	Art. 562 (<i>Insolvenza del donatario soggetto a riduzione</i>)
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente , e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.	Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 , e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563 (<i>Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione</i>)	Art. 563 (<i>Effetti della riduzione della donazione</i>)
Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.	La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.	beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell'articolo 2690.
Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi)	Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi)

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:	<i>Identica:</i>
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni nonché quelle indicate dall'articolo 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;	2) <i>identico;</i>
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;	3) <i>identico;</i>

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	4) <i>identico</i> ;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	5) <i>identico</i> ;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione	6) <i>identico</i> ;

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;	
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;	7) <i>identico</i> ;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma	9) <i>identico</i> ;

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
dell'art. 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile.	9-bis) <i>identico</i>;
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	<i>identico</i>;
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.	<i>Identico.</i>
Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione)	Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione)
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:	<i>Identico:</i>

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;	1) <i>identico</i> ;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;	2) <i>identico</i> ;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;	3) <i>identico</i> ;

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;	4) <i>identico</i>;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai	6) <i>identico</i>;

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 44 dell'A.C. 2655
terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;	
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.	6-bis) <i>identico</i> ;
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.	<i>Identico.</i>

Articolo 45

(Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli)

L'**articolo 45**, **introdotto** nel corso dell'esame al **Senato**, disciplina la notifica delle denunce e querele di furto dei veicoli tramite sistemi informatici. In particolare, si dispone che esse vengano notificate tramite collegamento telematico al MIT, il quale successivamente inserisce un **blocco informatico** nell'**Archivio Nazionale dei Veicoli**.

Nel dettaglio, l'**articolo 45**, composto da **un solo comma**, detta la seguente procedura inerente alle denunce e le querele di furto dei veicoli da parte dei proprietari.

In primo luogo, stabilisce che esse siano **notificate** dagli uffici delle Forze dell'ordine al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) tramite il **collegamento telematico** con il centro di elaborazione dati (CED).

Si ricorda che, come indicato anche nel [sito istituzionale](#) del MIT, il **centro elaborazione dati (CED)** della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT è un servizio per la gestione di **banche dati**, procedure informatiche e reti telematiche relative alle funzioni di competenza e ai servizi agli utenti in materia di **motorizzazione**, autotrasporto e sicurezza dei trasporti terrestri. In particolare, le principali banche dati che vi afferiscono sono:

- Archivio nazionale dei veicoli;
- Archivio nazionale abilitati alla guida;
- Archivio nazionale degli incidenti stradali;
- Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN);
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

In secondo luogo, l'articolo in commento dispone che, a seguito della trasmissione dei citati atti, il MIT inserisca un **blocco informatico** nell'**Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)**, il quale:

- in caso di **veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA)** viene comunicato, in via telematica, al medesimo registro. In tal caso, tale blocco **permane** fino a quando il **proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso** al PRA;
- nel caso di veicoli per cui **non vige l'obbligo di iscrizione al PRA**, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.

Si rammenta che il PRA è un registro pubblico, istituito nel 1927 e in gestione all'Automobile Club d'Italia, che racchiude dati e informazioni relativamente ai veicoli registrati in Italia. Il Codice della strada, di cui al d.lgs. n. [285 del 1992](#), esonera determinate categorie di veicoli, quali, a titolo esemplificativo, i ciclomotori, le macchine agricole e operatrici, dall'obbligo di iscrizione al PRA.

Giova altresì ricordare che l'**Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV)** è istituito, ai sensi del comma 5 dell'articolo 226 del citato Codice presso il Dipartimento per i trasporti terrestri del MIT. Si tratta, ai sensi dei commi da 5 a 9 del citato articolo, di un **archivio completamente informatizzato**, contenente i **dati relativi ai veicoli**, quali: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. In particolare, per ciascun veicolo sono riportate:

- le **caratteristiche di costruzione** e di **identificazione**;
- informazioni relative all'emanazione della **carta di circolazione**;
- tutte le successive **vicende tecniche e giuridiche**;
- gli **incidenti** in cui è stato coinvolto.

L'ANV è quindi popolato e aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione tramite il CED.

Parrebbe, quindi, che l'istituto del blocco informatico, introdotto dalla disposizione in commento, sia diretto ad **anticipare in via provvisoria** gli effetti dell'**annotazione della perdita di possesso al PRA** o la **cessazione** del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV (per i casi in cui non sia prevista l'iscrizione del veicolo al PRA).

Articolo 46
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

L'**articolo 46**, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare *software* per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Inoltre, le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.

L'**articolo 46** si colloca nell'alveo delle norme di semplificazione e digitalizzazione dell'azione amministrativa, mirando a contemperare l'esigenza delle Pubbliche Amministrazioni di acquisire dati in modo tempestivo e corretto con quella delle imprese di disporre di strumenti informatici adeguati e funzionali.

Segnatamente, l'articolo - composto da un unico comma – dispone che, ove le **imprese** debbano **adoperare programmi informatici (*software*)** per adempiere tempestivamente ad obblighi amministrativi (mediante, ad esempio, moduli digitali o scambio dati tramite sistemi di interoperabilità), nella definizione delle tempistiche per l'adempimento, **vengano valutati** dai soggetti preposti all'attuazione delle norme **non solo i tempi di lavorazione interna delle imprese, ma altresì quelli, preliminari** e tecnicamente complessi, necessari allo sviluppo, all'analisi e al collaudo delle soluzioni *software* richieste. Ciò, anche al fine di garantire la **qualità** e la **correttezza** dei **dati** raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La norma, inoltre, introduce un obbligo procedurale in capo alle amministrazioni titolari dei procedimenti: esse sono tenute a mettere a disposizione degli operatori economici, con congruo anticipo, le specifiche tecniche, gli schemi funzionali, i componenti software e gli ambienti di test, relativi a tali programmi.

Articolo 47 (Diritto esclusivo sulle fotografie)

L'articolo 47, introdotto dal Senato, estende a 70 anni (da 20) la durata del diritto esclusivo sulle fotografie che non siano "opera fotografica".

La disposizione in esame modifica l'articolo 92 della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tale articolo 92 prevede che il diritto esclusivo sulle fotografie duri 20 anni dalla produzione della fotografia. Come detto, la novella qui proposta estende a **70 anni** tale diritto.

La norma novellata fa riferimento alle **fotografie "semplici"** disciplinate nel Capo V (Diritti relativi alle fotografie) del titolo II (Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) della citata legge n. 633 del 1941. L'articolo 87 del suddetto Capo V definisce le **fotografie "semplici"** quali "immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Negli articoli successivi (dall'articolo 88 all'articolo 92 di cui si propone la modifica) viene disciplinato il regime di protezione di tali opere.

Per quanto concerne la nozione di "**opera fotografica**", l'articolo 2 della medesima legge n. 633 comprende nel novero delle opere protette le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti della già menzionata "semplice fotografia". I diritti di utilizzazione economica sull'opera fotografica durano sino al termine del **settantesimo anno dopo la morte dell'autore**. In relazione a tali opere, si applicano le disposizioni in materia di diritti morali e di sfruttamento economico di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941.

Si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 633 del 1941 elenca le opere protette ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, in forza del quale sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, oltre ai programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche e alle banche di dati ove costituiscano creazione intellettuale dell'autore.

Per un approfondimento si rinvia al [dossier del Servizio studi della Camera dei deputati](#) sull'A.C. 2224 (“Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie”) assegnato alla VII Commissione della Camera il 25 marzo 2025. Si segnala che l'articolo 3, comma 1, lett. b) di tale proposta di legge sostituisce integralmente l'articolo 92 della legge n. 633, prevedendo, tra l'altro, l'estensione del diritto esclusivo sulle fotografie “sino al termine del settantesimo anno dalla produzione”.

Articolo 48
***(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al
rimborso dell'assegno al mittente)***

L'articolo 48, introdotto al Senato, prevede misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

L'articolo **48, comma 1** interviene sostituendo integralmente [l'art.86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](#) che disciplina l'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

La disciplina di nuovo conio prevede al primo comma che il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.

Il secondo comma prevede che l'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato.

Il **comma 2** abroga [l'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655](#), Regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).

Articolo 49 ***(Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento)***

L'**articolo 49**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, introduce e disciplina l'**avviso di ricevimento digitale**.

L'**articolo 49**, in particolare, apporta modifiche all'articolo 8 del [d.P.R. n. 655 del 1982](#), tramite l'aggiunta di cinque nuovi commi volti a regolare l'**avviso di ricevimento digitale**.

Si ricorda che tale decreto reca l'approvazione del regolamento con il quale sono dettate le norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni ([d.P.R. n. 156 del 1973](#)).

Allo stato, l'articolo 8 si compone di tre commi e disciplina la restituzione dell'avviso di ricevimento, il quale fornisce prova dell'avvenuta consegna dell'oggetto da parte dell'agente postale.

Nel dettaglio, il primo comma dispone che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare tale avviso dal destinatario, specificando che, laddove questi si rifiuti di firmare, ai fini della prova dell'avvenuta consegna è sufficiente che l'agente apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione.

Ai sensi del secondo comma, l'avviso di ricevimento, così completato, viene rispedito subito all'interessato.

Infine il terzo comma precisa che, nell'eventualità dello smarrimento di tale avviso, l'interessato non ha diritto ad alcuna indennità, ma può richiedere all'Amministrazione il rilascio gratuito del relativo duplicato, firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo comma.

Come anticipato, la novella in commento introduce nell'articolo 8 una serie di disposizioni aggiuntive relative all'**avviso di ricevimento digitale**.

In particolare, il **quarto comma** dispone che l'agente postale può rilasciare l'avviso di ricevimento e il suo duplicato **in formato digitale**.

Il **quinto comma** disciplina la **firma elettronica** dell'avviso di ricevimento digitale, ravvisando due ipotesi.

- La prima ipotesi riguarda il caso in cui la **consegna** dell'oggetto avvenga **in presenza** dell'agente postale. In tale situazione, la norma prevede la possibilità che l'avviso di ricevimento digitale venga sottoscritto con **firma elettronica semplice** del soggetto ricevente, e specifica che tale firma debba essere attestata tramite **firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato**, nel rispetto degli articoli 35 e seguenti del [Regolamento](#) (UE) n. 910/2014.

Sul punto si rammenta che il citato regolamento, modificato dal regolamento (UE) n. 2024/1183, regola l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transizioni elettroniche nel mercato interno dell'Unione europea.

In questo quadro normativo, gli articoli 35 e seguenti regolano i sigilli elettronici, da intendere come uno dei servizi elettronici che rientrano nella più ampia categoria dei **servizi fiduciari qualificati**. Secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), i [servizi fiduciari qualificati](#) sono un insieme di servizi elettronici che garantiscono **sicurezza e affidabilità nelle transazioni digitali**. Tali servizi, interoperabili tra loro e riconosciuti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a rigorosi requisiti di sicurezza per proteggere i dati e le transazioni degli utenti e i fornitori sono sottoposti a vigilanza da parte di autorità competenti (AgID per l'Italia). Oltre al sigillo elettronico qualificato, costituiscono servizi fiduciari qualificati anche la **firma elettronica qualificata** e il **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**.

- La seconda ipotesi si riferisce ai casi diversi dal precedente – nei quali, quindi, la consegna non avvenga in presenza dell'agente postale –, prevedendo che, in tali fattispecie, l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dal ricevente con una **firma elettronica qualificata, avanzata** o con **altra firma** ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del [decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

A tal proposito si segnala l'articolo 20 del citato decreto legislativo regola la validità e l'efficacia probatoria dei documenti informatici, specificando, al comma 1-bis, i casi in cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l'ha sottoscritto, ai sensi dell'[articolo 2702 del codice civile](#). Nel dettaglio la disposizione individua, oltre alla firma digitale, ad altro tipo di firma elettronica qualificata e a quella avanzata, anche la fattispecie in cui il documento informatico venga formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti determinati dall'AgID, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità, l'immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all'autore in maniera manifesta e inequivoca. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Il **sesto comma** individua un'alternativa al caso in cui **non sia possibile** generare l'avviso di ricevimento direttamente **in formato digitale** disponendo che, in tale situazione, l'agente postale può produrre una **copia informatica** della documentazione analogica firmata dal soggetto ricevente.

In tal caso, la norma di riferimento è l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che disciplina le copie informatiche dei documenti analogici, il

cui comma 1 stabilisce che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli [articoli 2714 e 2715 del codice civile](#), se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

Dando seguito a quanto previsto dal comma precedente, il **settimo comma** si riferisce al **duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo** e prevede che, per attestare l'integrità dei dati e la correttezza della relativa origine, l'agente postale può utilizzare, in alternativa alla firma, il **sigillo elettronico qualificato**.

Infine, l'**ottavo comma** dispone in merito all'**impossibilità di utilizzare il formato digitale** per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni a mezzo posta di atti e comunicazioni connesse con la **notificazione di atti giudiziari**.

Articolo 50 **(Ulteriori misure in materia di dehors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)**

L'**articolo 50**, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure relative ai cd. *dehors*, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati.

Nello specifico, il **comma 1** interviene sulla normativa relativa all'installazione delle **strutture amovibili** utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (*dehors*), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini.

Il **comma 2** proroga il termine (in scadenza il 30 novembre 2025) entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di **incentivi alle imprese**.

Il **comma 3** modifica la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno della cd. *shrinkflation*, portandola dal 1° ottobre 2025 al **1° luglio 2026**.

L'**articolo 50** – inserito nel corso dell'esame in prima lettura al Senato – è composto da tre commi che intervengono, rispettivamente, sul regime per l'installazione di strutture amovibili, cd. *dehors*, sui tempi di attuazione della riforma degli **incentivi alle imprese**, e su quelli dell'entrata in vigore della disciplina di contrasto alla pratica commerciale nota come **riporzionamento** dei prodotti confezionati.

In primo luogo, il **comma 1** introduce modifiche all'[articolo 26](#) della legge n. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, su cui si v. anche il relativo [dossier](#) del Servizio Studi), contenente la delega al Governo per il **riordino delle norme** sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio **per l'installazione di strutture amovibili** funzionali all'attività esercitata (cd. *dehors*).

In particolare, la **lett. a)** modifica il primo comma dell'articolo 26, prorogando al **31 dicembre 2026** il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).

La **lett. b)** interviene sul comma 2, lettera i), dell'articolo 26, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai *dehors* installati in virtù dei **regimi autorizzatori transitori**

finora vigenti ([articolo 9-ter](#), comma 5, del decreto-legge n. 137/2020, su cui si veda più avanti il *box* di approfondimento), previa richiesta con apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale **istanza** debba essere presentata entro un **congruo termine**, e **non più entro** il termine di **novanta giorni** dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

La **lett. c)** dispone l'**introduzione**, al comma 2 dell'articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, con la **nuova lettera i-bis**). Nell'esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai **regimi autorizzatori transitori** di disporre di un **adeguato lasso temporale** per il **ripristino dei luoghi**, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali (d.lgs.42/2004, artt. [21](#), [106](#), [146](#)) o dal Testo unico edilizia ([D.P.R. 380/2001](#)): per un approfondimento anche su tali riferimenti normativi si rimanda al *box* più avanti.

La **lett. d)**, infine **proroga ulteriormente il termine massimo** stabilito per la **validità dei titoli** ottenuti per l'installazione di *dehors* ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 26. Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l'installazione dei *dehors* ai sensi della predetta **normativa emergenziale** (in particolare *ex* articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. **A seguito della modifica** introdotta dalla lett. d), quest'ultimo termine viene esteso fino al **30 giugno 2027**.

• ***Regime amministrativo per l'installazione di strutture amovibili o "dehor" e tutela dei beni culturali e del paesaggio***

Con riferimento alle strutture utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio, proponendo in questa sede una disamina del quadro normativo vigente, si rileva che il legislatore nazionale ha cercato di porre dei **"paletti" temporali** all'installazione di tali strutture amovibili, il superamento dei quali diviene chiaro indizio di tendenziale non stagionalità della struttura. A questo proposito vengono in rilievo le seguenti previsioni normative:

• Il **Testo unico in materia edilizia** (D.P.R. n. 380/2001), all'articolo 6, comma 1, lett. e-bis) – inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), del d.lgs.25 novembre 2016, n. 222 (c.d. d.lgs."Scia 2") e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 – consente di **realizzare senza titolo abilitativo, in regime di attività di edilizia libera**, «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e

temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a **centottanta giorni** comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale».

Il Consiglio di Stato (sent. Sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489) ha evidenziato che dalla lettura della citata lett. *e-bis*) emergono **due elementi connotanti le strutture in questione**: uno **funzionale**, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell'attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la «contingenza» determinante) non superano comunque i centottanta giorni (termine che comprende anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l'uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti centottanta giorni); l'altro **strutturale**, ovvero l'avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l'esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell'istallazione, coincidente con quello di comunicazione all'amministrazione competente).

La lett. *e-quinquies*) del medesimo comma 1 consente di realizzare in edilizia libera anche «gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici».

Il comma 1 del succitato articolo 6 fa comunque **salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali**, disponendo il **rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico**, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004.

- Quanto alle disposizioni contenute appunto **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (d.lgs. n. 42/2004), si rammenta che l'articolo 52 del Codice dispone che i comuni, sentito il Soprintendente, individuino le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (comma 1).

Lo stesso articolo, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, dispone che i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i comuni, adottino apposite determinazioni volte a vietare gli **usi da ritenere non compatibili** con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico (comma 1-ter).

L'**articolo 21** del Codice prescrive, poi, che l'esecuzione di **opere e lavori di qualunque genere su beni culturali** è subordinata ad **autorizzazione del**

soprintendente. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (commi 4 e 5).

L'articolo 106 del Codice, in materia di uso dei beni culturali, prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Ai sensi del **comma 2-bis**, per i beni che non siano in consegna al Ministero della cultura, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

L'articolo 146 del medesimo Codice assoggetta poi ad **autorizzazione paesaggistica** la realizzazione di interventi su un immobile o un'area tutelati dal punto di vista paesaggistico (ai sensi dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d*), e 157 del Codice stesso). L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

- Il D.P.R. n. 31/2017 – adottato in attuazione dell'articolo 146, comma 9 e dell'articolo 12, comma 2 del D.L. n. 183/2014 e ss. mod. e int. – ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a **procedura autorizzatoria semplificata**. Il D.P.R., alla voce “A.16” dell'allegato A, ha indicato, tra gli interventi “liberi”, l'occupazione temporanea anche di suolo pubblico o di uso pubblico «mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare».

- In tale quadro ordinamentale a regime, si è inserita **la legislazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19**, che è stata via via prorogata ed è tutt'ora vigente.

Sull'assunto che, fornendo maggiori spazi, si sarebbe potuto garantire il prescritto distanziamento sociale senza ulteriormente penalizzare gli operatori del settore già duramente colpiti dalle misure restrittive adottate, si è introdotta una deroga di portata assai più generale, tanto dal titolo edilizio che dall'autorizzazione paesaggistica, seppure in via eccezionale e temporanea.

L'**articolo 181 del D.L. n. 34/2020** (L. n. 77/2020) (c.d. “decreto sostegni”), ha dunque previsto, ai commi 3 e 4, che ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, **la posa in opera** temporanea su vie, piazze, strade e

altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1 – i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – **di strutture amovibili**, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, **non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali**. Si dispone inoltre che per la posa in opera di tali strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di centottanta giorni di cui al già citato articolo 6, comma 1, lett. *e-bis* del D.P.R. n. 380/2001.

L'articolo 9-ter del **D.L. n. 137/2020** (L. n. 176/2020) ha riproposto, al comma 5, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 citati, disponendo che esse trovassero applicazione fino al 31 marzo 2021 (si è trattato dunque di un differimento).

Il termine di applicazione del 31 marzo 2021 è stato successivamente portato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 30, comma 1, lett. *b*) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021) e poi **più volte prorogato**:

- fino al 31 marzo 2022, da parte dall'articolo 1, comma 706 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- fino al 30 giugno 2022, dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022);
- fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022);
- fino al 31 dicembre 2022, da parte dell'articolo 40 del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022);
- fino al 30 giugno 2023, dall'articolo 1, comma 815 della L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023);
- fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 22-quinquies del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023);
- fino al 31 dicembre 2024, ad opera dell'articolo 11, comma 8 della legge n. 214/2023 (legge sulla concorrenza 2022);
- **fino al 31 dicembre 2025**, ad opera dell'articolo 26, comma 4 della legge n. 193/2024 (**legge sulla concorrenza 2023**).

La previsione di cui all'**articolo 50** del disegno di legge qui in commento, al **comma 1, lett. d)**, dispone un'ulteriore proroga **fino al 30 giugno 2027**.

• Ancora in ottica emergenziale, il legislatore è intervenuto con l'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) disponendo, al comma 2, che, fino al 31 dicembre 2020, **le domande di nuove concessioni per l'occupazione** di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse fossero **presentate** in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, **con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n. 160/2010** e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.

Anche l'applicazione di tale previsione è stata differita al 31 marzo 2021 dall'articolo 9-ter, comma 4 del D.L. n. 137/2020, poi fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 30, comma 1, lett. *b*) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021) e successivamente ulteriormente prorogata: fino al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 706 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2021), indi al 30 giugno 2022

dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022), e da ultimo al 30 settembre 2022, dall'articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022).

Appare altresì opportuno rilevare che, come evidenziato dal **Consiglio di Stato** (sent. Sez. II, 13 febbraio 2023, n. 1489), nel gergo ormai di uso comune, piuttosto che giuridico, le strutture a corredo di attività commerciali vengono denominate con l'espressione di derivazione francese “*dehor*” (letteralmente, che sta fuori), che, in contrapposizione a “*dedans*” (che sta dentro), finisce per individuare proprio quei manufatti di varia tipologia che vanno ad ampliare le superfici di somministrazione di alimenti e bevande di bar, ristoranti e simili. Il termine è stato traslato dalla prassi per lo più nei regolamenti comunali, che spesso ne fanno menzione finanche nell'oggetto, con conseguenti disallineamenti rispetto alla normativa nazionale quadro di riferimento - in primis, come meglio si dirà, il D.P.R. n. 380/2001 e il D.M. 2 marzo 2018. L'utilizzo del termine “*dehor*” è stato impiegato dal legislatore nazionale per la prima volta nella sola, sopra descritta, normativa speciale emergenziale. Tale normativa non reca peraltro una definizione di “*dehor*”.

Infine, si segnala che, allo stato, **è in corso di discussione presso la Commissione X** della Camera dei deputati la proposta di legge recante “delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata” ([A.C. 1486](#)), in merito alla quale si veda anche il [dossier](#) del Servizio Studi.

Il **comma 2** dell'articolo in esame interviene sull'[articolo 3](#) della legge n. 160/2023, che reca la delega al Governo per la definizione di un **sistema organico degli incentivi alle imprese**.

In particolare, con l'articolo 3, comma 1, il Governo è stato delegato ad adottare, **entro due anni** dalla data di entrata in vigore della legge (ossia il 30 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per la definizione di un **sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese** nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

Nell'esercizio della delega, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3, il Governo deve provvedere a:

a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo denominato codice degli incentivi.

Con la modifica in esame si prevede che il **termine** di due anni, in scadenza il 30 novembre 2025, previsto per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 160/2023 sia **prorogato fino al "31 marzo"**, esclusivamente per quanto riguarda la delega di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo 3.

Per ciò che riguarda la delega di cui alla lett. b) si rimanda allo schema di decreto legislativo recante il codice degli incentivi ([A.G. 294](#), su cui v. [dossier](#) del Servizio Studi), trasmesso alle Camere il 2 settembre 2025.

Infine, il **comma 3** interviene sull'articolo 23 della legge n. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).

L'articolo 23, ha introdotto al d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), un [articolo 15-bis](#), che si pone come misura di contrasto alla pratica commerciale nota come **riporzionamento**, prevedendo un **obbligo informativo**, mediante specifica etichetta, circa la **riduzione di quantità**, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione. La norma si riferisce al fenomeno del cd. *shrinkflation*, ossia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo. In particolare, **si impone ai produttori** che immettono in commercio, anche mediante distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una **riduzione della quantità nominale** con conseguente **aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente**, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione. Nello specifico, l'informazione deve rendere edotti della riduzione della quantità. A tal fine, si impone al produttore di **apporre** nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva la **dicitura** "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità". Tale obbligo informativo trova applicazione per un periodo di **sei mesi**, decorrenti dalla **data di immissione in commercio** del prodotto in questione. Si prevede che tale disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2025 (la soglia temporale inizialmente era stata fissata al 1° aprile 2025, poi prorogata al 1° ottobre 2025 dall'articolo 13, comma 1-sexies, del D.L. n. 202/2024).

Il comma 3 dell'articolo 50 qui in commento interviene sul **comma 3** del predetto articolo 23, prevedendo che la disposizione di contrasto alla *shrinkflation* trovi applicazione **a decorrere** non più dal 1° ottobre 2025, ma **dal 1° luglio 2026**.

Si fa presente che tale previsione è stata oggetto di un **parere circostanziato** (notifica 2024/0560/IT) con la formulazione di osservazioni da parte della **Commissione europea**, la quale aveva prorogato **all'8 aprile 2025** il termine di sospensione obbligatoria di adozione definitiva della norma in esame (la soglia temporale era inizialmente fissata al 1° aprile 2025, poi prorogata al 1° ottobre 2025 dall'articolo 13, comma 1-*sexies* del D.L. 202/2024). Il 7 ottobre 2024 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* aveva notificato alla Commissione europea il progetto di regola tecnica dell'art. (ex) 21 recante “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, inserito nel disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2023.

La Commissione, rendendo il parere, ha sottolineato che il settore è disciplinato da disposizioni di diritto europeo, in particolare la **direttiva 94/62/CE** sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Quest'ultima, **non prevedendo requisiti armonizzati** europei in materia di etichettatura rivolti ai consumatori in relazione alla riduzione del contenuto dei prodotti negli imballaggi, **non osta all'applicazione** degli articoli che **vietano le restrizioni quantitative** all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, salvo per giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Secondo la Commissione, conformemente alla costante giurisprudenza della CGUE, i **requisiti nazionali specifici** in materia di **etichettatura** potrebbero avere un effetto equivalente a una **restrizione quantitativa** vietata ai sensi dell'articolo 34 TFUE, qualora tali requisiti incidano o possano incidere sugli scambi all'interno dell'UE non solo aggiungendo costi supplementari, ma anche complicando la commercializzazione e la distribuzione.

Difatti, si rileva che in assenza di norme armonizzate che disciplinino i requisiti di informazione in materia di etichettatura per la pratica cd. *shrinkflation*, l'apposizione di una specifica etichetta nella confezione di vendita imporrebbe ai produttori di sostenere **costi specifici** per adeguare i loro prodotti **per il solo mercato italiano**, con requisiti eccessivamente gravosi, in particolare per le PMI. La Commissione rileva altresì che **misure contrarie** all'articolo 34 del TFUE possono comunque essere **giustificate** ai sensi dell'articolo 36 del TFUE o sulla base di esigenze imperative di interesse generale, ma la **restrizione** di una **libertà fondamentale** garantita dal Trattato, come la libera circolazione delle merci, può trovare valida giustificazione solo se **idonea** a garantire la realizzazione dell'**obiettivo** perseguito e **non vada oltre** quanto necessario per il suo conseguimento. A tal proposito si rileva che, sebbene la tutela e l'informazione dei consumatori in merito alla pratica cd. *shrinkflation* sia riconosciuta dalla Commissione come una valida necessità, l'apposizione di **un'etichetta specifica** su ciascun prodotto **non sembra proporzionata** al fine di garantire l'obiettivo perseguito.

La Commissione europea ha successivamente **notificato**, con nota C(2025)1059 *final* del 12 marzo 2025, l'avvio della **procedura di infrazione**

n. 2025/4000, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE, ribadendo l'incompatibilità della disposizione con gli articoli 34 e 36 del TFUE (come già osservato nel parere circostanziato), nonché, da un punto di vista procedurale, ritenendo che le autorità italiane non abbiano ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, in quanto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, compreso l'articolo 23, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima della scadenza del termine di differimento obbligatorio (fissato all'8 aprile 2025) e senza che fosse stata condivisa con la Commissione alcuna reazione al parere circostanziato.

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 51

(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

L'**articolo 51, comma 1**, prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma «Famiglie e studenti». La predetta attestazione è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione. Il **comma 2** interviene sulla disciplina relativa alle attività formative dei dirigenti scolastici da effettuare a seguito di conferma in ruolo stabilendo che i decreti ministeriali la cui adozione è stata all'uopo prevista non debbano più disciplinare i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo. Il **comma 3** modifica lo strumento normativo e la procedura per l'adozione del Piano delle arti. Il **comma 4** abroga le disposizioni (articoli da 16 a 19) contenute nel capo II *Organi collegiali a livello distrettuale* del titolo I, parte I, del testo unico in materia di istruzione. Il **comma 5, inserito durante l'esame parlamentare**, sopprime i consigli regionali dell'istruzione nonché i consigli scolastici locali. Il **comma 6, del pari inserito durante l'esame parlamentare**, sopprime gli organi collegiali costituiti presso gli uffici scolastici regionali. Il **comma 7, lettera a)**, chiarisce le caratteristiche distintive dei servizi educativi per l'infanzia. Le **lettere b), c) e d)** disciplinano i diversi profili di coinvolgimento di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali nel monitoraggio del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. La **lettera e)** disciplina una nuova procedura d'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza del Piano attualmente vigente. La **lettera f)** elimina la previsione per cui l'incarico

può essere rinnovato allo stesso componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per non più di una volta. La **lettera g)** specifica che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia **pubblici e privati accreditati** e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, **anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie**. La **lettera h)** è stata soppressa durante l'esame parlamentare. Il **comma 8, inserito durante l'esame parlamentare**, elimina l'obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di invio delle comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie e prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE); esso dispone altresì che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ai fini anzidetti, il **comma 1** novella l'articolo 21, comma 4-ter, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), aggiungendovi quattro ulteriori periodi. Tali disposizioni prevedono che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma «Famiglie e studenti». La predetta attestazione è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a semplificare le procedure di iscrizione degli alunni e degli studenti alle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, vale a dire le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si prevede che le iscrizioni continuino ad essere effettuate con modalità on line, avvalendosi però non più di un applicativo reso disponibile di anno in anno dal Ministero, come è avvenuto sino ad ora, bensì della nuova piattaforma unica «Famiglie e studenti». Tale piattaforma digitale è stata realizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito per costituire un canale

unificato di accesso alle informazioni detenute dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, proprio al fine di semplificare l'erogazione dei servizi educativi. Un ulteriore profilo di semplificazione, realizzato dalle presenti disposizioni normative, riguarda la copiosa quantità di documenti, spesso di non facile reperimento, richiesti dalle istituzioni scolastiche alle famiglie degli alunni e degli studenti, ai fini del perfezionamento della loro iscrizione a scuola. Al fine di sollevare le famiglie da tale gravoso onere di produzione documentale, il nuovo sistema di iscrizione realizzato sulla detta piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche statali di acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione. In tal modo, le famiglie saranno esonerate da tali adempimenti, tra i quali, in particolare, quello relativo alla produzione in formato cartaceo delle certificazioni o dei titoli di studio già conseguiti, e che sono necessari ai fini delle iscrizioni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, nonché in quello dal primo al secondo ciclo di istruzione, sino al completamento di quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), il **Ministero dell'istruzione** e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della **Piattaforma famiglie e studenti**, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle **Istituzioni scolastiche ed educative statali**. La Piattaforma è costituita da **un'infrastruttura tecnica** che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. **I servizi digitali** della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del **Regolamento (UE) 2016/679** (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), del **decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196** (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali") e del **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** (recante il "Codice dell'amministrazione digitale"). Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzino i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e che l'accesso alla Piattaforma sia consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato **decreto legislativo n. 82 del 2005** (il quale prevede, in particolare, che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica).

Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 29, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, prevede la soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici.

L'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ha demandato a uno o più decreti dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di svolgimento del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

La relazione illustrativa motiva l'intervento facendo presente che, nelle more della definizione delle competenze della Scuola di alta formazione dell'istruzione (tra le quali figura anche l'attività di coordinamento e indirizzo delle attività formative dei dirigenti scolastici), tale aspetto non è stato disciplinato dal decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, recante il "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica". Si evidenzia che, in occasione del parere n. 1287/2022 reso sul regolamento concorsuale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che "La Sezione resta dunque in attesa della trasmissione di tale schema di regolamento, necessario per dare compiuta attuazione al disposto legislativo". Al fine di evitare possibili sovrapposizioni di provvedimenti e interventi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e della menzionata Scuola di alta formazione dell'istruzione, si ritiene opportuno provvedere alla soppressione del riferimento ai contenuti dei moduli formativi destinati ai dirigenti scolastici.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 60/2017, di cui sostituisce il primo periodo, modifica lo strumento normativo e la procedura per l'adozione del Piano delle arti.

In particolare, rispetto alle previsioni vigenti:

- l'adozione del Piano deve aver luogo con decreto **del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca** (la vigente formulazione prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo);
- è eliminata la previsione del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 60/2017;

- è mantenuta la clausola d'invarianza finanziaria secondo cui il Piano è adottato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma è espunto il riferimento alle risorse recate dal medesimo d.lgs. n. 60/2017.

Il **comma 4** abroga le disposizioni (articoli da 16 a 19) contenute nel capo II *Organi collegiali a livello distrettuale* del titolo I, parte I, del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994).

Secondo la relazione illustrativa, i distretti scolastici sono degli enti con autonomia amministrativa e gestionale con cui è suddiviso il territorio di ogni Regione e possono ricomprendere uno o più Comuni in base ai criteri stabiliti dalla stessa legge. Sono responsabili per la gestione di tutte le scuole in un determinato territorio. La modifica di cui sopra si rende necessaria in quanto il Capo II ha ad oggetto la disciplina dei distretti scolastici, dei relativi organi e funzioni che sono stati, sostanzialmente, già soppressi dall'art. 35, comma 4, della Legge di bilancio n. 289 del 27 dicembre 2002. Infatti, la legge n. 289/2002 ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti d'istituto del personale Ata del comparto scuola utilizzato presso gli stessi distretti scolastici senza tuttavia esplicitare la loro soppressione. Inoltre, finora, la mancata abrogazione espressa del Capo II ha determinato il permanere di residue risorse finanziarie altrimenti inutilizzabili nelle disponibilità delle istituzioni scolastiche referenti. Pertanto, al fine di ovviare a tali criticità, si rende opportuna tale soppressione.

I **commi 5, 6 e 8** (su tale ultima disposizione si veda più avanti) sono stati introdotti durante l'esame parlamentare in Senato.

Il **comma 5** abroga le disposizioni che hanno previsto l'istituzione, il funzionamento e le competenze dei consigli regionali dell'istruzione nonché dei consigli scolastici locali. Si tratta, rispettivamente, degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 233/1999 (*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola*).

In sintesi, in base all'articolo 4, i consigli regionali dell'istruzione sono istituiti presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. Il consiglio esprime all'organo competente parere

obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

Secondo l'articolo 5, i consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.

Il **comma 6** abroga la disposizione che ha previsto l'istituzione, il funzionamento e le competenze dell'organo collegiale a composizione mista costituito presso ogni ufficio scolastico regionale.

A tal fine la **lettera a)** di tale comma sopprime il secondo periodo dell'articolo 75, comma 3, del d.lgs. 300/1999. La **lettera b)** reca una modifica di coordinamento al terzo periodo del comma 3 in questione.

La disposizione sopra richiamata stabilisce al primo periodo che, relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi

centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residue allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche.

Il secondo periodo qui novellato prevede che ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

In base al terzo periodo all'organizzazione degli uffici scolastici regionali e **del relativo organo collegiale** si sarebbe dovuto provvedere con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della L. n. 400/1988.

Il quarto periodo prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

Si segnala al riguardo che il Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione (DPR n. 75/2007) richiama all'articolo 1, comma 1, lettera i), gli "Organi collegiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il **comma 7** reca una serie di novelle al d.lgs. n. 65/2017 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*).

La **lettera a)** inserisce il comma 4-bis all'articolo 2 (*Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*). In base alla nuova disposizione, i servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.

Sul punto la relazione illustrativa si limita a rilevare che “la disposizione mira a chiarire le caratteristiche distintive del servizio educativo per l’infanzia (lettera a)”.

La **lettera b)** aggiunge la lettera *f-bis*) all’articolo 5 (*Funzioni e compiti dello Stato*), comma 1. Per effetto di tale novella, lo Stato è ora chiamato anche ad attivare azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (di cui all’articolo 12), delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (di cui articolo 8).

La **lettera c)** integra l’articolo 6 (*Funzioni e compiti delle Regioni*), comma 1, lettera e), aggiungendovi innanzitutto il riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera *f-bis*). Per effetto della novella, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, sono ora chiamate a concorrere al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), e al monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera *f-bis*). Alla lettera e) in questione si introduce inoltre anche l’espressa previsione, per cui, a tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all’impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito.

La **lettera d)** modifica l’articolo 7 (*Funzioni e compiti degli Enti locali*), comma 1, lettera c). Per effetto della modifica, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, sono ora chiamati a trasmettere annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12. A tal fine, rendicontano l’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 8.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione mira a definire i ruoli di Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito del monitoraggio in merito alle risorse del Fondo nazionale zerosei. Attualmente tale ripartizione di

competenze è prevista solo nel Piano di azione nazionale pluriennale (lettere b), c), d)).

La **lettera e)**, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 8 (*Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*), disciplina la procedura d'adozione dei Piani di azione nazionale successivi alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Rispetto alla procedura mediante la quale si è addivenuti all'adozione del Piano attualmente vigente (delibere del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 e 5 ottobre 2021), pur rimanendo ferma la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- si stabilisce ora che detto documento sia adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e non più con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- si prevede espressamente la durata quinquennale del Piano.

La **lettera f)**, nel novellare l'articolo 10 (*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*), comma 5, ne sopprime il secondo periodo. Per effetto di tale intervento, si elimina la previsione per cui l'incarico può essere rinnovato allo stesso componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per non più di una volta.

La **lettera g)**, nel novellare l'articolo 12 (*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*), comma 2, lettera b), integra le spese e le finalità finanziabili dal Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Il Fondo è quindi chiamato a finanziare quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia **pubblici e privati accreditati** e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, **anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie.**

La relazione illustrativa osserva al riguardo che la disposizione mira a semplificare e velocizzare l'adozione del Piano pluriennale, attualmente adottato, previa intesa in Conferenza unificata, con deliberazione del Consiglio dei ministri (lettera e)), evitare che la quasi totalità dei componenti individuati dal Ministro (in particolare quelli interni al Ministero stesso) decadano dalla Commissione al prossimo rinnovo (lettera f)). L'eliminazione del vincolo non incide sulla possibilità del Ministro stesso di non rinnovare comunque l'incarico; indirizzare le risorse statali del

Fondo nazionale per il sistema integrato ai servizi educativi per l'infanzia accreditati, che danno maggiori garanzie di qualità dell'offerta educativa rispetto ai servizi semplicemente autorizzati, e rafforzare la finalità di ridurre i costi di frequenza di servizi educativi e scuole dell'infanzia a carico dei genitori (lettera g)).

La lettera h) è stata soppressa durante l'esame parlamentare in Senato.

Per il contenuto della disposizione soppressa si rinvia al [dossier](#) predisposto sull'AS 1184.

Il **comma 8**, inserito durante l'esame parlamentare in Senato:

- elimina l'attuale formulazione che prevede l'obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di invio delle comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie;
- prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE);
- dispone che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

A tal fine la disposizione in esame novella l'articolo 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

Tale disposizione ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'adozione dei registri on line da parte delle istituzioni scolastiche e dei docenti nonché l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Articolo 52

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)

L'**articolo 52**, inserito durante l'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Come sopra osservato, l'**articolo 52**, inserito durante l'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 10, del d.lgs. n. 258/1999, il quale si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

Secondo la determinazione n. 1 del 16 gennaio 2025 della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci*), il Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, istituito come ente pubblico con legge 2 aprile 1958, n. 332, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'attuale configurazione di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, soggetto che, per espressa disposizione legislativa, è da considerarsi persona giuridica di diritto privato, con applicazione delle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile. La Fondazione non ha fini di lucro.

La struttura, l'organizzazione e l'attività del Museo sono disciplinate dallo statuto e dai relativi regolamenti di attuazione. Il vigente statuto è stato adottato il 14 luglio 2023 ed approvato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 novembre 2023.

La Fondazione non è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato che concorrono, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del

merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono partecipanti fondatori della Fondazione le pubbliche amministrazioni vigilanti Mim e Mur e, in ragione dei conferimenti effettuati precedentemente alla nascita della Fondazione, anche il Ministero della cultura (Mic).

La Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi rappresentano i partecipanti sostenitori, che conferiscono alla Fondazione il contributo desiderato. Se un ente eroga dei contributi in misura superiore ai 250.000 euro, il medesimo diventa partecipante sostenitore.

Il Museo, che ha sede a Milano, è stato inaugurato il 15 febbraio 1953. Ha come obiettivo principale lo studio, l'interpretazione e la comunicazione all'esterno dell'opera di Leonardo da Vinci, finalità perseguita con la ricerca, la conservazione e l'aggiornamento del patrimonio museale inteso come insieme delle collezioni, degli archivi e della biblioteca.

L'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 258/1999 ha disposto la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione e del merito), nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», prevedendo altresì l'acquisto della personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

Il comma 10 dell'articolo 4 qui oggetto di interpretazione autentica stabilisce che i rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 258/1999. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli dell'INVALSI o dell'INDIRE.

Secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti nella Determinazione sopra citata, p. 10, il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione è regolato, per i dirigenti, dal C.C.N.L. della Confederazione nazionale dei servizi, mentre per gli impiegati è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti, da un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione in data 16 settembre 2013. **La decisione della Fondazione**

di non applicare più ai dipendenti le norme contenute nel C.C.N.L. Federculture, ma soltanto le norme interne, è stata contestata dal rappresentante del MEF all'interno del Collegio dei revisori, che ne ha evidenziato il contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 258 del 1999; essa, infatti, fa espresso rinvio al codice civile ed alla contrattazione collettiva di diritto privato per la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Come già riferito nel precedente referto, questa Sezione non può condividere la posizione dell'ente che ha sostenuto che la norma sia una disposizione a carattere transitorio avente valore soltanto nel momento della trasformazione dell'ente pubblico in fondazione, in quanto la medesima ha disciplinato anche i rapporti di lavoro successivi alla trasformazione, regolati dal contratto collettivo all'epoca in vigore e da quello immediatamente successivo, ed ha previsto per detto personale la possibilità di accedere, in alternativa, al pubblico impiego. Stante l'applicabilità della disposizione contenuta al comma 10 dell'art. 4 del menzionato d.lgs., si invita l'ente a ripristinare la disciplina contrattuale del personale dipendente, onde evitare di incorrere nelle misure conseguenti al mutato regime.

In proposito, si ricorda che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione, dal momento che, si rileva nelle premesse del parere, la norma interpretata già «prevede testualmente che i rapporti di lavoro subordinato con la medesima fondazione “sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato”».

Si ricorda, sul punto, che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell'intervento interpretativo non solo nei casi di incertezza normativa o oscillazioni giurisprudenziali, ma anche nell'ipotesi in cui il legislatore si limiti a selezionare **uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata**.

In particolare, nella recente sentenza n. 104 del 2022, la Corte ha ribadito che, in generale, “una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la

disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano in un precetto normativo unitario" (*ex multis*, sent. nn. 61 del 2022, 133 del 2020, 167 e 15 del 2018, 525 del 2000).

In merito al profilo della retroattività della disposizione interpretativa, la Corte riconosce la legittimità costituzionale dell'esegesi normativa là dove non vi sia un pregiudizio per i principi di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi "elemento fondante lo Stato di diritto" (Corte cost. n. 166 del 2012), e di certezza del diritto.

Infine, l'intervento interpretativo del legislatore per essere ammissibile nella misura in cui incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei singoli, deve rispettare il principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento (*ex plurimis*, sent. nn. 93 del 2011, 234 del 2007 e 374 del 2002).

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE**CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ****Articolo 53*****(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)***

L'**articolo 53**, integralmente sostituito al **Senato**, modifica la disciplina vigente per il **conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università**, definendo in via generale quale sia la procedura di conferimento, prevedendo che essa possa essere esperita solo entro due anni dalla conclusione del servizio prestato, prevedendo che ulteriori requisiti vengano previsti da un successivo decreto ministeriale e disponendo la pubblicazione dell'elenco dei titoli conferiti sul sito istituzionale dell'ateneo.

L'articolo in commento, sostituito durante l'esame al **Senato**, dispone la **sostituzione integrale** dell'**articolo 111** del [regio decreto n. 1592 del 1933](#), recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (*si veda in calce il testo a fronte*).

Si ricorda che il testo vigente del suddetto **articolo 111** del regio decreto n. 1592 del 1933 prevede, al **primo comma**, che **ai professori ordinari**, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «**professore emerito**», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di «**professore onorario**» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Il **secondo comma** del medesimo articolo 111 prevede che detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio (**oggi**, i titoli in questione sono concessi con **decreto del Ministro**). Il **terzo comma**, infine, dispone che ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Ora, la **disposizione in commento** sostituisce il suddetto articolo 111 del regio decreto n. 1592 del 1933, che, come modificato dal testo in esame, verrebbe a disporre, al suo **comma 1**, che ai professori ordinari, **entro due anni** dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il **titolo di professore emerito** qualora abbiano prestato servizio per almeno **venti anni accademici, presso una o più università**, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei **requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca** da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 2** del medesimo (nuovo) articolo 111 prevede, poi, che, fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, **entro due anni** dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il **titolo di professore onorario** qualora abbiano prestato servizio per **almeno quindici anni accademici presso una o più università**.

Ai sensi del **comma 3** del nuovo articolo 111 del regio decreto n. 1592 del 1933, i titoli di professore emerito e onorario sono conferiti **dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del Rettore**, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

Il **comma 4** del nuovo articolo 111, inoltre, prevede che ai professori emeriti e ai professori onorari **non possono competere prerogative accademiche**. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul **sito istituzionale dell'ateneo**.

Nella sostanza, dunque, le **modifiche** che il testo proposto introduce **rispetto al quadro vigente**, sono le seguenti:

- l'inserimento di un **termine limite per il conferimento** dei titoli, che sarà possibile solo **entro due anni** dal collocamento a riposo o dalle dimissioni del professore;
- la previsione di **una ulteriore serie di requisiti** di cui il professore dovrà disporre per poter essere destinatario del conferimento del titolo, la cui definizione è demandata ad un successivo decreto ministeriale;
- l'aggiornamento del testo vigente in ordine alla **procedura di conferimento**, da una parte allineandosi alla prassi attuale, che prevede che il conferimento avvenga con **deliberazione del Ministro**, e dall'altra specificando espressamente ed in via generale che essa avvenga su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio;

- la previsione esplicita del fatto che i **venti anni di servizio da maturare** per il conferimento del titolo di **professore emerito** siano da intendersi come anni prestati **come professore di prima fascia** (si noti, però, che tale disposizione non pare più estesa al titolo di professore onorario);

- l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei professori emeriti e onorari sul **sito istituzionale dell'ateneo**.

Come si è preannunciato, **nel corso dell'esame al Senato** il testo dell'articolo è stato **integralmente sostituito**. Rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo, le **differenze** sono le seguenti:

- si è specificato espressamente che il requisito di venti e quindici anni di servizio prestati dai professori sono "**anni accademici**", e che essi sono prestati "**presso una o più università**";

- in relazione alla **procedura di conferimento dei titoli**, si è previsto che essa continui a contemplare, così come avviene oggi, **l'intervento del Ministro** (su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio), mentre il testo inizialmente presentato dal Governo prevedeva che essa contemplasse **un decreto del rettore**, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio; su questo punto specifico, si segnala che la **relazione illustrativa** giustificava la scelta operata dal testo inizialmente presentato con il fatto che la procedura che coinvolge il Ministro si configura come **piuttosto onerosa per l'Amministrazione**, visto che oggi vengono emanati circa **200 decreti ministeriali di conferimento ogni anno**;

- sono state **soppresse le norme che intendevano introdurre un regime di inconferibilità** ai sensi del quale il titolo di professore emerito (e non - si noti - anche quello di professore onorario) non potesse essere conferito a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti hanno, in ogni caso, causato discredito all'ateneo.

Come già anticipato sopra, si segnala che nella relazione illustrativa il Governo informava che uno degli obiettivi della norma presentata era quello di precisare che **l'anzianità necessaria per il conferimento** fosse riferita all'esperienza maturata nei ruoli di **professore di prima fascia** – con ciò risolvendo taluni dubbi interpretativi sorti in merito, a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali.

Tuttavia, **a seguito della modifica** dell'articolo operata **in sede di esame parlamentare al Senato**, tale norma chiarificatrice in ordine ai requisiti da possedere finisce con **l'applicarsi al solo conferimento del titolo di professore emerito** (comma 1), e non anche, come invece prevedeva la formulazione iniziale dell'articolo, al conferimento del titolo di professore onorario (comma 2).

Testo a fronte

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto n. 1592 del 1933)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 53 dell'AC 2655
Art. 111	Art. 111
Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinario; il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.	1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
	2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.	3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.
Ai professori emeriti ed onorari non	4. Ai professori emeriti e ai

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto n. 1592 del 1933)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 53 dell'AC 2655
competono particolari prerogative accademiche.	professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito <i>internet</i> istituzionale dell'ateneo.».

Articolo 54

(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

L'**articolo 54**, modificato al Senato, composto di un unico comma, **modifica la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università**, prevedendo che essa sia in capo al Ministero (e non più al Ministro) dell'università e della ricerca, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione e precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti *internet* istituzionali degli atenei.

Ciò avviene novellando i **commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6** della [legge n. 168 del 1989](#), in materia di **autonomia delle università** (*si veda in calce il testo a fronte*).

Si ricorda che il testo vigente dell'**articolo 6** della legge n. 168 del 1989 prevede, al **comma 1**, che le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della [Costituzione](#), hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. Il **comma 2**, poi, dispone che, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dal medesimo articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare. Ai sensi del **comma 3**, le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il **comma 4** poi prevede che le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. Ai sensi del **comma 5** le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. Il **comma 6**, inoltre, prevede che i regolamenti di ateneo e

quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. Ai sensi del **comma 7**, l'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 168 del 1989. Il **comma 8**, poi, prevede che la legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al medesimo articolo 6 stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

Il **comma 9 dell'articolo 6** della [legge n. 168 del 1989](#) - **inciso dalla disposizione in esame** - prevede, a legislazione vigente, che gli statuti e i **regolamenti di ateneo** sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. **Essi sono trasmessi al Ministro** che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

Ora, la **disposizione in commento, alla lettera a)**:

- sostituisce il suddetto riferimento (generico) ai “regolamenti di ateneo”, con quello (specifico) al **regolamento generale di ateneo**, al **regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti** e al **regolamento di amministrazione finanza e contabilità**;
- prevede che gli statuti e i predetti regolamenti siano trasmessi al **Ministero competente** (ossia, attualmente, al Ministero dell'università e della ricerca) e non più al **Ministro** del medesimo dicastero.

Il **comma 10** del medesimo articolo 6 della legge n. 168 del 1989, **anch'esso modificato dalla disposizione in esame**, prevede, a legislazione vigente, che il **Ministro** (dell'università e della ricerca) **può per una sola volta**, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Ora, la **disposizione in commento, alla lettera b)**, modifica in più parti il suddetto comma 10 dell'articolo 6, prevedendo, in primo luogo che, non sia più il Ministro, ma il **Ministero** a poter rinviare all'università, per una

sola volta, con proprio provvedimento, gli statuti, e i (soli) regolamenti di cui al precedente comma 9, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e che in caso di nuova deliberazione, con i previsti *quorum*, da parte dei competenti organi dell'università, sia **il Ministero competente** (e non il Ministro) a poter ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità, rimanendo fermo che quando i *quorum* non siano raggiunti, le norme contestate non possono essere emanate.

Il **comma 11** dello stesso **articolo 6** della legge n. 168 del 1989, infine - **inciso dalla disposizione in esame** - prevede, a legislazione vigente, che gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e i **regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero**.

Ora, la **disposizione in commento, alla lettera c)**, nel confermare la pubblicazione degli statuti delle università nella *Gazzetta Ufficiale*, prevede che i **regolamenti** (sembrerebbero, in questo caso, quelli specificati al precedente comma 9, ossia il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità) **sono pubblicati sul sito istituzionale delle università** (e non più nel Bollettino Ufficiale del Ministero).

In sintesi, anche alla luce di quanto esposto dalla **relazione illustrativa**, le **modificazioni apportate** dalla norma in commento alla disciplina vigente in ordine alla **procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti** delle università sono le seguenti:

- l'**attribuzione**, a fini di semplificazione, **della competenza** in ordine all'approvazione degli statuti e dei regolamenti alla **direzione generale competente, e non più al Ministro**;
- a chiarire precisamente **quali siano i regolamenti da sottoporre** all'approvazione del Ministero;
- ad evitare **ambiguità in ordine alla forma di pubblicità degli atti**, prevedendo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli statuti e la pubblicazione dei regolamenti solo sui siti istituzionali delle università.

Si segnala che il testo originario dell'articolo in esame recava anche **la soppressione del secondo periodo del comma 10**, quello volto a fissare i *quorum* necessari per una seconda deliberazione in senso non conforme ai rilievi mossi del Ministero. **Tale norma è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato**

Testo a fronte

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (Legge n. 168 del 1989)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 54 dell'AC 2655
Art. 6 (Autonomia delle università)	Art. 6 (Autonomia delle università)
Commi da 1 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici.</i>
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.	9. Gli statuti, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità , di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministero competente che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto , rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la	10. Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento , rinviare gli statuti, e i regolamenti di cui al comma 9 , all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero competente può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (Legge n. 168 del 1989)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 54 dell'AC 2655
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.	i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.	11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel sito <i>internet</i> istituzionale delle università.

Articolo 55
(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

L'**articolo 55** chiarisce e semplifica la procedura di **riconoscimento dei consorzi universitari**, prevedendo che ad essi sia **riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro** dell'università e della ricerca e che **il loro statuto sia approvato dal Ministero**, e non - come avviene oggi - dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.

L'articolo in commento, composto da un unico comma, modifica l'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](#), in materia di procedura di **riconoscimento dei consorzi universitari**.

La materia dei **consorzi universitari** è disciplinata dagli **articoli 60 e 61** del citato testo unico di cui al **regio decreto n. 1592 del 1933**.

L'**articolo 60** dispone che sui rettori, oltreché il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati in favore delle università cui sono preposti, incombe l'obbligo di **promuovere la formazione di consorzi** allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle università.

L'**articolo 61**, composto da tre commi, prevede, al primo comma, che ai consorzi universitari sia riconosciuta **personalità giuridica**; al secondo comma, che ciascun consorzio sia costituito con **la convenzione** che determina i rapporti fra gli enti e i privati partecipanti, e che sia dotato di uno **statuto** che ne regoli l'ordinamento e il funzionamento; il terzo comma disciplina **le modalità di riconoscimento della convenzione e dello statuto**, prevedendo, con norma non più attuale, che essi siano **approvati** con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e che siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno (oggi, gli statuti dei consorzi universitari sono approvati **con decreto del Ministro**).

Le **modifiche introdotte** dall'articolo in commento all'articolo 61 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, **sono le seguenti**:

- la **lettera a)** dispone che la personalità giuridica di cui sono dotati i consorzi sia **“di diritto pubblico”** e che sia riconosciuta con **decreto del Ministro** dell'università e della ricerca;

- la **lettera b)** prevede che lo **statuto dei consorzi universitari sia approvato dal Ministero** dell'università e della ricerca, e non più dal Ministro (come attualmente avviene, in applicazione, aggiornata, di quanto previsto dall'attuale terzo comma), sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.

- la **lettera c)** **abroga il terzo comma** dell'articolo 61, in coerenza con quanto disposto dalla modifica di cui alla lettera *b)*. In tal modo **viene meno anche la necessità che sia approvata** dal Ministero, oltreché lo statuto, **anche la convenzione** istitutiva del consorzio.

La **relazione illustrativa** predisposta dal Governo precisa che la proposta di procedere al **riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del consorzio tramite decreto del Ministro**, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in commento, si colloca “in conformità alla prassi invalsa fino al 2017”. Tale procedura “**consente al MUR di esercitare un potere di “vigilanza”** nei confronti dei consorzi universitari e interuniversitari, innanzitutto attraverso il controllo delle relative disposizioni statutarie e la conseguente designazione dei Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero”. La relazione precisa altresì che “lo strumento del decreto ministeriale consente, inoltre, di **attribuire certezza giuridica in merito all'applicabilità della disciplina normativa pubblica**, ad esempio in materia di limiti di spesa, oltreché, come detto, certezza giuridica in relazione al possesso del requisito della personalità giuridica di diritto pubblico con riferimento a procedure selettive, nazionali o europee, che prescrivano tale requisito per poter accedere a eventuali finanziamenti”.

In ordine alle modifiche di cui alle lettere *b)* e *c)*, esse sono volte a prevedere che **gli statuti dei consorzi** (e non più anche le convenzioni), in sede di prima adozione e per le successive modifiche, **siano approvati**, in conformità a quanto avviene per gli statuti degli atenei (si veda *supra*, la scheda di lettura dell'articolo 19), **dal Ministero** (e cioè dalla competente direzione generale) **e non con decreto del Ministro**.

Testo a fronte

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto n. 1592 del 1933)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 55 dell'AC 2655
Art. 61	Art. 61
Ai Consorzi universitari è riconosciuta personalità, giuridica.	Ai Consorzi universitari è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro .

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio decreto n. 1592 del 1933)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 55 dell'AC 2655
Ciascun Consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.	Ciascun Consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche.
La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno	<i>Abrogato.</i>

Articolo 56

(Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie)

L'articolo 56 prevede che **i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione** delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, **siano scelti** tra gli iscritti in un **elenco** tenuto dal Ministero, e che siano in possesso di **requisiti professionali adeguati** per l'espletamento dell'incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Detta inoltre disposizioni transitorie, applicabili nelle more di adozione del citato decreto ministeriale.

L'articolo in commento, composto da un solo comma, prevede, al primo periodo, che, al fine di **potenziare l'attività di controllo ministeriale** sulle università, sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui consorzi universitari e interuniversitari e sulle fondazioni universitarie, **i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione** di tali istituti **siano scelti** tra gli iscritti in un **elenco** tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca, che siano in possesso di **requisiti professionali adeguati** per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto unionale, con **decreto del Ministro**.

Il secondo periodo del comma in esame prevede che, **in sede di prima applicazione**, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sopra citato, siano **designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali** presso il predetto Ministero nonché **i dipendenti del Ministero** che, alla data di entrata in vigore della legge, **ricoprono incarichi di componente** presso i citati collegi di revisione.

Il terzo periodo **fa salve le designazioni e le nomine** del Ministero dell'università e della ricerca **effettuate antecedentemente** alla data di entrata in vigore della legge.

La **relazione illustrativa** precisa che l'intento della proposta normativa in esame è, in primo luogo, quello di **ridurre ad unità le procedure** di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti da esso vigilati, che **sono oggi diversificate** a seconda del tipo di ente.

In secondo luogo, la finalità che il Governo si prefigge di raggiungere tramite la creazione di un elenco tenuto dal MUR, è quella di consentire a quest'ultimo Ministero di meglio coniugare due necessità tra loro potenzialmente confliggenti: quella che i revisori di sua nomina siano dotati di **adeguati requisiti professionali** e quella che essi siano altresì dotati della **necessaria conoscenza del sistema universitario e della normativa di settore**. Coniugare tali necessità non è stato fino ad oggi possibile perché, come afferma la stessa relazione, **“solamente cinque dipendenti del Ministero risultato attualmente iscritti al Registro dei revisori contabili”**, e questo ha costretto il Ministero a procedere alla **nomina di soggetti esterni ai suoi ruoli**, privi della necessaria conoscenza della normativa di settore. Dalla relazione illustrativa si evince pertanto che **tra i requisiti previsti** per l'iscrizione all'elenco, che saranno definiti con decreto del Ministro di natura non regolamentare, **non sarà prevista l'iscrizione al Registro dei revisori contabili**.

La relazione prefigura anche che tramite il citato decreto di natura non regolamentare potranno essere individuate le modalità di valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, una specifica disciplina in materia di trasparenza, rotazione degli incarichi e limiti al numero degli incarichi conferibili ad un singolo soggetto, l'aggiornamento periodico dell'elenco e i criteri per la permanenza dell'iscrizione all'elenco medesimo. Si specifica altresì che l'elenco potrà eventualmente contenere diverse sezioni, con requisiti diversificati, a seconda delle diverse istituzioni (università, AFAM, consorzi, fondazioni).

Articolo 57

(Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'AFAM)

L'articolo 57, introdotto al Senato, stabilisce che entro determinati limiti di trattamento economico, il **conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza**, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo in esame, introdotto al Senato, si compone di un unico comma e reca una norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 342 della [legge 23 dicembre 2014, n.190](#) in materia di **compensi** e indennità spettanti al **presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione** delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ([AFAM](#)).

Si rammenta che il **sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)** è stato disciplinato dalla [legge n. 508 del 1999](#). Esso comprende le Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati. La maggior parte sono statali, uno è regionale e gli altri sono privati legalmente riconosciuti.

I lineamenti dell'assetto organizzativo delle istituzioni AFAM sono recati dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003](#), che disciplina i criteri generali per l'esercizio, da parte delle istituzioni, della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, tra gli organi necessari delle istituzioni sono elencati anche il **presidente** (nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal consiglio accademico) e il **consiglio di amministrazione** (composto dal presidente, dal direttore, da un docente dell'istituzione designato dal consiglio accademico, da uno studente designato dalla consulta degli studenti, da un esperto di amministrazione nominato dal Ministro, ed eventualmente da altri due componenti nominati dal Ministro su designazione di enti che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all'apposito [tema web](#) presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la normativa di cui l'articolo in commento reca l'interpretazione autentica, si ricorda che, tale disciplina, per come oggi vigente, è stata novellata dall'**articolo 1, comma 303**, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), e prevede che, a decorrere dall'anno 2022, **il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**, di cui alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), sono determinati con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Prima della modifica appena illustrata, il citato articolo 1, comma 342 della [legge n. 190 del 23 dicembre 2014](#) (legge di stabilità 2015), prevedeva lo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio amministrazione delle istituzioni AFAM a titolo gratuito.

Il decreto interministeriale con il quale si è proceduto alla rideterminazione dei compensi degli organi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica è il [decreto interministeriale n. 295 del 5 febbraio 2024](#).

Il citato decreto determina le indennità e i compensi spettanti ai **presidenti, ai direttori, ai componenti dei consigli di amministrazione, ai revisori dei conti e al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione** delle istituzioni AFAM in attuazione dei criteri e delle procedure stabiliti con [il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 143 del 23 agosto 2022](#) recante il Regolamento sulla disciplina organica in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.

I compensi ai predetti organi sono stati determinati, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 143 del 23 agosto 2022, tenendo conto, in rapporto ad ogni istituzione, del patrimonio netto e dell'attivo in riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate nei rendiconti concernenti gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e dell'indice relativo all'organico di diritto del personale, prendendo a riferimento l'organico dell'anno accademico 2022/2023.

Ad ogni indice è stato attribuito un coefficiente, la cui sommatoria ha determinato il coefficiente dimensionale, in base al quale sono state individuate **due categorie** di appartenenza relative alle **103 Istituzioni AFAM**, di cui **n. 13 risultate nella I categoria e n. 90 risultate nella II categoria**.

Agli organi appartenenti alla I categoria delle Istituzioni AFAM, è riconosciuta un'indennità annua lorda pari a **16.000 euro** per la funzione di **Presidente** e pari a **800 euro** per la funzione di **componente del Consiglio di Amministrazione**.

Agli organi appartenenti alla II categoria delle Istituzioni AFAM, è riconosciuta un'indennità annua lorda pari a **20.000 euro** per il **Presidente** e pari a **1000 euro** per i **componenti il Consiglio di Amministrazione**.

Venendo ora alla **norma in commento**, essa dispone che la disposizione appena sopra descritta si interpreta nel senso che **i compensi** ivi previsti, sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di

amministrazione delle istituzioni AFAM **senza le limitazioni** previste dall'[articolo 5](#), comma 9 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), in base alle quali **è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi a persone collocate in quiescenza.**

Si ricorda, che, il citato [articolo 5](#), comma 9 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n.95](#), nell'ambito della disciplina riguardante la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che **è fatto divieto** alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2011](#), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), **di attribuire incarichi** di studio e di consulenza **a soggetti** già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza.**

Alle suddette amministrazioni è, altresì, **fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni** e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[articolo 2](#), comma 2-bis, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#).

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sopra citati **sono comunque consentiti a titolo gratuito.** Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali **rimborsi di spese**, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano a tali disposizioni nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#), e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#), il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti sopra indicati al raggiungimento del settantesimo anno di età.

La disposizione in esame, come integrata in recepimento di una condizione contenuta nel parere espresso dalla **Commissione Bilancio del Senato**, prosegue affermando che il **conferimento a titolo oneroso degli incarichi** di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM **a soggetti collocati in quiescenza** avviene, comunque, **fermo restando quanto previsto da altre tre disposizioni di legge:** l'articolo 1, comma 489, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e gli [articoli 14](#), comma 3, e 14.1, comma 3, del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#).

La prima delle ultime tre norme, l'articolo 1, comma 489, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), prevede che il **cumulo** derivante dal trattamento pensionistico già erogato e dagli ulteriori trattamenti economici onnicomprensivi, sommati, non possono eccedere il cosiddetto “**tetto stipendiale**”, che ai sensi dell'articolo [23-ter](#), comma 1, del [decreto-legge 6](#)

[dicembre 2011, n. 201](#), è parametrato, al massimo, al livello del trattamento economico riservato al **primo presidente della Corte di cassazione**.

La seconda e la terza norma citate, ossia gli [articoli 14](#), comma 3, e [14.1](#), comma 3, del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), riguardanti la materia previdenziale, stabiliscono che **il trattamento pensionistico di chi abbia usufruito dei meccanismi di pensionamento anticipato** di cui ai citati articoli 14 e 14.1 (rispettivamente, “quota cento” e pensione anticipata flessibile) **non è cumulabile**, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, **nel limite di 5.000 euro lordi annui**.

Piu’ precisamente, l’articolo 1, comma 489, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) stabilisce che **ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici** erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT, **non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite** fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Gli organi costituzionali applicano tali principi nel rispetto dei propri ordinamenti.

Quanto al cosiddetto “tetto stipendiale”, si ricorda inoltre che, ai sensi del citato articolo [23-ter](#), il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, stabilendo come **parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione**. Ai fini dell’applicazione di tale disciplina devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. In attuazione della norma citata è intervenuto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012](#).

Gli articoli [14](#) e [14.1](#), del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), recano invece, rispettivamente, la disciplina in materia pensionistica, con riferimento al meccanismo introdotto nel triennio 2019-2021 (c.d. “quota cento”) e con riferimento all’evoluzione del medesimo modello di pensione anticipata flessibile (sperimentale per gli anni 2023, 2024 e 2025). Entrambe le norme citate, al comma 3, esprimono il **principio di incumulabilità** del trattamento pensionistico agevolato di cui al rispettivo articolo, a far data dal primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

L'Inps, sulla citata disciplina ha espresso dei chiarimenti contenuti nella [Circolare n. 27 del 10 marzo 2023](#).

In proposito, si ricorda infine che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione "alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica". Sul punto, nelle premesse del parere, si ricorda "la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata".

CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

Articolo 58

(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

L'**articolo 58** in esame modifica la normativa vigente in tema di **false attestazioni** da parte di personale medico includendovi le **certificazioni mediche in telemedicina**.

In particolare, con due modifiche all'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del [D.Lgs n.165/2001](#)³⁷ si prevede che:

- le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate **certificazioni** attestanti **dati clinici** non direttamente contestati né oggettivamente documentati;
- l'individuazione dei casi e della **modalità di ricorso alla telecertificazione** sia definita con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute.

Più in dettaglio, l'**articolo 58**, modifica l'articolo 55-*quinquies*, comma 3, del [D.Lgs n.165/2001](#) includendo nella fattispecie di reato che determina l'applicazione di sanzioni disciplinari per il medico che rilascia false attestazioni o certificazioni, le certificazioni mediche in telemedicina.

Più nello specifico va ricordato che il comma 1 del richiamato articolo 55-*quinquies* punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'**alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza** o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio con **certificazione medica falsa** o falsamente attestante uno stato di malattia. La medesima pena si applica al medico e a chiunque concorre al delitto in questione.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in

³⁷ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

L'estensione è prevista per i casi in cui il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilasci certificazioni in modo indiretto attraverso sistemi di telemedicina, e quindi non solo nel caso in cui rilasci certificazioni che attestino dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. La sanzione disciplinare prevista (ed estesa ai casi sopra descritti) è la **radiazione dall'albo** ed altresì, se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pubblica ovvero convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il **licenziamento per giusta causa** oppure la **decadenza dalla convenzione**.

Inoltre, al **medesimo comma 3**, viene aggiunto un secondo periodo che rimette ad un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, la definizione dei casi e delle modalità di **ricorso alla telecertificazione**³⁸.

In relazione ai servizi di telemedicina, si rammenta che il PNRR ha previsto cospicui finanziamenti per la Missione 6 Salute in relazione all'informatizzazione del sistema sanitario ed i servizi di Telemedicina, in particolare nell'ambito della riforma di cui alla Componente 1, Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, "Servizi sanitari di prossimità, strutture e standard per l'assistenza sul territorio". A tale riforma, volta a definire standard organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale, è stata data attuazione con il [DM. 77 del 23 maggio 2022 \(qui l'approfondimento\)](#).

Giova ricordare che, da ultimo, in relazione al supporto dei pazienti cronici, sono state approvate alcune **linee guida per i servizi di telemedicina**, come indicato nella ricostruzione del Ministero della salute (qui il [collegamento ipertestuale](#)). Attraverso appositi decreti del Ministero della salute, sono state infatti approvate le seguenti linee guida:

- D.M. Salute [29 aprile 2022](#) - Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia;
- D. M. Salute [21 settembre 2022](#) - Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio
- D. M. Salute [30 settembre 2022. Allegato B2](#) - Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché

³⁸ Su tale aspetto si veda anche l'articolo 13 del ddl sull'erogazione delle prestazioni sanitarie (A.C. 2365) all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali della Camera.

i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.

Con riferimento alle risorse programmate, il PNRR ha definito l'investimento "Casa come primo luogo di cura e telemedicina", con tre subinvestimenti e le seguenti risorse assegnate: 2.720 milioni di euro per l'Assistenza domiciliare integrata (ADI), 280 milioni per le Centrali operative territoriali (COT) e 1.000 milioni per i servizi di Telemedicina³⁹.

Si segnala che con la proposta di revisione del PNRR, il Governo ha richiesto la rimodulazione di un totale di 750 milioni incrementando in particolare di 500 milioni l'investimento per la Telemedicina, precedentemente dotato di risorse pari ad 1.000 milione di euro, mentre nuove risorse per 250 milioni sono state destinate all'Assistenza domiciliare integrata (ADI), già dotata per 2.720 milioni di euro.

³⁹ Con specifico riferimento a questo terzo subinvestimento, "Piattaforma nazionale di Telemedicina (Subinv. 1.2.3), da ultimo il [DM Salute del 28 settembre 2023](#) ha disposto il riparto delle risorse per i Servizi di Telemedicina, con l'obiettivo di assistere i pazienti con malattie croniche per un numero, entro il 2025, di almeno 200.000 persone sfruttando strumenti di telemedicina. Per approfondimenti [sezione dedicata](#) del sito Agenas.

Articolo 59

(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

L'articolo in titolo dispone circa le **modalità di nomina del Presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini"** di Genova: si stabilisce che alla nomina del Presidente si provvede con decreto del Ministro della salute, su designazione della Fondazione "Gerolamo Gaslini", e si conferma che alla nomina dei restanti componenti del consiglio di amministrazione si provvede del pari con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto.

Attualmente, alla nomina del Presidente del c.d.a. dell'IRCCS Gaslini si provvede mediante decreto del Presidente della Repubblica, mentre alla nomina dei restanti componenti del medesimo c.d.a. si provvede con decreto del Ministro della salute.

Fanno parte del predetto c.d.a., oltre al Presidente, quattro componenti designati dal Presidente della fondazione "Gerolamo Gaslini", il Rettore dell'Università degli Studi di Genova, un componente designato dall'ASL 3 genovese, un componente designato dal Comune di Genova e un componente designato dalla Regione Liguria.

Nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, il Governo osserva che la disposizione in esame "si rende necessaria ai fini di consentire la semplificazione e lo snellimento delle procedure di nomina del Consiglio di amministrazione e del relativo Presidente dell'IRCCS (..)" (riguardo alla relazione illustrativa v. anche *infra*).

Si ricorda che il 26 ottobre 2020 si è insediato il c.d.a. dell'Istituto Gaslini per gli anni 2020-2025, nominato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2020. Il c.d.a. in carica è presieduto dal dott. Edoardo Garrone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020.

L'Istituto Gaslini è un IRCCS di diritto pubblico, specializzato nell'area di ricerca materno infantile. Per quanto riguarda l'attività assistenziale, l'Istituto Gaslini rappresenta un polo di riferimento nazionale ed internazionale per le patologie complesse e per le patologie rare e rarissime del periodo neonatale, dell'età pediatrica e adolescenziale che richiedono prestazioni di alta specialità.

La Fondazione Gerolamo Gaslini⁴⁰ ha come scopo quello di devolvere le proprie rendite ed occorrendo i propri beni, alla cura, difesa ed assistenza dell'infanzia e della fanciullezza ed in particolar modo al potenziamento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini.

L'articolo in disamina è redatto in forma di novella all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288⁴¹; l'articolo novellato dispone in ordine agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni.

Il predetto articolo oggetto di novella, nel testo vigente, stabilisce anzitutto che, con atto di intesa⁴² in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata. Stabilisce, inoltre, al comma 1-bis⁴³, che “Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269”. È proprio l'anzidetto comma 1-bis a formare oggetto delle modifiche apportate dall'articolo in disamina.

Nella relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, riguardo alla novella in esame, il Governo, oltre a chiarirne la *ratio* di semplificazione e snellimento delle procedure (v. sopra), fa presente che:

“nell'ambito della disciplina normativa degli IRCCS, l'Istituto Gaslini di Genova si configura quale “*unicum*”, essendo stato nel tempo destinatario

⁴⁰ Fondazione costituita da Gerolamo Gaslini con atto notarile del 28 novembre 1949, a completamento del progetto ideato dallo stesso fondatore e iniziato con la costruzione dell'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, inaugurato nel 1938 (fonte: sito *internet* della Fondazione).

⁴¹ Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

⁴² In materia è intervenuto l'Accordo 1° luglio 2004, Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della L. 5 giugno 2003, n. 131.

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

di apposite norme che ne hanno mantenuto le specificità. Infatti, diversamente da quanto previsto per gli altri IRCCS, per l'Istituto Gaslini, l'articolo 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 288 del 2003, prevede una disposizione *ad hoc*, disponendo che: “*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto Giannina Gaslini di Genova di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269*”.

L'articolo 7 del d.lgs. n. 269 del 1993, a sua volta, prevede che “*Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.*”, disponendo l'abrogazione, all'articolo 8, delle altre disposizioni del citato DPR n. 617 del 1980 ad eccezione dell'ultimo comma che stabilisce che: “*L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova è integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto.*”.

La suddetta procedura di nomina del consiglio di amministrazione, del suo Presidente, nonché la sua composizione non trova pertanto più applicazione, eccezion fatta per le disposizioni espressamente richiamate da disposizioni normative successive (come appunto l'art. 3, ultimo comma).

La presente proposta appare, pertanto, necessaria anche in considerazione del fatto che l'Accordo Stato-regioni del 2014, recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, prevede, quali organi degli Istituti non trasformati: il consiglio di indirizzo e verifica, il direttore generale, il direttore scientifico e il collegio sindacale e non il consiglio d'amministrazione”.

Si ricorda che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute (art. 1 del D.Lgs. 288/2003). La natura giuridica degli IRCCS può essere pubblica o privata. Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza

del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli IRCCS pubblici si caratterizzano per la maggiore ingerenza dello Stato sull'andamento della loro gestione (al Ministro della salute spetta la nomina del direttore scientifico).

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito della Missione 6 (Salute) del PNRR è stata prevista una riforma degli IRCCS, finalizzata a rafforzare il rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie, attraverso la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti in questione e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della salute. La riforma mira a rendere gli IRCCS sempre più in grado di portare l'innovazione terapeutica ai pazienti, facilitare lo scambio di competenze specialistiche tra gli IRCCS stessi e con le altre strutture del SSN. L'attuazione della riforma anzidetta è avvenuta con la legge delega n. 129 del 3 agosto 2022⁴⁴, cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".

Come evidenziato dalla Corte costituzionale (v. da ultimo sentenza n. 76 del 2024, dalla quale è tratto il seguente brano virgolettato), "Fin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gli IRCCS sono stati oggetto di normativa speciale rispetto a quella dettata in via generale per l'organizzazione e il funzionamento degli enti del SSN, e ciò in ragione delle caratteristiche peculiari degli Istituti, tanto sotto il profilo della duplicità delle funzioni svolte, quanto per le forme organizzative appositamente prescelte. L'attuale disciplina degli IRCCS da ricondurre in prevalenza alle materie di potestà legislativa concorrente della «tutela della salute» e della «ricerca scientifica» (per tutte, sentenza n. 270 del 2005) – a livello statale è contenuta nel d.lgs. n. 288 del 2003, oggetto di recenti modifiche da parte del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) il quale, con differenti misure di raccordo tra le attività scientifica e di assistenza, ha perseguito l'obiettivo del potenziamento del rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie posto dalla relativa legge delega (art. 1, comma 1, primo capoverso, lettere a, b e h, della legge 3 agosto 2022, n. 129, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»). Secondo la predetta normativa, gli Istituti si suddividono in due categorie, a seconda del tipo di personalità giuridica: quelli di diritto privato («gli Istituti di diritto privato»), cui è garantita l'autonomia giuridico-amministrativa, e quelli di diritto pubblico, che sono enti del Servizio sanitario nazionale e che possono avere la forma di ente pubblico («gli Istituti non trasformati») o di fondazione («Fondazioni IRCCS»).

⁴⁴ Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Articolo 60

(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

L'**articolo 60**, introducendo alcune modifiche al [D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153](#)⁴⁵, è finalizzato ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie ai sensi del citato provvedimento.

In tal senso il **comma 1** dispone **una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 153/2009**, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti, tra l'altro: di dispensare per conto delle strutture sanitarie **non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici** necessari al trattamento dei pazienti (**lett. a**); di eseguire **le prestazioni analitiche di prima istanza** anche se **non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo** (**lett. b**); di somministrare **nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale** (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali e anti SARS-COV 2), oltre che di effettuare (come già attualmente previsto) test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (**lett.c**); di effettuare **test diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza** ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; di effettuare **servizi di telemedicina** nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (**lettera d**). Viene infine **consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera** tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (**lettera e**).

Il **comma 2** specifica che **sono a carico degli utenti** le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, l'effettuazione di servizi di telemedicina e l'effettuazione di test di *screening* per l'individuazione del virus dell'Epatite C (lettere da *e-quater* ad *e-septies* dell'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 153/2009).

Ai titolari di farmacia è consentito **l'utilizzazione di locali separati** da quelli in cui è ubicata la farmacia medesima **per l'erogazione dei servizi sanitari** di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 153/2009: in ogni caso in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti (**comma 3**).

⁴⁵ Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla **previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente** che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e che verifica che essi, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del [D.Lgs n. 153/2009](#), ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica (**comma 4**).

Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, **un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi»** e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (**comma 5**).

Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, **previa stipula del contratto di rete**⁴⁶. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete (**comma 6**).

Viene infine prevista la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, prevedendosi anche che con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati (**comma 7**).

L'**articolo 60**, introducendo alcune modifiche al [D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153](#), recante *Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali*, - emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#)⁴⁷ -, è finalizzato **ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie** ai sensi del citato provvedimento ed a dettare ulteriori misure complementari all'erogazione dei citati servizi aggiuntivi.

L'introduzione in Italia del modello della [Farmacia dei servizi](#) è avvenuta con la [legge n. 69 del 18 giugno 2009](#), che, all'articolo 11 ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di

⁴⁶ Di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del [decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

⁴⁷ *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il [decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153](#), e i successivi decreti ministeriali attuativi, hanno indicato la tipologia di prestazioni e le attività delle Farmacie di comunità, poi configurate come "strutture di servizio".

In sostanza, il [D. Lgs. 153/2009](#) ha formalizzato e rafforzato un **nuovo ruolo della farmacia**, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro socio-sanitario polifunzionale di prestazioni al servizio della comunità dei cittadini, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell'ambito del SSN: a completare ed integrare tale quadro normativo sono poi successivamente intervenuti alcuni decreti ministeriali, più in particolare: il [Decreto del 16 dicembre 2010](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011), che fa riferimento ai test "autodiagnostics", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private, il [Decreto del 16 dicembre 2010](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011), che regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia e il [Decreto dell'8 luglio 2011](#) che disciplina le prenotazioni delle prestazioni specialistiche da parte delle farmacie.

Peraltro le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie hanno subito una improvvisa e sostanziale accelerazione – con la conseguente integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs - con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.

Sinteticamente può qui ricordarsi che ai sensi dell'articolo 1 del citato D.Lgs n. 153/2009 (e dei successivi d.m.) i **nuovi compiti e le funzioni assistenziali previsti per le Farmacie di comunità** sono rappresentati da:

- a) la **partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI)** a supporto delle attività del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PdF) attraverso: la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta ; la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PdF e per l'effettuazione di ulteriori prestazioni presso la Farmacia⁴⁸.

⁴⁸ Questo tipo di attività risulta di notevole importanza nella gestione di pazienti disabili o anziani non autosufficienti, in particolare attraverso la consegna a domicilio dei farmaci, il noleggio di apparecchiature elettromedicali e protesiche, lo scadenario delle forniture integrative (avviso

Su tale linea il [Decreto del 16 dicembre 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia, prevedendo che le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.

b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché l'aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a **specifici programmi di Farmacovigilanza**;

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie partecipano alla realizzazione dei **programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale**, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei MMG e dei PdF, secondo Linee guida e Percorsi diagnostico-terapeutici, avvalendosi anche di personale infermieristico e prevedendo l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

I servizi di secondo livello erogabili in farmacia tramite dispositivi strumentali per la misurazione ([art. 3 del decreto 16 dicembre 2010](#)) sono: le misurazioni della pressione arteriosa; della capacità polmonare tramite auto - spirometria; della saturazione percentuale dell'ossigeno; della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca; l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di Telecardiologia da effettuarsi in collegamento con Centri di cardiologia accreditati dalla Regione. Gli accertamenti effettuati in Farmacia possono essere un utile supporto all'attività dei medici di medicina generale nelle situazioni in cui l'esecuzione degli stessi accertamenti negli studi dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta non risulti possibile dal punto di vista organizzativo. Ai fini dell'effettuazione delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che fruiscono di tali servizi, la Farmacia (**art. 4 decreto 16 dicembre 2010**) deve mettere a disposizione spazi dedicati separati dagli altri ambienti, adeguatamente attrezzati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, che permettano l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione degli apparecchi, degli strumenti e degli eventuali reagenti impiegati in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda i defibrillatori, il decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici di cui all'[articolo 2, comma 46, della Legge n. 191/2009](#)" cita le Farmacie tra i luoghi e le strutture nelle quali è possibile collocare i defibrillatori semiautomatici esterni, di cui è già

ai cittadini, con 2-3 giorni di anticipo, della data di scadenza dei prodotti), i messaggi per avvisare i pazienti in politerapia dell'orario di assunzione dei farmaci.

in atto una diffusione negli stadi, negli aeroporti, nei grandi magazzini e in altri luoghi di aggregazione;

e) l'effettuazione, presso le Farmacie, tra i servizi di secondo livello, di **prestazioni analitiche di prima istanza** rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.

I test di autodiagnostica/autocontrollo ([decreto 16 dicembre 2010](#)), che possono essere effettuati presso tutte le Farmacie di comunità, comprese quelle comunali, sono: la misurazione della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emoglobina, dell'emoglobina glicata, della creatinina, delle transaminasi e dell'ematocrito; la misurazione di componenti delle urine; il test di ovulazione, di gravidanza, di menopausa e il test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci. Sono test che "in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo, ovvero in caso di condizioni di fragilità, di non completa autosufficienza";

e-bis) in attuazione del [piano nazionale della cronicità](#)⁴⁹ al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, **di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci**;

e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di **test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare**;

e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, **di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni**, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;

f) prenotazione delle prestazioni specialistiche, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (in tal senso il [decreto 8 luglio 2011](#) prevede che le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti).

⁴⁹ Di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Viene poi disposto che l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale: in attuazione di tale previsione è stato emanato il [D.M. 11 dicembre 2012](#), recante **Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'[art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009](#)**.

Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)⁵⁰, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9⁵¹, della [legge 30 dicembre 1991, n. 412](#)⁵², ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività sopra elencate.

Attualmente tali rapporti sono regolati [dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private](#) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, [D.Lgs n. 502/1992](#)⁵³, di cui all'Intesa presso la [Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025](#).

E' poi disposto che il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento ai nuovi servizi sopra descritti.

Venendo alle modifiche recate dalla disposizione in commento, **il comma 1** (lettere da a) ad e)) dispone **una serie di modifiche al comma 2**

⁵⁰ Tale disposizione prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'[art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

⁵¹ La citata disposizione istituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi.

⁵² *Disposizioni in materia di finanza pubblica.*

⁵³ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

dell'articolo 1 del D.Lgs n. 153/2009, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti:

- di dispensare per conto delle strutture sanitarie **non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici** necessari al trattamento dei pazienti (**lettera a**), che sostituisce il n. 3 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del citato D.Lgs n. 153/2009);

In funzione della loro dispensazione ed utilizzazione in ambito sia territoriale che ospedaliero, la normativa nazionale sul regime di fornitura dei farmaci individua diverse modalità di erogazione dei medicinali a carico del SSN. In particolare, il consumo di medicinali in ambito territoriale attraverso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, diffuse sul territorio (regime di dispensazione convenzionale) si realizza a seguito della prescrizione da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici specialisti. In ambito ospedaliero, la dispensazione dei medicinali viene effettuata direttamente dalle strutture sanitarie (distribuzione diretta) o, in alternativa, per il tramite delle farmacie convenzionate (distribuzione per conto). La distribuzione per conto delle ASL da parte delle farmacie convenzionate avviene sulla base di specifici accordi stipulati dalle Regioni e Province Autonome con le Associazioni delle farmacie convenzionate. Tale modalità distributiva consente agli assistiti affetti da patologie croniche, che richiedono una assistenza farmaceutica continua, di rifornirsi presso le farmacie territoriali. In genere, la remunerazione del servizio di distribuzione è operata sulla base di una percentuale sul prezzo al pubblico del farmaco o di una commissione per confezione o ricetta⁵⁴.

- di effettuare, nell'ambito dei servizi di secondo livello **le prestazioni analitiche di prima istanza** anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (cfr. *supra*) – **lettera b**) che modifica la lettera e) del comma 2 del citato articolo 1 -;
- di somministrare **nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni** – e non a 18 anni come previsto a normativa vigente - **i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale** (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antiinfluenzali e

⁵⁴ Nel tempo, la distribuzione diretta ha presentato numerose criticità collegate a:

- ristretto orario di apertura al pubblico dei servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
- difficoltà per il paziente o per i familiari di accedere alle strutture distributive dei farmaci;
- costi legati alla logistica della distribuzione, al personale interno all'Azienda sanitaria, allo stoccaggio e alla distribuzione dei farmaci in distribuzione diretta.

D'altra parte, la distribuzione per conto ha mostrato vantaggi riferibili a:

- facilità di accesso dell'utente grazie alla capillarità delle Farmacie di comunità soprattutto nelle zone rurali;
- diretta comunicazione e informazione al paziente, e/o a chi se ne prende cura, circa la gestione di farmaci e delle altre terapie in atto;
- risparmio sui costi di personale, magazzino e gestione.

anti SARS-COV 2), oltre che di effettuare (come già attualmente previsto) **test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo – lettera c)** che sostituisce la **lettera e-quater** del comma 2 del citato art. 1 -;

- di effettuare **test diagnostici decentrati**, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, **per il contrasto all'antibiotico-resistenza - lettera d)** che inserisce la **nuova lettera e) quinquies** al comma 2 del citato art. 1-;
- di effettuare, nei limiti delle competenze professionali, **servizi di telemedicina** (cfr. *supra* art. 24) nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali - **lettera d)** che inserisce la **nuova lettera e) sexies** al comma 2 del citato art. 1-;
- di eseguire con l'ausilio di personale abilitato, test di **screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C - lettera d)** che inserisce la **nuova lettera e) septies** al comma 2 del citato art. 1, così inserito in sede referente -;
- **di permettere ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta** tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale – **lettera e)** che integra la lettera f) del comma 2 del citato art. 1-.

Il comma 2 specifica che le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, **lettere da e-quater) a e-septies)** (riguardanti, rispettivamente, la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, l'effettuazione di servizi di telemedicina, l'esecuzione di test di *screening* per l'individuazione del virus dell'Epatite C cfr. *supra*) del citato D.Lgs. n. 153/2009, **sono a carico degli utenti.**

Il comma 3 prevede che **per l'erogazione dei servizi sanitari** di cui all'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 153/2009 ai soggetti titolari di farmacia è consentito **l'utilizzazione di locali separati** da quelli in cui è ubicata la farmacia medesima: ogni caso in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla **previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente** che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali. L'amministrazione, in particolare, verifica che, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del [D.Lgs n. 153/2009](#),

i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica (**comma 4**).

Il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs n. 153/2009 prevede che il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.

Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, **un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi»** e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (**comma 5**).

Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, **previa stipula del contratto di rete**⁵⁵. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete (**comma 6**).

La disciplina del **contratto di rete** è stata introdotta nel nostro ordinamento con il **Decreto-legge n. 5/2009** (convertito, con modificazioni, in L. n. 33/2009) **articolo 3, commi 4-ter e ss.** Tali norme hanno subito successive modifiche ed integrazioni (*cfr.* in particolare, l'art. 45 del D.L. n. 83/2012, convertito con mod. in L. n. 134/2012, l'articolo 36 del D.L. n. 179/2012, nonché l'articolo 12 della Legge n. 81/2017⁵⁶).

⁵⁵ Di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del [decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

⁵⁶ L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con la L. n. 81/2017, che all'articolo 12, comma 3 dispone: « Al fine di consentire la partecipazione ai **bandi** e concorrere all'assegnazione di **incarichi e appalti privati**, è riconosciuta ai **soggetti che svolgono attività professionale**, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e ss del D.L. n. 5/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia». Cfr. sul punto, [Parere MISE 28 gennaio 2020 - prot. 23331](#).

Secondo quanto dispone l'**articolo 3, comma 4-ter** del D.L. n. 5/2009, con il contratto di rete, "due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune **una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali** allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**, a:

1) **collaborare** in ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese, ovvero;

2) a **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora;

3) a **svolgere in comune una o più attività** rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Si tratta, quindi, di una **figura in parte differente e**, in un certo qual senso, **evoluta**, rispetto al modello primigenio dei **distretti industriali**, i quali invece sono stati qualificati come sottospecie dei **sistemi produttivi locali**, o dei **distretti produttivi** intesi quali aggregazioni libere di **imprese articolate su un piano territoriale** e piano funzionale.

Ai contratti di rete si applicano attualmente, come si dirà di seguito, una serie di **norme incentivanti di particolare riscontro** presso il tessuto produttivo e di particolare rilievo per lo sviluppo economico del Paese.

Il **contratto di rete** è uno strumento utile, perché grazie ad esso, anche realtà imprenditoriali piccole possono avere accesso, insieme, in quanto sottoscrittrici del contratto, alla realizzazione di **programmi di sviluppo di grandi dimensioni**.

Il contratto di rete, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 3 del D.L. n. 5/2009, può prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune e **la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto** o di singole parti o fasi dello stesso (cd. elementi facoltativi del contratto di rete).

Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, ma è fatta salva la facoltà di acquisto della stessa soggettività ai sensi di quanto dispone in via generale il **comma 4-quater**, ultima parte, dell'articolo 3. Secondo tale disposizione, per acquistare soggettività giuridica, **il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente**.

Quanto al regime di pubblicità – ai sensi del citato comma 4-quater - il **contratto di rete** è soggetto a **iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante** e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Nel caso invece di **contratto di rete con autonoma soggettività** si prevede l'**iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese**, e non già della posizione dei singoli imprenditori "retisti". Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Sull'[apposita pagina](#) del sito istituzionale registroimprese.it, vi sono le [statistiche relative ai contratti di rete](#), nonché, in forma di info-grafica, l'*iter* da seguire.

Il **sostegno alle reti di impresa** è stato, comunque, via via riconosciuto da **singoli, diversi interventi legislativi**. Alcuni di essi, di limitata portata applicativa temporale, si sono esauriti (es. il *voucher innovation manager* di cui all'art. 1, co. 228 della legge di bilancio 2019 riconosciuto fino all'anno 2021 alle micro, piccole e medie imprese e, in via prioritaria con riserva di risorse, a quelle organizzate in reti).

Altri interventi, invece, sono ancora vigenti e ammettono le reti di impresa a beneficiare di strumenti di sostegno **di particolare riscontro** presso il tessuto produttivo e di particolare rilievo per lo sviluppo economico del Paese.

Le **reti d'impresa** possono essere ammesse a beneficiare della:

- disciplina agevolativa dei **contratti di sviluppo**, per progetti di **grandi dimensioni**, uno degli strumenti più rilevanti per lo sviluppo industriale del Paese;
- disciplina agevolativa per progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di **Accordi per l'innovazione**
- disciplina agevolativa per la realizzazione di **programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa**, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del D.L. n. 83 del 2012 e ss. mod. e int. (cfr. art. 4 del [D.M. 4 marzo 2022](#), che ha fissato nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della legge n. 181/89).

Viene poi prevista la **clausola di invarianza degli oneri finanziari**.

Infine viene disposto che con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del [D.Lgs n. 153/2009](#). (**comma 7**).

Il citato comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 153/2009 prevede che l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.

Articolo 61 **(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)**

L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina relativa al **contrasto della carenza di medicinali** e agli **obblighi della persona qualificata** di cui deve avvalersi il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, recata dal [D.Lgs. n. 219 del 2006](#)⁵⁷. In particolare, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla **comunicazione all'AIFA** che il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) deve effettuare **in caso di interruzione**, temporanea o definitiva, **della commercializzazione del medicinale** nel territorio nazionale (**comma 1, lett. a)**). Inoltre, viene modificata la **disciplina sanzionatoria** relativa alla **violazione dell'obbligo di tale comunicazione** e la **disciplina sanzionatoria** riguardante la **violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare** (**comma 1, lett. b)**).

L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame in Senato e composto da un unico comma, modifica la disciplina relativa al contrasto della carenza di medicinali, alle sanzioni amministrative per i casi di violazione di tale disciplina e per i casi di violazione degli obblighi della persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'AIC⁵⁸.

In particolare, viene sostituito il comma 6 dell'articolo 34 del [D.Lgs. n. 219 del 2006](#).

Si ricorda che il succitato comma 6, nel testo vigente, stabilisce che in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) ne dà comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Detta comunicazione è effettuata non meno di quattro mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano

⁵⁷ Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

⁵⁸ L'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) costituisce il provvedimento necessario alla commercializzazione di un medicinale in Italia. L'AIC viene rilasciata dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) o dalla Commissione europea a seguito di una valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale.

esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente a quanto previsto dal comma 7 (v. *infra*).

Si ricorda, inoltre, che, in base al precedente comma 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 219 del 2006, dopo il rilascio dell'autorizzazione, il titolare informa l'AIFA della data di effettiva commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.

Le modifiche apportate dall'articolo in commento (**comma 1, lett. a)**) al citato comma 6 sono le seguenti:

- viene introdotta la specificazione che l'interruzione cui si fa riferimento, ai fini dell'obbligo di comunicazione all'AIFA, è quella relativa alla commercializzazione **di una confezione** del medicinale, mentre nel testo vigente si fa riferimento più genericamente alla commercializzazione del medicinale;
- **viene dimezzato il preavviso** minimo attualmente prescritto relativo all'interruzione della commercializzazione: come già ricordato, è ora necessario che, in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'autorizzazione all'AIC ne dia comunicazione all'AIFA **non meno di quattro mesi prima** dell'interruzione stessa, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili; in base alla modifica in disamina, la comunicazione preventiva è invece da effettuarsi **non meno di due mesi prima dell'interruzione**, ferma restando l'esenzione in caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili;
Tale modifica ripristina il termine di due mesi previsto prima della modifica apportata dall'articolo 13, comma 1, del [D.L. n. 35 del 2019⁵⁹](#) al D.Lgs. n. 219 del 2006, che lo aveva esteso a quattro mesi.
- viene stabilito che la **comunicazione all'AIFA** debba essere effettuata, con il medesimo preavviso di minimo due mesi, **anche in caso di comprovata emergenza sanitaria**;
- viene previsto che la **comunicazione all'AIFA** debba essere **rinnovata in caso di prolungamento** del periodo di interruzione precedentemente comunicato.

Le suddette modifiche riproducono parzialmente quelle previste dall'articolo 9 del disegno di legge “Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia” ([A.C. 1640](#)), il cui esame è stato avviato, ma non concluso, presso le Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati a marzo 2024. In particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 9 prevede la modifica dell'articolo

⁵⁹ *Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.*

34, comma 6, del D.Lgs. n. 219 del 2006, inserendo la specificazione che la comunicazione all'AIFA, a cui è tenuto il titolare dell'AIC, è relativa all'interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione **di una confezione (AIC a nove cifre)** del medicinale nel territorio nazionale. Dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge si evince che con tale modifica si intende specificare che le comunicazioni di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione previste dal comma 6 oggetto di novella riguardano le singole confezioni di medicinali (AIC a nove cifre), “distinte per forma farmaceutica, dosaggi e *pack size*, e non l'intera AIC”.

Inoltre, il citato articolo 9 prevede, come la disposizione in commento, il **dimezzamento del preavviso minimo** relativo all'interruzione della commercializzazione da quattro mesi a due mesi (comma 1, lett. b)). La relazione tecnica allegata al citato disegno di legge evidenzia che tale dimezzamento, oltre ad essere più rispettoso della [direttiva 2001/83/CE](#) (*Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano*), è più coerente con le dinamiche organizzative delle aziende farmaceutiche e nondimeno idoneo per consentire all'AIFA un'adeguata gestione degli stati di carenza (a differenza del termine di quattro mesi, che spesso costringe le aziende a fornire informazioni poco affidabili e soggette a frequenti rettifiche). Inoltre, la relazione tecnica sottolinea che l'allungamento del termine di preavviso da due a quattro mesi, disposto dal [D.L. n. 35 del 2019](#), non ha sortito gli auspicati effetti migliorativi nella gestione delle carenze da parte dei Titolari AIC, comportando anche disfunzioni organizzative sia per le aziende (che non possono provvedere a detenere scorte di medicinale per quattro mesi), sia per gli Uffici competenti dell'AIFA.

Secondo l'AIFA, la “carenza” di un medicinale, intesa come difficoltà o impossibilità per il paziente nel suo reperimento, è un fenomeno che può avere carattere temporaneo o permanente e può essere determinato da diverse problematiche, tutte ascrivibili al Titolare AIC, quali, per esempio, l'irreperibilità del principio attivo, problematiche legate alla produzione, provvedimenti di carattere regolatorio, imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale, o emergenze sanitarie.

Per “indisponibile” si intende un medicinale per il quale la difficoltà di reperimento non sia correlata a problematiche produttive, ma a disfunzioni della filiera distributiva. Le indisponibilità, al contrario delle carenze, generalmente non si manifestano in maniera uniforme sul territorio nazionale e sono dovute a distorsioni del mercato spesso collegate alle dinamiche del circuito distributivo. In questi casi pertanto il medicinale, seppur presente presso i depositi del titolare AIC, non risulta disponibile presso alcuni depositi regionali e/o farmacie.

Si ricorda che, come chiarito dall'AIFA la normativa europea non contiene una definizione armonizzata dei termini “carenza” e “indisponibilità” di farmaci ⁶⁰.

Si ricorda, inoltre, che all'AIFA compete un potere di blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali (per uso umano), finalizzato a prevenire o limitare stati

⁶⁰ V. sito *internet* istituzionale AIFA, [pagina Carenze e indisponibilità](#).

di carenza o indisponibilità (articolo 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 219 del 2006).

Si ricorda, altresì, che con il [decreto del Ministero della salute 11 gennaio 2023](#) è stato istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute un tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento dei farmaci, per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive. Il tavolo di lavoro è stato ricostituito con il [decreto del Ministero della salute 23 ottobre 2023](#).

La **lett. b)** del **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 148 del citato **D.Lgs. n. 219 del 2006**.

In particolare, viene modificato il comma 1 del citato articolo 148 (comma 1, **lett. b)**, **num. 1)**, dell'articolo in commento).

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 148 del D.Lgs. n. 219 del 2006, nel testo vigente, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro per il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, nei casi di violazioni di quanto disposto dall'articolo 34, commi 6 e 7, del medesimo D.Lgs. Inoltre, il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35⁶¹, è soggetto alla medesima sanzione amministrativa.

L'articolo in commento **espunge il riferimento al comma 6 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 219 del 2006 (v. *supra*), in relazione ai casi di violazione a cui si applicano le sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 148**, oggetto di modifica. Tali sanzioni, di conseguenza, si applicano solo nei casi di violazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 34 del citato D.Lgs. n. 219 del 2006.

Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 219 del 2006 stabilisce che il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, quando adotta un'iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la

⁶¹ L'articolo 35 del D.Lgs. n. 219 del 2006 prevede che alle modifiche delle AIC si applicano le disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1084/2003](#) (e successive modificazioni), anche nel caso in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dall'articolo 1 del predetto regolamento (comma 1). Inoltre, stabilisce che in caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'AIFA di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i termini previsti dal citato regolamento (CE) n. 1084/2003, dà corso alla modifica; l'AIFA conserva documentazione elettronica o cartacea della valutazione effettuata; per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate in cui l'Italia agisce quale Stato membro di riferimento restano fermi gli obblighi di informazione alle autorità competenti interessate e al titolare previsti per le variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento (CE) n. 1084/2003. (comma 1-bis). Sull'attuazione del comma 1-bis v. [Determina AIFA 24 maggio 2024](#).

commercializzazione, per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica, deve immediatamente notificarla all'AIFA e alle competenti autorità sanitarie degli altri Paesi dell'Unione europea interessati; l'AIFA provvede a comunicare all'EMA (Agenzia europea per i medicinali) l'iniziativa notificata dal responsabile dell'immissione in commercio del medicinale.

L'articolo in esame, inoltre, **aggiunge il comma 1-bis all'articolo 148 del D.Lgs. n. 219 del 2006 (comma 1, lett. b), num. 2)).**

La nuova disposizione prevede la **sanzione amministrativa da 6.000 euro a 36.000 euro** per il titolare dell'AIC, in caso di **violazione di quanto disposto dall'articolo 34, comma 6**, del D.Lgs. n. 219 del 2006 (v. *supra*), **in relazione a confezioni di medicinali che sono presenti nell'elenco con i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità**, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. Tale elenco viene pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, e i criteri per l'inserimento al suo interno delle confezioni dei medicinali e per il suo aggiornamento (almeno annuale) sono individuati dall'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti.

Infine, l'articolo in commento modifica il comma 3 dell'articolo 148 del D.Lgs. n. 219 del 2006 (comma 1, **lett. b), num. 3))**.

Si ricorda che il citato comma 3, nel testo vigente, prevede per la persona qualificata, in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dall'articolo 52, comma 8 (v. *infra*), la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.200 euro e il raddoppiamento di tale sanzione in caso di violazione dell'obbligo previsto dalla lett. e) del citato comma 8 dell'articolo 52.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 219 del 2006 stabilisce che il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata, in possesso di determinati requisiti (previsti dal comma 3 del citato articolo 52). La persona qualificata, secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 52, svolge le seguenti attività:

- a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
- b) controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti all'Unione europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei

- medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
- b-bis) nel caso di medicinali destinati a essere immessi in commercio nell'Unione europea, assicura che sull'imballaggio siano stati apposti i bollini ovvero gli identificativi univoci (di cui all'art. 73, comma 1, lett. *p-bis*), del D.Lgs. n. 219 del 2006);
- c) attesta su apposita documentazione le operazioni di cui alle lett. *a)*, *b)* e *b-bis*);
- d) è responsabile della tenuta della documentazione di cui alla lett. *c)*, ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
- e) comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
- f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
- g) vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.

L'articolo in commento **modifica l'entità della sanzione amministrativa** prevista dal comma 3 dell'articolo 148 del D.Lgs. n. 219 del 2006 per i casi di violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 52, comma 8, del citato D.Lgs., aumentandola **da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro**. Inoltre, **estende alla lett. f)** del citato comma 8 dell'articolo 52 l'**ambito di applicazione della sanzione amministrativa raddoppiata**, che attualmente include i casi di violazione dell'obbligo previsto dalla sola lett. *e*).

Testo a fronte articoli 34 e 148 del D.Lgs. n. 219 del 2006

<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (D.Lgs. n. 219 del 2006)</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 61 dell'A.C. 2655
Art. 34 (Obblighi del titolare dell'AIC)	Art. 34 (idem)
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di quattro mesi prima dell'interruzione della	6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (D.Lgs. n. 219 del 2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 61 dell'A.C. 2655
commercializzazione del prodotto, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.	commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria, ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato , fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione, conformemente alle previsioni di cui al comma 7.
Commi da 7 a 8-quater <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 148 (Sanzioni amministrative)	Art. 148 (idem)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7 , il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.	1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7 , il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
	1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (D.Lgs. n. 219 del 2006)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 61 dell'A.C. 2655
	e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie e con le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente periodo e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato .	3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 8 .
Commi da 3-bis a 24 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 62

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)

L'articolo 62, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta **misure di semplificazione in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici**, prevedendo che **il medico prescrittore**, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, **indichi la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno**, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (**comma 1**).

Al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna **un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia**. Qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza (**comma 2**).

Viene poi previsto che **la farmacia convenzionata** consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, **di referto di pronto soccorso** o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (**comma 3**).

Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame –, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 4**).

L'articolo 62, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta **misure di semplificazione dell'assistenza farmaceutica dei pazienti cronici**, prevedendo che nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, **il medico prescrittore indichi nella ricetta dematerializzata ripetibile, la posologia ed il**

numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi, sulla base del protocollo terapeutico individuale.

Viene tuttavia previsto che il medico medesimo possa sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (**comma 1**).

In proposito va ricordato che la disposizione in commento riproduce con minime differenze di formulazione quella di cui **all'articolo 8** (*Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici*) **del disegno di legge A.C. 1640** (*Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia*), il cui esame, avviato nel giugno 2024 presso le Commissioni riunite I e XII della Camera, non è poi proseguito.

In merito alla disposizione in esame la relazione illustrativa al citato disegno di legge A.C. 1640 evidenzia essa è diretta a fronteggiare il problema della carenza dei medici di medicina generale (Mmg), particolarmente sentito nei piccoli centri, i cui residenti, per raggiungere un medico, spesso devono recarsi nei centri più popolosi, con disagi e costi sociali. Poiché il motivo più frequente per l'accesso all'ambulatorio del Mmg è la richiesta di prescrizione di farmaci, per alleggerire gli studi medici, e per facilitare i pazienti cronici, la proposta normativa qui illustrata prevede l'utilizzo di una ricetta dematerializzata ripetibile SSN (sulla falsariga della ricetta bianca dematerializzata ripetibile per i farmaci non a carico del SSN) che consente al paziente di usufruire dei medicinali necessari per la sua patologia senza doversi recare ripetutamente presso l'ambulatorio del Mmg, garantendo in tal modo sia la continuità terapeutica (specialmente nei casi di oggettiva difficoltà per il cittadino nell'accesso alla prescrizione) sia la sostanziale decongestione degli ambulatori dei Mmg. Grazie a tale ricetta il paziente cronico, nell'arco temporale individuato dal medico, comunque non superiore a dodici mesi, può ritirare in farmacia i medicinali necessari per 30 giorni di terapia, seguendo il proprio protocollo terapeutico individuale che il medico potrà sospendere o modificare sulla base dell'appropriatezza prescrittiva.

Va ricordato che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le **malattie croniche** sono "problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decenni". Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti ([Decreto ministeriale 329/99](#) e successive modifiche). Le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal [Decreto legislativo 124/98](#) (gravità clinica, grado di invalidità e

onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).

L'elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017](#) e sostituisce il precedente.

Il **nuovo elenco** delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell'[allegato 8](#) al DPCM. E' inoltre disponibile una [banca dati](#) per la ricerca.

Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l'assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.

Al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le **corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti** e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire **trenta giorni di terapia**, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo terapeutico individuale. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza (**comma 2**).

Viene poi previsto che **la farmacia convenzionata** consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, **di referto di pronto soccorso** o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (**comma 3**).

Viene infine rimessa ad un **decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 4**).

Articolo 63
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107 in materia di
inclusione sociale delle persone con sordocecità)

L'**articolo 63** apporta diverse modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di **inclusione sociale delle persone con sordocecità**, in attuazione degli indirizzi approvati con la [dichiarazione del Parlamento europeo del 12 aprile 2004](#), allo scopo di **riconoscere la condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità**, specificando, tra l'altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.

Più in dettaglio, le novelle alla citata [L. n. 107/2010](#) recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche sono le seguenti:

- lett. a) **all'articolo 1, comma 1**, viene precisato che la specifica unica deve essere distinta dalla somma delle disabilità uditive e visive;
- lett. b) **all'articolo 2** si modifica:
 - il **comma 1**, in materia di definizione delle persone sordocieche, sostituendo l'intero comma come segue, riformulando più dettagliatamente la definizione di "persone sordocieche":

Testo vigente articolo 2, comma 1, L. n. 107/2010	Nuovo testo proposto all'articolo 2, comma 1, L. n. 107/2010
Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.	«1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

La nuova definizione, pertanto, non intende rinviare alla normativa vigente, bensì detta direttamente la **definizione di**

persone sordocieche come persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, a carattere congenito o acquisito, che in interazione con barriere di diversa natura comportano non solo difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, ma anche nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

- il **primo periodo del comma 2**, sostituendo la disposizione in modo da indicare che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile - distinguendo le due forme di disabilità - a beneficio delle persone sordocieche (definite tali e non più come “affette da sordocecità”) devono essere percepite in forma unificata. Al secondo periodo si evidenzia che alle due forme di disabilità si aggiunge quella dell'indennità civile.

Testo vigente articolo 2, comma 2, primo periodo L. n. 107/2010	Nuovo testo proposto all'articolo 2, comma 2, primo periodo L. n. 107/2010
2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).	2. Le persone sordocieche che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

- lett c) **all'articolo 3**, si modifica:
 - il comma 1, primo periodo, coerentemente alle modifiche apportate al precedente comma 2 della L. n. 107/2010, in modo da indicare che le condizioni di cecità civile e di sordità civile si sommano a quella complessiva di invalidità civile.

Testo vigente articolo 3, comma 1, primo e terzo periodo L. n. 107/2010	Nuovo testo proposto all'articolo 3, comma 1, primo e terzo periodo L. n. 107/2010
1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. (omissis) Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.	1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione delle disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. (omissis) Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile.

- al comma 2, dopo il primo periodo viene aggiunta la seguente disposizione, al fine di **riconoscere la condizione di invalidità civile** ai soggetti nei cui confronti vengano accertate la condizione di cecità civile, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva:

Testo vigente articolo 3, comma 2, L. n. 107/2010	Nuovo testo proposto all'articolo 3, comma 2, L. n. 107/2010
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.	2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano

Testo vigente articolo 3, comma 2, L. n. 107/2010	Nuovo testo proposto all'articolo 3, comma 2, L. n. 107/2010
	accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.

CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 64 *(Misura di semplificazione in materia di armi)*

L'articolo 64 trasferisce al **prefetto** la competenza del Ministro dell'interno in ordine al rilascio della **licenza** necessaria per la fabbricazione, detenzione, vendita delle **armi da guerra**.

La disposizione modifica in via legislativa la titolarità del rilascio della licenza relativa alle armi da guerra (nonché ad alcune altre dotazioni, ad esse assimilate).

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – recato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – distingue dalle armi le armi da guerra, quanto all'autorità competente al rilascio della prescritta licenza.

Per le armi, competente è il questore; per le armi da guerra, il Ministro dell'interno.

Quest'ultimo è, ai sensi dell'articolo 28 del citato Testo unico, competente al rilascio della licenza prescritta – oltre che nei casi previsti dal codice penale – per la fabbricazione (con le connesse attività commerciali e di riparazione), l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, di:

- armi da guerra ed armi analoghe, nazionali o straniere, o parti di esse;
- munizioni, uniformi militari od altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

Analoga licenza è prescritta per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento.

Così come è prescritta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia.

Ed è prescritta per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato).

Ebbene, queste autorizzazioni mediante licenza, poste in capo al **Ministro dell'interno** dal dettato della disposizione del Testo unico, è trasferito dalla disposizione in esame al **prefetto** competente per territorio.

Tale disposizione 'legifica' un'attribuzione prefettizia invero invalsa, per talune armi e dotazioni, in via di prassi amministrativa (si legge nella relazione illustrativa).

Essa risulta compatibile con la previsione del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui (cfr. suo art. 4, comma 2) ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

La licenza di cui qui si tratta ha – ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico di pubblica sicurezza – validità biennale.

La disposizione in esame incide esclusivamente sulla titolarità della competenza al rilascio della licenza, non già su altri profili procedurali.

In particolare, prevede espressamente che rimangano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2014 (cui ha dato attuazione il decreto ministeriale del 19 novembre 2014).

Quelle così richiamate sono la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (operante presso il Ministero dell'interno) e le Commissioni tecniche territoriali (operanti presso le Prefetture).

Articolo 65
(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

L'**articolo 65**, ai **commi 1 e 2**, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplosivi, prevedendo il **trasferimento al prefetto** della competenza al rilascio delle **licenze in materia di sostanza esplosivi** di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell'interno.

Durante l'**esame del Senato** è stato inserito l'ulteriore **comma 3** che riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle **sale da ballo**, alle **discoteche**, alle **sale da gioco** e agli **impianti sportivi**.

Più specificamente, al **comma 1** si prevede che, per quanto riguarda le richieste successive alla data di entrata in vigore della legge in esame, la competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del T.U.L.P.S. è trasferita al prefetto competente per territorio.

Secondo l'**articolo 46 del T.U.L.P.S.** (R.D. n. 773 del 1931), senza la licenza del Ministro dell'interno è vietato:

- fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego;
- fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Al medesimo comma si precisa che restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2014.

Secondo tale disposizione, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplosivi previste dalla legislazione vigente, presso il Ministero dell'interno opera una Commissione consultiva centrale, mentre a livello territoriale operano delle Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. In attuazione di quanto disposto dalla medesima disposizione, è stato emanato dal Ministero dell'interno il D.M. 19 novembre 2014, che detta la composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale

Ai sensi del **comma 2**, sempre con riguardo alle richieste successive alla data di entrata in vigore della legge in esame, la competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54, primo comma, del T.U.L.P.S. è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.

Ai sensi dell'articolo 54, primo comma, del T.U.L.P.S., senza la licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie (salvo quanto disposto dall'articolo 28 con specifico riguardo alle munizioni da guerra).

Al secondo comma si prevede che la licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

L'elenco dei prodotti esplodenti e la relativa classificazione sono contenuti nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico (R.D. n. 635 del 1940).

Il terzo comma precisa che tali previsioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Come si legge dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta, la *ratio* dell'intervento è improntata a esigenze di celerità e di snellimento dei procedimenti di cui agli articoli 46 e 54 del T.U.L.P.S., nell'ottica più ampia di determinare un allineamento di tali disposizioni a quelle previste in materia di indirizzo politico-amministrativo dall'articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La medesima relazione puntualizza che la semplificazione in tal modo operata non va ad incidere in modo pregiudizievole sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sottese alle licenze in argomento, in quanto lascia inalterata l'istruttoria condotta a livello territoriale e mantiene ferme le disposizioni vigenti in ordine alle attività della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti e delle Commissioni tecniche territoriali.

Viene rilevato, peraltro, che si tratta di provvedimenti che, per larga parte, vengono già delegati ai Prefetti. In particolare si segnala che, per quanto riguarda l'art. 46 del T.U.L.P.S., con la circolare del 2 febbraio 1983, anzitutto, sono state delegate ai prefetti le competenze relative al trasporto all'interno dello Stato degli esplosivi di II e III categoria e alla vendita, nei depositi, dei suddetti esplosivi di II e III categoria, essendosi peraltro fatto riserva di delegargli, di volta in volta con apposito specifico atto, ogni altra attribuzione in materia di armi ed esplosivi.

Con riguardo all'art. 54 del T.U.L.P.S. nella relazione si osserva, infine, che l'intervento normativo in esame persegue anche la finalità di coordinare

la disposizione in parola con quanto previsto dall'articolo 10 del d. lgs. n. 81 del 2016 che, con riguardo ai trasferimenti intracomunitari da Paesi membri, prevede che l'autorizzazione sia rilasciata, per l'appunto, "dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione".

Durante l'esame del Senato è stato inserito un ulteriore comma all'articolo in commento.

In base al nuovo **comma 3**, viene modificato, in parte, l'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare il comma in questione, modificando il numero 63 del suddetto allegato 1, riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione competente (nel caso in questione il comune) deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.

Inoltre, viene espressamente fatto salvo l'obbligo, prima della concessione della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, di procedere alla verifica, da parte di una commissione tecnica, della solidità e la sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (art. 80 del T.U.L.P.S.)

Articolo 66

(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

L'**articolo 66** prevede la inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.

La disposizione interviene su una vicenda normativa che registra la 'compresenza' di discordanti disposizioni, in materia di attività relative agli **oggetti preziosi**.

Preliminarmente va ricordato che il Testo unico di pubblica sicurezza (ossia il regio decreto n. 773 del 1931) dispone, all'articolo 127, che i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di **licenza**, rilasciata dal questore⁶².

Si tratta dunque di un atto di pubblica sicurezza.

Ed agli atti e procedimenti di pubblica sicurezza, non si applica la disciplina del silenzio assenso. Così dispone l'articolo 20 (che quella disciplina pone), comma 4, della legge n. 241 del 1990 la quale detta la disciplina generale in materia di procedimento amministrativo.

Per contro, il decreto legislativo n. 222 del 2016 – nell'individuare gli specifici procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività ovvero di silenzio assenso – ammette l'applicazione del silenzio assenso quanto alla vendita di oggetti preziosi (fuori del caso di esercizio di vicinato, il quale è oggetto di SCIA condizionata).

Siffatta previsione è desumibile dal regime amministrativo quale configurato da quel medesimo decreto legislativo in un'apposita tabella ad esso allegata, alla sezione I (attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35 (vendita di oggetti preziosi).

La disposizione in commento modifica il dettato di questa specifica 'voce' della tabella allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016, espungendo ogni riferimento al silenzio assenso.

Si intende che in tal modo venga meno un elemento normativo collidente con la generale previsione (posta dall'articolo 20, comma 4, della legge n.

⁶² Tale licenza è valida (fino al 31 dicembre dell'anno in cui è richiesta) per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltretutto ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendano fare commercio nel territorio dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

241 del 1990, si è ricordato) relativa alle autorizzazioni di pubblica sicurezza, quali insuscettibili di applicazione del silenzio assenso.

In tali autorizzazioni di pubblica sicurezza rientrano quelle alla vendita di oggetti preziosi (ai sensi dell'articolo 127 del Testo unico di pubblica sicurezza).

Pertanto la novella 'scolpisce' la **inapplicabilità del silenzio assenso** alle autorizzazioni alla vendita di oggetti preziosi.

Articolo 67 ***(Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo)***

L'**articolo 67**, introdotto al Senato, **esclude i parchi divertimento** dall'applicazione della normativa che impone la **nominatività dei biglietti di accesso** ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

La disposizione in esame, composta da un solo comma, interviene sulla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), modificandone in particolare l'**articolo 1, comma 545-bis**, recante disposizioni in materia di **accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori**.

La disciplina contenuta nel citato articolo 1, comma 545-bis impone che dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, **i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi**, che essi riportino la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, e che **l'accesso all'area dello spettacolo sia subordinato al riconoscimento personale**, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità.

Il **terzo periodo** del comma 545-bis, inciso dalla disposizione in commento, esclude espressamente da tali prescrizioni **lo spettacolo viaggiante** e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

Ora, **la disposizione in esame** novella tale disciplina, specificando al terzo periodo che **tra le attività di spettacolo viaggiante per le quali non è richiesto** un titolo di accesso nominativo, sono compresi **i parchi divertimento**.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 545-bis e i successivi commi 545-ter e 545-quater e 545-quinquies sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della [legge 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019).

L'articolo 1, comma 545-bis, novellato dalla norma in commento, è stato più volte modificato negli ultimi anni, prima nel 2019 e poi nel 2021. In particolare, l'[articolo 4](#), comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 ha inserito lo **spettacolo viaggiante** tra le attività di spettacolo per le quali non è richiesto un titolo di accesso nominativo. Successivamente, l'[articolo 1-bis](#) del decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139 ha aggiunto tra le attività escluse da tali prescrizioni anche le

manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.

In base ai commi da 545-ter a 545-quinquies dello stesso articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotti sempre dall'articolo 1, comma 1100, della citata legge 145 del 2018, l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di differenze tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.

Per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominativi o di variare l'intestazione nominativa, secondo le regole tecniche stabilite con il [provvedimento del 27 giugno 2019](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'AGCOM. Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salva la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica.

Si ricorda inoltre che la disciplina appena esposta si colloca nell'ambito della cornice normativa generale e sanzionatoria espressa dall'articolo 1, comma 545 della legge n. 232 del 2016, volta a **contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing**, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

La previsione normativa appena citata, modificata dall'articolo 1, comma 1099, della legge 145 del 2018, e, di recente, dall'[articolo 6](#), comma 2 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, ha disposto che la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da **soggetti diversi dai titolari** dei sistemi per la loro emissione, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni **amministrative pecuniarie da € 5.000 a € 180.000** nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet.

L'[Autorità per le garanzie nelle comunicazioni](#), di concerto con [l'Autorità garante della concorrenza e del mercato](#), effettua i necessari accertamenti e

interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Le specificazioni e le regole tecniche attuative del citato articolo 1, comma 545, al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, sono state adottate con il [decreto interministeriale del 12 marzo 2018](#).

Per ogni eventuale approfondimento si rimanda alla consultazione del [dossier](#) sul decreto-legge n. 19 del 2025 e nello specifico alla scheda sull'articolo 6, comma 2.

Articolo 68

(Disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive)

L'**articolo 68, introdotto dal Senato**, reca novelle al decreto legislativo n. 221 del 2017.

Le **lettere da a) a f)** recano modifiche ad una definizione e dispongono in merito alle **procedure di autorizzazione** relative ai prodotti che possono essere utilizzati per **infliggere la pena di morte o la tortura**, ai prodotti a **duplice uso**, prodotti ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari. Le **novelle in esame** tra l'altro introducono, nell'ambito delle predette procedure autorizzative, il riferimento ai prodotti che, pur non essendo espressamente inclusi negli elenchi dei prodotti a duplice uso, sono "listati" in quanto soggetti a **misure restrittive imposte dall'Unione europea**.

Le **lettere g) e h)** intervengono sulla **disciplina sanzionatoria** applicabile in caso di inottemperanza alle condizioni richieste per il rilascio delle procedure di autorizzazione in oggetto.

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 2, comma 1, lettera o) del [decreto legislativo n. 221 del 2017](#)⁶³ per introdurre la definizione di «utilizzatore finale» con riferimento ai **beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali**. Limitatamente ai beni sopracitati, l'utilizzatore finale è **la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori**.

Secondo la definizione recata dal decreto legislativo n. 221 del 2017 (lettera f) del comma 1 dell'articolo 2), per «**prodotti a duplice uso non listati**» s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del [Regolamento \(UE\) 2021/821](#) non elencati nell'allegato I del regolamento medesimo, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare. L'articolo 3, par. 2, del Regolamento qui richiamato prevede che possa essere subordinata ad autorizzazione anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.

⁶³ "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti".

L'art. 2, comma 1, lettera *h*) del medesimo decreto legislativo n. 221 del 2017 definisce i «**prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali**» quali prodotti o attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

I «**prodotti a duplice uso**» sono prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. In particolare, essi comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la “progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori”, ivi compresi materiali non esplosivi o che possano in qualsiasi modo essere utilizzati a scopo militare (art. 2, n. 1, del Regolamento (UE) 2021/821).

La **lettera b)** abroga il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo, il quale stabilisce che le autorizzazioni concernenti i già menzionati **prodotti listati** sono rilasciate dall’Autorità nazionale competente ([UAMA](#) - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, presso il MAECI) nella forma di **autorizzazioni specifiche individuali**. Restano salve le eventuali specifiche disposizioni recate dai regolamenti dell’Unione europea inerenti a misure restrittive.

Le suddette autorizzazioni specifiche individuali sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo. Si tratta di autorizzazione rilasciata ad un **singolo operatore** e per uno **specifico utilizzatore finale**, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica.

Il medesimo articolo 8, al comma 1, elenca le seguenti **tipologie di autorizzazione**: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale dell’Unione europea; d) autorizzazione generale nazionale. Tali tipologie di autorizzazioni sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 10, 11, 12 e 13, tutti modificati dalle disposizioni in esame.

Si rammenta che l’**UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento** è individuata quale Autorità nazionale competente dall’art. 7-*bis* della legge n. 185 del 1990 (“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”). L’articolo 4 del decreto legislativo n. 221 attribuisce all’UAMA il compito di rilasciare le autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.

La **lettera c)** interviene sul menzionato articolo 10 sulle **autorizzazioni specifiche individuali**, proponendo modifica al suo comma 3, inerente al contenuto della domanda per ottenere la suddetta autorizzazione specifica. Tale comma 3 prevede, tra l’altro, che la domanda sia corredata dall’impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il

viaggio, i prodotti importati. Con la **novella in esame** si specifica che, in relazione ai prodotti **non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive**, la domanda di autorizzazione specifica debba contenere l'impegno espresso **a non riesportare o dirottare durante il viaggio** tali prodotti.

La **lettera d)** propone modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo concernente l'**autorizzazione globale individuale**, ossia l'autorizzazione rilasciata ad un **singolo esportatore**, non occasionale in quanto già in possesso autorizzazioni individuali.

La **novella in esame** espunge, nel comma 1 dell'articolo 11, il riferimento al fatto che l'esportatore debba essere già titolare di autorizzazioni individuali. Nella nuova formulazione l'autorizzazione globale in oggetto è rilasciata al singolo esportatore non occasionale **per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive** (secondo un'integrazione proposta dalla **novella in esame**) oltre che, come già previsto a legislazione vigente, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al [Regolamento \(UE\) 2019/125](#) "antitortura".

Ulteriori modifiche riguardano il comma 5 dell'articolo 11, relativo ai contenuti della dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione globale in oggetto. In particolare, laddove si prevede nel testo vigente che il richiedente **fornisca una dichiarazione** con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, alle condizioni ivi elencate, il testo come **novellato** obbliga direttamente a rispettare le condizioni elencate. Riguardo a queste ultime, la **novella** specifica che il richiedente si impegna: **a non riesportare o dirottare durante il viaggio i prodotti listati per effetto di misure restrittive**, che dovranno inoltre essere utilizzati in ottemperanza alle predette misure restrittive dell'Unione europea; **a non trasferire i prodotti a duplice uso o i beni diversi dai beni di consumo**.

Il comma 5 **vigente** stabilisce che la dichiarazione dell'esportatore debba indicare le seguenti condizioni da rispettare: "a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, né

destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti”.

La **lettera in esame** interviene anche sul comma 6 dell’articolo 11, prevedendo che la **lista riepilogativa delle operazioni** effettuate in regime di autorizzazione globale individuale che deve essere trasmessa all’Autorità competente, l’UAMA, dall’esportatore con cadenza semestrale, dovrà contenere, oltre agli elementi già previsti a legislazione vigente, anche **ogni altro elemento richiesto dall’Autorità medesima**.

Si rammenta che il comma 6 oggetto di modifica deve contenere: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell’utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.

La **lettera e)** propone modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo concernente l’**autorizzazione generale dell’Unione europea**. L’utilizzo di tale autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti sul duplice uso e antitortura. A tal fine, il comma 2 dell’articolo 12 impone all’esportatore di notificare all’UAMA l’intendimento di rispettare le suddette condizioni con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, precedentemente al primo utilizzo dell’autorizzazione stessa. Integrando il comma 2, la **novella stabilisce che si applichi l’articolo 11, comma 5** (v. sopra) e che le fatture e i documenti di trasporto debbano riportare la stampigliatura (da riportare sulle fatture e sui documenti di viaggio): «Autorizzazione generale dell’Unione europea (numero e data del provvedimento)».

La modifica al comma 4 dell’articolo 12 prevede che nella dichiarazione semestrale l’esportatore debba fornire anche **ogni informazione richiesta dall’UAMA** (analogamente a quanto previsto in relazione all’autorizzazione globale individuale).

Si rammenta che il comma 4 dell’articolo 12 vigente prescrive che i seguenti elementi debbano essere riportati nella segnalazione semestrale: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell’utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.

La **lettera f)** propone modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo concernente l’**autorizzazione generale nazionale**. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III, sezione C, del Regolamento (UE) 2021/821 sul duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Integrando il comma 1, la novella in esame stabilisce che l'**autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati deve soddisfare i medesimi requisiti e condizioni previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea**. Viene conseguentemente espunto il riferimento all'articolo 12 contenuto nel comma 3.

Il predetto decreto ministeriale è adottato su proposta UAMA e sentito il Comitato consultivo per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (istituito presso l'UAMA dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 221).

Viene quindi inserito un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 13. Tale comma prevede l'autorizzazione generale nazionale possa essere riferita all'esportazione di **beni di consumo non a duplice uso listati**. Tale autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con **decreto** del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Viene conseguentemente soppresso, nel comma 2, il riferimento ai soli prodotti "a duplice uso listati".

Viene quindi inserito un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 13 il quale prevede che si **applichi l'articolo 11, comma 5**, con la sola specificazione della relativa stampigliatura (da riportare sulle fatture e sui documenti di viaggio) che dovrà essere la seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)». Si tratta di modifica analoga a quella apportata all'articolo 12, comma 2 (v. sopra).

Si segnala, inoltre, che l'autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12 (v. sopra).

La **lettera g)** propone modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo recante le **sanzioni relative ai prodotti a duplice uso**. Tale articolo, al comma 4, prevede, tra l'altro, la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000** (salvo che il fatto costituisca reato) nei confronti dell'operatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5 (v. sopra).

La lettera in esame, introducendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 18, **riduce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tali obblighi, fissando il minimo a 2.500 euro, il massimo a 15.000 euro**. Tale sanzione (prosegue il comma 4-*bis*) si applica anche al soggetto che produce la **dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione**, redatta e firmata dall'utilizzatore finale (v. sopra per la novella a tale nozione), con **ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'UAMA**.

Modificando l'articolo 20 del decreto legislativo, la **lettera h)** interviene sulle **sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali**.

Una prima modifica espunge il riferimento alla sola "autorizzazione specifica individuale" nel comma 3-bis concernente le sanzioni amministrative per talune condotte in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

La seconda modifica introduce un nuovo comma 3-ter nel medesimo articolo 20 al fine di prevedere una sanzione **amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5**. Tale sanzione (prosegue il comma 3-ter) si applica anche al soggetto che produce la **dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione**, redatta e firmata dall'utilizzatore finale (v. sopra per la novella a tale nozione) con **ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'UAMA**. Si tratta, pertanto, di modifica di tenore analogo a quella proposta dalla **lettera g)**.

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)
1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonché sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti:	1. <i>Identico</i> :
(...)	(...)
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.	o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto o, limitatamente a beni di consumo non a

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
	duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori.
Art. 8 (Procedimento autorizzativo)	Art. 8 (Procedimento autorizzativo)
1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorità competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale dell'Unione europea; d) autorizzazione generale nazionale.	1. <i>Identico.</i>
2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, è necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantità di prodotti specifici circolante tra due o più Paesi terzi.	2. <i>Identico.</i>
3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale)	Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale)
1. L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.	1. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volontà di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:	3. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;	f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio;

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
(...)	(...)
Art. 11 (Autorizzazione globale individuale)	Art. 11 (Autorizzazione globale individuale)
1. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.	1. L'autorizzazione globale individuale è rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali , per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.
(...)	(...)
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:	5. Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;	a) <i>identica</i> ;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;	b) <i>identica</i> ;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i	c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
prodotti a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, né destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.	prodotti oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, né destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio, e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti.
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura	6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.	combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito, ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente.
(...)	(...)
Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea)	Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea)
1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura può avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura.	1. <i>Identico.</i>
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea è sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale dell'Unione

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
	europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica).
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non può essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti.	3. <i>Identico.</i>
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.	4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorità competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea, ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente.
(...)	(...)
Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale)	Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale)
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato	1. L'esportazione di prodotti a duplice uso listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso.	consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso listati e gruppi di Paesi di destinazione finale.	2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, è utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti e gruppi di Paesi di destinazione finale.
3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorità competente.	3. L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorità competente.
	3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
	lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)».
(...)	(...)
5. L'autorizzazione generale nazionale è soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12.	5. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice us)	Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice us)
(...)	(...)
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:	4. <i>Identico:</i>
a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;	a) <i>identica;</i>
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;	b) <i>identica;</i>
c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;	<i>soppressa</i>
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2.	d) <i>identica;</i>
	4-bis. Salvo che il fatto costituisca

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
	reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che: a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5; b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.
Art. 20 <i>(Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)</i>	Art. 18 <i>(Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)</i>
(...)	(...)
1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.	1. <i>Identico.</i>
(...)	
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a	3-bis. <i>Identico:</i>

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221	
Testo vigente	Modifiche proposte
euro 90.000 quando:	
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;	a) <i>identica</i> ;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;	b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.	c) <i>identica</i> ;
	3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che: a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5; b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.

CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

Articolo 69

(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)

L'articolo 69, introdotto dal Senato, proroga al 31 maggio 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche.

L'articolo in esame **proroga dal 31 marzo 2025 al 31 maggio 2026** quanto previsto dal comma 837-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)), inserito dall'art. 11, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, recentemente prorogato dall'art. 12, comma 6-quinquies, lett. b), del D.L. 215/2023, e ora sostituito dalla norma in esame al fine di prorogare le disposizioni ivi contenute.

La disposizione, ora prorogata dal 31 marzo 2025 al 31 maggio 2026, prevede di sospendere l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento previsto dal [D.P.R. 357/1997](#), con riferimento all'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone (indicate anche come alloctone, esotiche, non native o non indigene, comprendenti tutti quegli organismi viventi, animali, vegetali, funghi e microrganismi, introdotti al di fuori della loro area naturale di distribuzione), la cui immissione era autorizzata prima dell'applicazione del [decreto direttoriale 2 aprile 2020](#).

La disposizione testé prorogata è volta a consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche (cioè l'insieme di organismi acquatici, principalmente pesci, che vengono sfruttati per fini alimentari o economici).

L'articolo 12, comma 1, del regolamento previsto dal D.P.R. 357/1997 prevede che il Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), il Ministero della salute e la Conferenza permanente, previo parere del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ([SNPA](#)), istituito dall'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con un **decreto ministeriale** i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone indicate all'allegato D (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone indicate al comma 3, nel rispetto delle finalità del regolamento stesso, della salute e del benessere delle specie.

In attuazione di quanto sopra disposto è stato emanato il [decreto direttoriale 2 aprile 2020](#), che all'articolo 3 prevede, tra l'altro, che gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentino richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto di diversi elementi.

Il richiamato comma 3 dell'art. 12 del regolamento vieta l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4, in base al quale - su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali - l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. Tale autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti gli altri soggetti istituzionali sopra menzionati ed è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, con comunicazione dei risultati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva habitat).

Articolo 70 (Disposizioni in materia di RAEE)

L'articolo 70, introdotto dal Senato, dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

L'articolo in esame estende la possibilità del ritiro “uno contro zero” anche presso il domicilio dell'acquirente.

Viene infatti integrata la disciplina relativa al conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni (recata dal D.Lgs. 49/2014) – che già consente il conferimento presso i maggiori distributori, gratuitamente e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (cioè “uno contro zero”), dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici – stabilendo che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'AEE equivalente.

• RAEE di piccolissime dimensioni

La disciplina nazionale in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è contenuta nel D.Lgs. 49/2014, di recepimento della direttiva 2012/19/UE.

All'interno di tale disciplina, specifiche disposizioni riguardano i RAEE di piccolissime dimensioni che – in base alla definizione recata dall'art. 4, comma 1, lettera f) – sono “i **RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 centimetri**”.

L'articolo 11 del D.Lgs. 49/2014 (come riscritto dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131) dispone infatti, al primo periodo del comma 2, che i **distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati** assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici⁶⁴ a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

⁶⁴ Si ricorda che, in base alla definizione recata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2014, con l'espressione «RAEE provenienti dai nuclei domestici» si intendono “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle

Lo stesso comma dispone altresì che l'attività di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo può essere effettuata, **su base volontaria, anche** per singole tipologie di RAEE, **dai distributori con superficie** di vendita di AEE al dettaglio **inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

Il successivo comma 3 dispone che, nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a **informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare** altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.

Si ricorda infine che l'art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo dispone che il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti, tra l'altro, il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni.

AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.

Articolo 71 ***(Delega al governo in materia di fanghi di depurazione)***

L'articolo 71, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell'UE.

Il comma 1 dell'articolo in esame delega il Governo ad adottare, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti.

Lo stesso comma dispone altresì che l'esercizio della delega in questione:

- potrà avvenire anche mediante la **modifica della disciplina stabilita dal D.Lgs. 99/1992** (di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

In relazione a tale disciplina, come ricordato nella [risposta all'interpellanza urgente n. 2-01452](#), resa nella seduta del 18 marzo 2022, “i fanghi di depurazione derivanti dall'attività di trattamento delle acque reflue sono rifiuti (v. art. 127 del D.Lgs. 152/2006, *n.d.r.*) e il loro utilizzo a beneficio dell'agricoltura è possibile ed è disciplinato dal decreto legislativo n. 99 del 1992, che costituisce il recepimento comunitario della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione. Secondo tale normativa, i fanghi di depurazione, pur essendo e mantenendo lo status di rifiuto, se soddisfano taluni specifici e definiti requisiti, possono essere utilizzati in agricoltura, ma non acquisiscono mai la natura di fertilizzanti”.

Nella medesima risposta viene altresì ricordato che “il decreto legislativo n. 99 del 1992 è stato emendato dal decreto-legge n. 109 del 2018 (...) che ha introdotto, all'articolo 41, ulteriori limiti, non previsti dal citato decreto legislativo n. 99 del 1992, in particolare quelli riguardanti gli idrocarburi (C10-C40), gli idrocarburi policiclici aromatici, le policlorodibenzodiossine, i policlorodibenzofurani, i policlorobifenili ed infine limitazioni sul contenuto di toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo esavalente”.

- dovrà essere finalizzato a garantire il **perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica** previsti dalle disposizioni di cui all'art. 5

della direttiva 1999/31/CE, come modificato dall'art. 1, punto 4), della direttiva (UE) 2018/850.

Tale punto 4) ha modificato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti al fine di stabilire, tra l'altro, che:

- gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale;
- gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

Il comma in esame, inoltre, individua i **principi e criteri direttivi** da osservare nell'esercizio della delega. Nel dettaglio tale comma prevede che i decreti delegati dovranno:

- a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti (lettera a);
- b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore (lettera b);
- c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo (lettera c);
- d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo (lettera d);
- e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza (lettera e).

In proposito, si ricorda che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire i principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) e d).

Si fa notare che le disposizioni recate dal comma in esame sono pressoché identiche a quelle previste dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 15 della legge 117/2019](#) (legge di delegazione europea 2018). Tale articolo 15, nel delegare il Governo a provvedere al recepimento della direttiva (UE) 2018/850, aveva infatti previsto il riordino della disciplina dei fanghi, con le stesse indicazioni recate dalle lettere a)-e) del comma in esame, quale criterio di delega da seguire nel recepimento della citata direttiva.

In [risposta all'interpellanza 2/00202](#), nella seduta del 25 gennaio 2019, il rappresentante del Governo aveva sottolineato che "la questione degli spandimenti

in agricoltura di fanghi di depurazione riveste carattere di urgenza e criticità e rappresenta una priorità dell'agenda di Governo. Proprio al fine di risolvere le problematiche relative al turismo dei rifiuti e alla conservazione dei nutrienti del carbonio organico nel suolo, alla tutela della salute umana e dell'ambiente, i criteri di delega per il recepimento della normativa comunitaria in tema di rifiuti sono stati estesi anche alla materia dei fanghi”.

Il succitato criterio di delega previsto dalla L. 117/2019 non ha però trovato attuazione, in quanto nel decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della direttiva (UE) 2018/850, non sono contenute norme di modifica alla disciplina dei fanghi.

Si ricorda inoltre quanto evidenziato dall'allora Ministro dell'ambiente in risposta all'[interrogazione 4/13953 della XVII legislatura](#), nella quale veniva in particolare sottolineato che il D.Lgs. 99/1992 “oggi appare non adeguato alle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche, soprattutto per quanto attiene alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei fanghi sul suolo” e ricordato che è stato avviato sin dal 2000 un processo per l'aggiornamento di tale normativa.

Il **comma 2** disciplina l'**iter per l'emanazione dei decreti delegati**, stabilendo che:

- tali decreti sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del **parere della Conferenza Stato-Regioni**;

- sugli schemi di tali decreti è acquisito il **parere delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

In proposito, si ricorda che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 12 novembre 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione “assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi”. In proposito, infatti, il parere, nelle premesse, ricorda che “l'articolo 71, comma 2, al primo periodo prevede che i decreti legislativi siano adottati previa

acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci “l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega)”.

Il **comma 3** reca l’usuale **clausola di invarianza finanziaria**. Esso stabilisce infatti che:

- dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni competenti provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 72, comma 1, lettera a)
(Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime)

L'**articolo 72, comma 1, lettera a)**, abroga, al fine di semplificare la disciplina prevista per la determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cd. ***tonnage tax***), la disposizione che rimetteva ad un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla materia.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, modificando l'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che istituisce la disciplina del *tonnage tax*, dispone che l'opzione per il regime di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che al termine di ciascun decennio di permanenza nel regime non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Si ricorda che la disciplina (opzionale) per la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi. Tale regime si caratterizza per essere opzionale e commisurato al tonnellaggio delle navi.

In particolare, l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e che operano nel settore marittimo possono usufruire del particolare regime previsto dal *tonnage tax*. Il reddito, determinato a *forfait*, si riferisce alle navi che:

- esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra indicate;
- sono iscritte al Registro internazionale (decreto-legge n.457 del 1997)
- hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

Possono esercitare l'opzione anche le società e gli enti non residenti, ma dotati di stabile organizzazione in Italia.

Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

- a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata (articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il **comma 2 del citato articolo 6** del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegui le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1 dal medesimo articolo.

La norma in esame **abroga** il suddetto **comma 2**, in quanto, come anche rilevato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, la previsione contenuta nel comma 1 ha un **contenuto precettivo completo; non si ravvisa, quindi, la necessità di procedere alla predisposizione di un decreto ministeriale** che adegui in maniera espressa e puntuale le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, recante **disposizioni applicative del regime** di determinazione della base imponibile delle imprese marittime.

Articolo 72, comma 1, lettera b)
(Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

L'**articolo 72, comma 1, lettera b)**, abrogando l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di **semplificazione** della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di **memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso.

Si ricorda che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi **attraverso sistemi evoluti** in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), **possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.

La decorrenza di tale misura è stata più volte differita. Ciò, come rappresentato anche nella relazione illustrativa, in conseguenza del fatto che l'attuazione della richiamata disposizione si è rivelata complessa sotto il profilo operativo, in particolare per gli operatori economici che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l'integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati.

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che dal 1° luglio 2022 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633-DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). Il comma 6-ter del medesimo articolo dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).

Sul punto, successivamente, l'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (rubricato: Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software*), in attuazione della legge di delega fiscale, legge 9 agosto 2023, n.111, ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo **complessivo** dei corrispettivi giornalieri anonimi, di cui all'articolo 2 richiamato, **può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati**.

L'articolo 24, pertanto, al fine di superare la difficoltà di adeguare i sistemi utilizzati per l'incasso dei corrispettivi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei medesimi, permette di perseguire le stesse finalità della norma oggetto di abrogazione, prevedendo però una soluzione più semplice dal punto di vista tecnico.

Nella relazione illustrativa si ricorda che nell'ambito dei lavori di attuazione della legge di delega fiscale sono state, a tale proposito, valutate ulteriori modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi meno complesse sotto il profilo tecnico, mediante soluzioni software che potessero essere installate tanto sugli attuali cd. Smart-POS, quanto su un qualsiasi altro tipo di device (PC, smartphone, tablet).

Il decreto legislativo n.108, del 2024, attuativo anch'esso della legge di delega fiscale, ha successivamente introdotta una modifica al citato articolo 24, prevedendo, all'articolo 2, comma 6, lettera c), di sopprimere il riferimento all'importo **complessivo** dei corrispettivi giornalieri anonimi.

La [relazione illustrativa](#) del relativo atto del Governo ([A.G. 170](#)) precisa che la norma in questione elimina dall'articolo 24, comma 1, le parole «dell'importo complessivo», prevedendo che per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste, anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento. Tenuto conto che allo stato attuale nei registratori telematici viene effettuata la memorizzazione dei singoli scontrini, mentre la trasmissione all'Agenzia delle entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare dubbi applicativi è stata disposta l'eliminazione delle parole "importo complessivo".

Articolo 72, comma 1, lettera c)
(Osservatorio mercato del lavoro)

L'articolo 72, comma 1, lettera c) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale disposizione fa riferimento a un **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, volto ad individuare i **dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro**, ai fini di **elaborazioni statistiche per le finalità** perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

La disposizione in commento è volta all'**abrogazione del comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge n. 34 del 2020**.

Giova preliminarmente ricordare che l'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 concerne l'**istituzione - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro**, al fine di **monitorare gli effetti sul mercato del lavoro** dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19** e delle **misure di contenimento** adottate, in maniera da **programmare** efficacemente adeguate **strategie occupazionali** (comma 1).

La disposizione passa poi a specificare gli **obiettivi** che l'Osservatorio persegue, consistenti nello **studio** ed elaborazione dei dati relativi all'**occupazione** con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere; nell'**individuazione** e definizione dei **fabbisogni** generati dalle **trasformazioni** del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica; nell'individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; nel **supporto** all'individuazione dell'**offerta formativa, tecnica e scolastica professionale** in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti; nell'analisi di impatto e valutazione delle **politiche occupazionali** e di **sostegno al reddito** attivate (comma 2).

Si dispone altresì che l'Osservatorio **promuove la costituzione di Osservatori regionali** aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento, al fine di formare una rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro (comma 3).

La norma prevede inoltre che, per le finalità dell'Osservatorio, il **Ministro del lavoro** e delle politiche sociali possa **avvalersi** di un

Comitato scientifico, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL⁶⁵, dell'INAPP, delle regioni e province autonome e da esperti indipendenti (comma 4).

Il **Comitato scientifico** è stato **istituito** con **DM 21 dicembre 2021, n. 250**, e i suoi componenti sono stati definiti con [DM 23 febbraio 2022, n. 30](#).

Deve altresì farsi presente che il **DPCM 22 novembre 2023, n. 230** - recante **regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** – ha espressamente previsto, ai sensi dell'articolo 33, che la **funzione di coordinamento dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro** sia svolta, all'interno del Ministero medesimo, dalla **Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca**, in raccordo con le competenti direzioni regionali.

Passando ad esaminare la norma qui in commento, la **disposizione** che si intende **abrogare** è il **comma 5** del richiamato **articolo 99** del **decreto-legge n. 34 del 2020**.

Tale comma prevede che, **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **siano individuati i dati**, anche individuali, **e le amministrazioni titolari del trattamento**, che li mettono **a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** al solo **fine di elaborazione statistica** per le **finalità** – sopra indicate – dell'**Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro**.

La **relazione illustrativa** si limita a specificare che il comma 5 “**prevedeva l'adozione di un decreto attuativo** recante individuazione dei dati e delle amministrazioni titolari del trattamento dei dati da fornire, ai fini delle elaborazioni statistiche, al Ministero del lavoro - Osservatorio del mercato del lavoro”.

Si desume quindi che il richiamato decreto attuativo non sia stato adottato e che ciò motivi l'abrogazione.

La **relazione tecnica** precisa, infine, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁶⁵ Si ricorda che l'ANPAL è stata soppressa con decorrenza dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM 22 novembre 2023, n. 230, di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 72, comma 1, lettera d)
(Abrogazione del comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di edilizia scolastica)

L'articolo 72, comma 1, lettera d) abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che stanziava, per il solo anno 2023, la somma di **1 milione di euro per avviare l'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione** da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il medesimo comma attribuiva ad un **decreto del Ministro** dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di **definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse in questione**.

La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 72 **abroga** il **comma 560** dell'articolo 1 della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) (legge di bilancio per il 2023).

Il comma di cui si propone l'abrogazione ha stanziato, **per il solo anno 2023**, la somma di **1 milione di euro** per avviare **l'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione**, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, **da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024**. Il medesimo comma prevedeva inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023, con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, venissero definiti i **criteri e le modalità di ripartizione delle risorse in questione**.

Si segnala che **il citato comma 560**, nel suo testo originario, **non prevedeva** che sul decreto di definizione di criteri e modalità di ripartizione delle risorse stanziate dovesse essere sancita **l'intesa in sede di Conferenza unificata**. Tale inciso è stato inserito dall'articolo 21, comma 4-septies, del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#) (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

Sulla questione specifica era stato presentato, il 27 febbraio 2023, **un ricorso** dinanzi alla Corte costituzionale da parte della **Regione Emilia-Romagna**, a difesa delle competenze legislative regionali in materia di edilizia scolastica. In ragione dell'entrata in vigore, il 17 agosto 2023, della novella citata e del fatto che, *medio tempore*, la norma impugnata non aveva trovato attuazione, la **Corte**, con la [sentenza 22 dicembre 2023, n. 223](#), ha dichiarato **cessata la materia del contendere** sul punto.

Il decreto attuativo non è però intervenuto nemmeno nei mesi successivi.

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito **allegato alla legge di bilancio per il 2023**, la cifra di **1 milione**, per il solo 2023, stanziata dal comma 560 della medesima legge di bilancio era appostata al **capitolo 4185**. Tale capitolo **non figura più nello** stato di previsione del Ministero **allegato alla legge di bilancio per il 2024**.

Articolo 72, comma 1, lettera e)
***(Abrogazione di una norma in materia di vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)***

La **lettera e)** dell'**articolo 72, comma 1 - introdotta dal Senato** – prevede l'abrogazione di una norma inerente all'emanazione di un decreto in materia di comunicazione di dati relativi ai soggetti minori, ai fini della **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico**.

La disposizione in esame propone l'abrogazione dell'articolo 114, comma 3, del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Il citato comma 3 dell'articolo 114 demanda ad un **decreto** di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito (previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali) l'individuazione dei soggetti a cui possono essere comunicati:

- i dati personali,
- le operazioni di trattamento,
- le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati,
- le misure di sicurezza,

in ottemperanza al regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali (cosiddetto GDPR).

Con la novella in esame tale norma viene soppressa.

Il comma 2 del medesimo articolo 114 prevede che, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), i dirigenti scolastici trasmettano al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della [legge n. 296 del 2006](#), regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Al momento della redazione della presente scheda, l'ANIST risulta accessibile dal link <https://anist.istruzione.gov.it/>

Si ricorda che l'articolo 39-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (come convertito dalla legge n. 108 del 2021) ha aggiunto al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale gli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies*, dedicati, rispettivamente, all'istituzione dell'ANIST e dell'ANIS. Per

approfondimenti sulla disciplina relativa all'ANIST si rinvia al [dossier predisposto in occasione della discussione dell'AS 2332/XVIII, vol. II, pp. 89-93.](#)

Per approfondimenti sull'obbligo scolastico in Italia, v. il [dossier di documentazione](#) sull'A.C. 1517 (ultima lettura parlamentare) di conversione del d.l. n. 123/2023, in particolare le schede su articolo 12, comma 01 e commi 1-3.

Articolo 72, comma 1, lettera f)
(Abrogazione in materia di intercettazioni)

L'**articolo 72, comma 1, lettera f)** abroga l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, (conv. legge n. 7 del 2020), che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica.

La **lettera f)** dispone l'**abrogazione** del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 (conv. legge n. 7 del 2020) il quale demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle **modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Tale disposizione è da intendersi superata dall'art. 111- *bis* c.p.p. inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dall'articolo 87, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'art. 111-*bis* - introdotto dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 - concorre con l'art. 110 e l'art. 111 a costruire l'architettura del nuovo processo penale telematico. L'articolo prevede l'obbligatorietà e l'esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, stabilendo che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) è rimesso ad un successivo decreto ministeriale⁶⁶ da adottarsi sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché dei termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

⁶⁶ Si veda D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 - Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Articolo 72, comma 1, lettera g), e comma 2
(Abrogazione di disposizioni in materia di dati personali)

L'**articolo 72, comma 1, lettera g)**, abroga i commi 2, 4 e 6 dell'art. 2-*octies* del **codice in materia di protezione dei dati personali**, che prevedono l'adozione di un **decreto del Ministro della giustizia** per la definizione della procedura per il trattamento dei dati e le relative garanzie. Il **comma 2** del medesimo articolo sopprime le disposizioni del **decreto legislativo n. 51 del 2018** che prevedono l'adozione di **decreti ministeriali** per la definizione dei trattamenti di dati leciti, dei termini e delle modalità di conservazione degli stessi, nonché per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

La **lettera g) del comma 1** prevede l'**abrogazione** dei riferimenti ai **decreti del Ministro della giustizia** contenuti nei commi 2, 4 e 6 dell'art. 2-*octies* del **codice in materia di protezione dei dati personali**, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Nello specifico, l'articolo 2-*octies* del codice in materia di protezione dei dati personali individua i principi relativi al **trattamento di dati personali inerenti a condanne penali e a reati**. Ai sensi della citata disposizione, la liceità di tale trattamento, **ove non sia svolto sotto il controllo di un'autorità pubblica**, è subordinata alla sussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che lo autorizzi e che preveda garanzie appropriate per i diritti degli interessati.

In particolare, il **comma 2 dell'articolo 2-*octies***, oggetto di abrogazione ad opera della lettera in commento, precisa che, in mancanza delle predette disposizioni normative, i trattamenti di dati e le relative garanzie potranno essere individuati tramite regolamenti adottati con **decreto del Ministro della giustizia**, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 elenca i casi in cui il trattamento di questi particolari dati è consentito in quanto autorizzato da una **norma già entrata in vigore**. Il successivo **comma 4** precisa che, nei casi di cui al comma 3, quando le disposizioni vigenti non individuano garanzie appropriate per il trattamento, tali garanzie sono previste con il decreto del Ministro della giustizia di cui al precedente comma 2.

Quando il **trattamento** dei dati relativi a condanne penali e reati è svolto **sotto il controllo dell'autorità pubblica**, il comma 5 richiama l'applicazione dell'articolo 2-*sexies*, ai sensi del quale il fondamento giuridico del trattamento deve specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico.

Il **comma 6**, infine, demanda al decreto del Ministro della giustizia di cui al precedente comma 2 il compito di autorizzare i trattamenti dei dati effettuato in attuazione di **protocolli d'intesa per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose** stipulati da soggetti diversi (comuni, società private ecc.) con il Ministero dell'interno o le prefetture. Nelle more dell'emanazione del citato decreto del Ministro della giustizia, l'**articolo 22**, comma 12, del decreto legislativo n. 101 del 2018 – che ha introdotto l'art. 2-*octies* nel codice in materia di protezione dei dati personali - autorizza il trattamento dei dati effettuato in attuazione dei suddetti protocolli d'intesa previo parere del Garante.

Il **comma 2** dell'articolo 72 **abroga** i riferimenti all'adozione di **decreti ministeriali** per la definizione dei trattamenti di dati leciti contenuti nel decreto legislativo n. 51 del 2018.

Nello specifico, la prima soppressione (**lett. a)**) interviene sul **comma 2 dell'articolo 5** del decreto legislativo n. 51 del 2018.

La citata disposizione prevede che con decreto, rispettivamente del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti di dati non occasionali, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Conseguentemente alla soppressione operata *sub* lett. *a)*, si procede alla **soppressione dei riferimenti** ai citati decreti ministeriali contenuti negli **articoli 14, comma 2, 21, comma 1, e 49, comma 3**, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018 (rispettivamente, **lett. b), c), e d)** del comma 2).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 73**
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 73** stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui agli **articoli 23 e 35, comma 13**.

L'articolo in esame stabilisce che dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve talune disposizioni **introdotte nel corso dell'esame parlamentare (articoli 23 e 35, comma 13)**.

L'articolo specifica che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 74 **(Clausola di salvaguardia)**

L'**articolo 74** stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle **Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni del provvedimento in esame, in sostanza, **non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti** (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

